



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 58/13

di iniziativa del Consigliere G. MATTIANI, D. GIANNETTA, V. PITARO, P.

CAPUTO, A. BRUTTO recante:

"Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 3 marzo 2026, n. 9 e
manutenzione normativa"

relatore: O. GRECO;

DATI DELL'ITER

| | |
|--|------------|
| NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI | |
| DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA | 12/03/2026 |
| DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE | 12/03/2026 |
| COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO | |
| SEDE | MERITO |
| PARERE PREVISTO | Il Comm. |
| NUMERO ARTICOLI | |

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 58/13[^] di iniziativa dei consiglieri regionali G. Mattiani, D. Giannetta, V. Pitaro, P. Caputo, A. Brutto pag. 4
Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 3 marzo 2026, n. 9 e manutenzione normativa

Testo a confronto

Raffronto Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e Proposta di legge n. 58/13[^] Art. 2 pag. 15

Normativa nazionale

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44 pag. 19
Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 Art.5 pag. 163
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)) Art. 5 Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Artt. 4, 14 e 27 pag. 175
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 4 Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità Art. 14 Indirizzo politico-amministrativo Art. 27 Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali

Normativa regionale

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 pag. 180
Statuto della Regione Calabria

Legge regionale 3 marzo 2026, n. 9 pag. 207
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)

Legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 pag. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)

Legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 pag. 237
Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012

Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 pag. 264
Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale

Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 pag. 293
Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di

consigliere regionale



Consiglio regionale della Calabria

**Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni per l’attuazione della legge regionale
3 marzo 2026, n. 9 e manutenzione normativa”.**

I Consiglieri regionali

F.to Giuseppe Mattiani

F.to Domenico Giannetta

F.to Vito Pitaro

F.to Pierluigi Caputo

F.to Angelo Brutto

Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni per l’attuazione della legge regionale 3 marzo 2026, n. 9 e manutenzione normativa”.

Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge regionale reca disposizioni di attuazione della legge regionale 3 marzo 2026, n. 9 e interventi di manutenzione normativa in materia di composizione della Giunta regionale e di strutture di diretta collaborazione politico-istituzionale.

L’intervento legislativo risponde all’esigenza di coordinare la normativa regionale vigente con le previsioni statutarie e di assicurare coerenza sistematica tra le disposizioni contenute nella legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, nella legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e nella legge statutaria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria).

L’articolo 1 introduce nella legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, gli articoli 1-bis e 1-ter. L’articolo 1-bis disciplina i componenti della Giunta regionale non appartenenti al Consiglio regionale.

La predetta disciplina è attualmente contenuta nell’articolo 1-ter della legge regionale n. 14 del 2000, che ancora il trattamento indennitario degli assessori non consiglieri con un rinvio ad una norma successivamente modificata. Al fine di garantire l’esigenza di certezza del diritto ed evitare difficoltà interpretative si è ritenuto di ricondurre la disciplina in questione, *ratione materiae*, nella stessa legge regionale che disciplina il trattamento indennitario dei consiglieri regionali.

La norma prevede il possesso dei requisiti di candidabilità al Consiglio regionale, l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e l’equiparazione del trattamento indennitario a quello previsto per i consiglieri nominati assessori. La disposizione estende inoltre ai medesimi soggetti la disciplina in materia di sospensione dalla carica, pubblicità della situazione patrimoniale e aspettativa per l’espletamento di cariche pubbliche, assicurando uniformità di trattamento e coerenza ordinamentale. L’articolo 1-ter, in attuazione dell’articolo 34-bis dello Statuto della Regione Calabria, introdotto dall’articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2026, disciplina la figura dei Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, definendone i requisiti soggettivi, la durata dell’incarico, la revocabilità e le funzioni di supporto al Presidente. La disposizione determina altresì il trattamento economico spettante e chiarisce l’applicazione delle norme sullo stato giuridico, garantendo piena attuazione statutaria alla figura del Sottosegretario.

L’articolo 2, per esigenze di manutenzione normativa e di adeguamento alla sopravvenuta normativa statutaria, modifica l’articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante la disciplina delle strutture di diretta collaborazione agli organi politico-istituzionali. In particolare, viene sostituito il

comma 1 per rendere la norma regionale coerente con le previsioni del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, mentre le norme successive sono di adeguamento alla sopravvenuta normativa statutaria.

L'articolo 3 reca la disposizione finanziaria.

L'articolo 4, per effetto di quanto sopra riportato, nella relazione all'articolo 1bis. Dispone l'abrogazione dell'articolo 1-ter della legge regionale 29 agosto 2000, n. 14, al fine di evitare sovrapposizioni normative e garantire un assetto ordinamentale organico e coerente. Inoltre, l'articolo dispone l'abrogazione dell'articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2019 n.13 che, prevede il trattamento di reversibilità dell'indennità a carattere differito prevista dalla medesima legge.

L'articolo 5 prevede la dichiarazione d'urgenza e stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, al fine di assicurare l'immediata operatività delle disposizioni introdotte.

Relazione tecnico-finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

La presente proposta di legge regionale, per come rappresentato nella relazione illustrativa, reca disposizioni riguardo all'attuazione della legge regionale 3 marzo 2026, n. 9 e interventi di manutenzione normativa in materia di composizione della Giunta regionale e di strutture di diretta collaborazione politico-istituzionale. L'intervento legislativo risponde all'esigenza di coordinare la normativa regionale vigente con le previsioni statutarie e di assicurare coerenza sistematica tra le disposizioni contenute nella legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, nella legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e nella legge statutaria 19 ottobre 2004, n. 25.

Nello specifico, con l'art. 1 vengono apportate modifiche alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 mediante l'introduzione dei seguenti articoli:

- Articolo 1 bis in relazione ai componenti della Giunta regionale non appartenenti al Consiglio regionale. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale, poiché già disciplinata dall'articolo 1 ter della legge regionale n. 14 del 2000, che ancora il trattamento indennitario degli assessori non consiglieri con un rinvio ad una norma successivamente modificata. Per tale ragione, si è ritenuto di ricondurre la disciplina in questione, nella legge regionale n. 3/1996, che disciplina il trattamento indennitario dei consiglieri regionali.
- Articolo 1 ter in merito alla disciplina dei Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale. Tale disposizione prevede che il Presidente della Giunta regionale possa nominare fino a due Sottosegretari, scegliendoli anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, ai quali spettano le seguenti indennità:
 - a) una quota pari al 70% dell'indennità di carica;
 - b) una quota pari all'80% dell'indennità di funzione degli assessori regionali;
 - c) le spese di esercizio del mandato;oltre alle altre spese e indennità previste per gli assessori, senza ulteriori rimborsi.

Con l'art. 2 vengono apportate modifiche all'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 in relazione alle strutture di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale. Tenuto conto, tuttavia, che il funzionamento delle suddette strutture, riferite al Presidente della Giunta e agli Assessori regionali è già disciplinato dalla suddetta legge, con il presente articolo si provvede a definire le strutture riferite ai Sottosegretari della Presidenza della Giunta regionale,

istituiti con la legge regionale 29 gennaio 2026, n. 2, che ha apportato modifiche allo Statuto della Regione Calabria. Dalla suddetta disposizione discendono oneri finanziari, come di seguito indicato.

L'art. 3 dispone la copertura finanziaria delle spese previste nella legge in esame, per come di seguito specificato:

1. In relazione all'articolo 1, con espresso riferimento all'articolo 1 ter introdotto nella legge regionale n. 3/1996 viene previsto che agli oneri finanziari, quantificati in euro 347.280,00, si provvede con le risorse già assegnate al Consiglio regionale con il bilancio di previsione 2026-2028.
2. In relazione all'articolo 3, gli oneri finanziari, quantificati, per l'anno 2026, nel limite massimo di euro 521.057,50 e a regime nel limite massimo di euro 625.269,00, sono posti a carico della Missione 01, Programma 10, dello stato di previsione del bilancio 2026-2028, mediante riduzione dello stanziamento delle somme allocate alla Missione 20, Programma 03, del bilancio regionale.

Con l'articolo 4 della presente legge viene disposta l'abrogazione dell'art. 1-ter della legge regionale 29 agosto 2000, n. 14 e dell'art. 13 della legge regionale 31 maggio 2019, n. 13.

Infine, con l'articolo 5 la legge in esame viene dichiarata urgente e, pertanto, ne viene disposta l'entrata in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Oneri finanziari:

SCHEMA DI SINTESI

| Articolo del progetto di legge | Oneri finanziari – Elementi e criteri |
|---|--|
| Articolo 1 “Inserimento dell’articolo 1 bis nella legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3” | La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale, come specificato nella relazione illustrativa allegata alla presente legge. |
| Articolo 1 “Inserimento dell’articolo 1 ter nella legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3” | Le spese per le indennità dei Sottosegretari della Giunta regionale, quantificate a regime in euro 347.280,00 sono poste a carico del bilancio del Consiglio regionale e delle risorse già assegnate dalla Giunta regionale con il bilancio di previsione 2026-2028, approvato con la legge 19 dicembre 2025, n. 50. |
| Articolo 2 “Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7” | Il presente articolo dispone che i sottosegretari alla Presidenza della Giunta Regionale possano avvalersi di strutture di diretta collaborazione, aventi esclusivi compiti di supporto tecnico e di raccordo con gli uffici di amministrazione attiva. Dall’attuazione della disposizione in esame deriva un onere finanziario a carico del bilancio regionale, quantificato a regime da un minimo di euro 434.692,64 ad un massimo di euro 625.269,00, a seconda che due |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | fra gli addetti di ciascuna delle due strutture siano dipendenti regionali o in comando da altre amministrazioni. |
| Articolo 3 “Disposizioni finanziarie” | Le disposizioni contenute all’art. 3 trovano copertura a carico della Missione 01, Programma 10, dello stato di previsione del bilancio 2026-2028, mediante riduzione dello stanziamento delle somme allocate alla Missione 20, Programma 03, del bilancio regionale. |
| Articolo 4 “Abrogazioni” | La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale. |
| Articolo 5 “Dichiarazione d'urgenza” | La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale. |

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

| Articolo del progetto legge | Spesa corrente o in conto capitale | Oneri finanziari anno 2026 a carico della Giunta Regionale | Oneri finanziari anno 2027 a carico della Giunta Regionale | Oneri finanziari anno 2028 a carico della Giunta Regionale |
|-----------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| Articolo 1 | | Euro | | |
| Articolo 2 | Spese correnti | Euro 521.057,50 | Euro 625.269,00 | Euro 625.269,00 |
| Articolo 3 | | Euro | | |
| Articolo 4 | | Euro | | |
| Articolo 5 | | Euro | | |

| Missione | Programma | Titolo | Anno 2026 | Anno 2027 | Anno 2028 | Note |
|----------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|------|
| 20 | 03 | I | -521.057,50 | -625.269,00 | -625.269,00 | |
| 01 | 10 | I | 521.057,50 | 625.269,00 | 625.269,00 | |
| | | Totale | 0 | 0 | 0 | |

Gli oneri finanziari indicati all’art. 1, con riferimento all’art. 1 ter introdotto alla legge regionale n. 3/1996, quantificati a regime in euro 347.280,00, come già specificato, trovano copertura finanziaria sul bilancio del Consiglio regionale, sulla base delle somme assegnate con il bilancio di previsione 2026-2028, approvato con la legge regionale n. 50/2025 a allocati alla Missione 01. Programma 01 del bilancio regionale.

| Indennità sottosegretari | Indennità mensile | Indennità annua | Ind.tà complessive |
|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 70% indennità di carica | 3.570,00 | 42.840,00 | 85.680,00 |
| 80% indennità di funzione | 1.600,00 | 19.200,00 | 38.400,00 |
| 100% esercizio del mandato | 6.000,00 | 72.000,00 | 144.000,00 |

| | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Altre spese e indennità | 3.300,00 | 39.600,00 | 79.200,00 |
| Totale | 14.470,00 | 173.640,00 | 347.280,00 |

Il calcolo è stato effettuato, come previsto dalla legge in esame, con riferimento agli emolumenti spettanti agli Assessori regionali pari a euro 5.100.000,00 a titolo di indennità di carica, a euro 2.000.000,00 per indennità di funzione, a euro 6.000.000,00 per spese di esercizio del mandato e a euro 3.300.000,00 per altre spese e indennità.

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della presente proposta di legge, a regime, per le strutture dei Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, sono stati quantificati dal competente Settore "Gestione Economica del Personale" da un minimo di euro 434.692,64 ad un massimo di euro 625.269,00, a seconda che due addetti, tra i quattro appartenenti a ciascuna delle due strutture previste, siano dipendenti regionali o in comando da altre amministrazioni, così come meglio specificato nelle tabelle seguenti.

| PREVISIONE DI SPESA CON INDIVIDUAZIONE COMPONENTI INTERNI DIPENDENTI REGIONALI | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|---|---|-------------------|
| COSTO PREVISTO | NUMERO STRUTTURE | UNITA' TOTALI ADDETTI | IMPORTO UNITARIO PER RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E SEGRETARIO PARTICOLARE ESTERNO EX D6 | IMPORTO UNITARIO PER DUE ADDETTI INTERNI REGIONALI STRUTTURA SOTTOSEGRETARI | TOTALE SPESA |
| SPESA PER GLI ADDETTI E RESPONSABILE AMMINISTRATIVO PER DUE SOTTOSEGRETARI | 2 | 8 | 59.177,21 | 30.478,45 | 358.622,64 |
| RIMBORSI SPESE PER COMPONENTI STRUTTURE DUE NUOVI SOTTOSEGRETARI (SPESA MEDIA) | 2 | 8 | | 18.750,00 | 37.500,00 |
| RIMBORSI SPESE PER DUE NUOVI SOTTOSEGRETARI (SPESA MEDIA) | 2 | 2 | | 19.285,00 | 38.570,00 |
| | | | TOTALE | | 434.692,64 |

| PREVISIONE DI SPESA CON UTILIZZO IN COMANDO DI COMPONENTI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI CON CCNL FUNZIONI LOCALI | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|---|--|-------------------|
| COSTO PREVISTO | NUMERO STRUTTURE | UNITA' TOTALI ADDETTI | IMPORTO UNITARIO MASSIMO PER RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E SEGRETARIO PARTICOLARE ESTERNO EX D6 | IMPORTO UNITARIO PER DUE ADDETTI IN COMANDO STRUTTURA SOTTOSEGRETARI | TOTALE SPESA |
| SPESA PER GLI ADDETTI E RESPONSABILE AMMINISTRATIVO PER DUE SOTTOSEGRETARI | 2 | 8 | 59.177,21 | 78.122,54 | 549.199,00 |
| RIMBORSI SPESE PER COMPONENTI STRUTTURE DUE NUOVI SOTTOSEGRETARI (SPESA MEDIA) | 2 | 8 | | 18.750,00 | 37.500,00 |
| RIMBORSI SPESE PER DUE NUOVI SOTTOSEGRETARI (SPESA MEDIA) | 2 | 2 | | 19.285,00 | 38.570,00 |
| | | | TOTALE | | 625.269,00 |

Tuttavia, per l'anno 2026, l'importo è stato rideterminato in euro 521.057,50, tenuto conto che gli incarichi potranno essere attribuiti per un massimo di 10 mesi.

Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni per l’attuazione della legge regionale 3 marzo 2026, n. 9 e manutenzione normativa”.

Art. 1

(Inserimento degli articoli 1-bis e 1-ter nella legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3)

1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 sono inseriti i seguenti:

“Art. 1-bis

(Disposizioni per i componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali)

1. I componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali, ai fini della nomina e per la durata della carica, devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non devono versare nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

2. Il trattamento indennitario spettante ai soggetti di cui al comma 1, con decorrenza dalla data della nomina e per la durata della carica, è quello di cui all’articolo 1, comma 1, nella misura prevista per i consiglieri nominati assessori; ad essi continua ad applicarsi la normativa in materia di trattamento di missione prevista per i consiglieri regionali.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di sospensione dalla carica e di pubblicità della situazione patrimoniale, nonché quelle afferenti all’aspettativa per l’espletamento di cariche pubbliche previste per i consiglieri regionali.

Art. 1-ter

(Disciplina dei Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale)

1. In attuazione dell'articolo 34 bis della legge statutaria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), il Presidente della Giunta regionale può nominare fino a due Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, scegliendoli anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale.

2. I sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, non appartenenti al Consiglio regionale devono essere in possesso, ai fini della nomina e per la durata della carica, dei requisiti necessari per

essere candidati al Consiglio regionale e non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

3. La durata della carica non può eccedere quella della legislatura. La nomina può essere revocata prima della scadenza.

4. I sottosegretari coadiuvano il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato, anche mediante l'attribuzione di specifici compiti. I sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, senza diritto di voto.

5. Ai sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale spettano, con decorrenza dalla data della nomina e per la durata della carica, un'indennità mensile così determinata:

- a) una quota pari al 70% dell'indennità di carica;
 - b) una quota pari all'80% dell'indennità di funzione degli assessori regionali;
 - c) le spese di esercizio del mandato;
- oltre alle altre spese e indennità previste per gli assessori, senza ulteriori rimborsi.

6. Ai sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico dei consiglieri, comprese quelle sulla pubblicità dei dati; non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.”

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. L'articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n.7 è modificato come segue:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per l'esercizio delle attività di indirizzo politico amministrativo e di verifica dei risultati, il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori regionali e i sottosegretari alla Presidenza della Giunta Regionale si avvalgono di strutture di diretta collaborazione, aventi esclusivi compiti di supporto tecnico e di raccordo con gli uffici di amministrazione attiva, in conformità agli articoli 4, 14, comma 2, e 27 del decreto legislativo 165/2001, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità

amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.”;

b) nel comma 1bis dopo la parola “assessori” sono inserite le seguenti: “e dei sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale,”;

c) nel comma 4 dopo la parola “assessori” sono inserite le seguenti: “e a tre unità per i sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale”;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. Per le esigenze connesse alle funzioni del Presidente della Giunta regionale, lo stesso può disporre l’assegnazione, anche temporanea dei soggetti assegnati alla propria struttura speciale, presso le sedi di rappresentanza della Regione Calabria.”.

Articolo 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 1 della presente legge, limitatamente all’introduzione della disciplina dei Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale (art. 1 ter della legge regionale 14 febbraio 1996, n.3), quantificati a regime in euro 347.280,00, si provvede con le risorse già assegnate al Consiglio regionale con il bilancio di previsione 2026-2028.

2. Agli oneri derivanti dall’articolo 2 della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2026 nel limite massimo di euro 521.057,50 e a regime nel limite massimo di euro 625.269,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 01, Programma 10 (U.01.10), del bilancio di previsione 2026-2028.

3. Alla copertura finanziaria delle spese indicate al comma 2 si fa fronte mediante la riduzione dello stanziamento delle somme allocate alla Missione 20, Programma 03, (U.20.03) dello stato di previsione del bilancio 2026-2028, che presenta la necessaria disponibilità.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.

Articolo 4*(Abrogazioni)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i seguenti articoli:
 - a) articolo 1-ter della legge regionale 29 agosto 2000, n. 14;
 - b) articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2019, n. 13.



Articolo 5*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

RAFFRONTO

| | |
|---|---|
| <p>Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.</p> | <p>Proposta di legge n. 58/13[^] di iniziativa dei consiglieri regionali G. Mattiani, D. Giannetta, V. Pitaro, P. Caputo, A. Brutto, recante: "Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 3 marzo 2026, n. 9 e manutenzione normativa". – Art. 2</p> |
| <p>(...)</p> | |
| <p>Art. 8 (Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale)</p> | <p>Art. 8 (Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale)</p> |
| <p>1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali, che costituiscono attuazione dei principi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avuto riguardo anche a quanto previsto dall'articolo 14 del predetto decreto legislativo 165/2001.</p> | <p>1. Per l'esercizio delle attività di indirizzo politico amministrativo e di verifica dei risultati, il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori regionali e i sottosegretari alla Presidenza della Giunta Regionale si avvalgono di strutture di diretta collaborazione, aventi esclusivi compiti di supporto tecnico e di raccordo con gli uffici di amministrazione attiva, in conformità agli articoli 4, 14, comma 2, e 27 del decreto legislativo 165/2001, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.</p> |
| <p>1-bis. Il segretario particolare, il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, del Vice Presidente, degli Assessori nonché il responsabile amministrativo dell'Ufficio di Gabinetto della Giunta regionale possono essere scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine.</p> | <p>1-bis. Il segretario particolare, il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, del Vice Presidente, degli Assessori e dei sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, nonché il responsabile amministrativo dell'Ufficio di Gabinetto della Giunta regionale possono essere scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine.</p> |
| <p>2. Il restante personale addetto alle segreterie particolari e alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto può essere scelto tra i dipendenti del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, ovvero tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale.</p> | <p><i>Identico</i></p> |
| <p>3. Il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista due unità</p> | <p><i>Identico</i></p> |

| | |
|---|---|
| <p>di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il segretario particolare, il responsabile amministrativo e per l'autista, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale. Analogamente, il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare un numero inferiore di componenti della propria struttura e in tal caso il trattamento economico complessivo relativo ai componenti non nominati concorre alla determinazione del trattamento economico mensile spettante, in deroga ai commi 3-bis e 3-ter, al segretario particolare o al responsabile amministrativo, da contenersi, comunque, nei limiti di quello previsto per i dirigenti di settore della Giunta regionale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.</p> | |
| <p>3-bis. Fino ad una specifica disciplina contrattuale, al personale disciplinato dai CCNL, assegnato alle strutture speciali, è corrisposto mensilmente, in aggiunta alla retribuzione tabellare in godimento, un trattamento economico accessorio quantificato sulla base della tabella di cui all'Allegato A), a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati e in considerazione delle funzioni assegnate.</p> | <i>Identico</i> |
| <p>3-ter. Al personale di cui al comma 1-bis è corrisposto un trattamento economico:</p> | <i>Identico</i> |
| <p>a) per il segretario particolare e il responsabile amministrativo di cui al comma 1-bis, commisurato al trattamento economico previsto per la categoria giuridica D6, maggiorato di una somma quantificata sulla base della tabella di cui all'Allegato A);</p> | <i>Identico</i> |
| <p>b) per l'autista di cui al comma 1-bis, commisurato al trattamento economico previsto per la categoria giuridica B3, maggiorato di una somma quantificata sulla base della tabella di cui all'Allegato A).</p> | <i>Identico</i> |
| <p>3-quater. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.</p> | <i>Identico</i> |
| <p>4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari senza conteggiare il responsabile amministrativo non può essere superiore a cinque unità per il Presidente, a quattro unità per il Vice Presidente ed a tre unità</p> | <p>4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari senza conteggiare il responsabile amministrativo non può essere superiore a cinque unità per il Presidente, a quattro unità per il Vice Presidente ed a tre unità</p> |

| | |
|---|---|
| <p>per gli Assessori. Le indennità di cui al comma 3-bis sono corrisposte, altresì, a un numero massimo complessivo di otto unità, in servizio presso l'autoparco regionale, con funzioni di autista, al fine di garantire, per esigenze di turnazione, gli spostamenti occorrenti al regolare svolgimento delle attività istituzionali della Regione.</p> | <p>per gli Assessori e a tre unità per i sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale. Le indennità di cui al comma 3-bis sono corrisposte, altresì, a un numero massimo complessivo di otto unità, in servizio presso l'autoparco regionale, con funzioni di autista, al fine di garantire, per esigenze di turnazione, gli spostamenti occorrenti al regolare svolgimento delle attività istituzionali della Regione.</p> |
| <p>5. [Salvo quanto precedentemente disposto per il Capo ed il Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e per il segretario particolare del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale, i pubblici dipendenti chiamati a prestare la loro opera presso l'Ufficio di Gabinetto e le segreterie particolari conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi comprese eventuali indennità]. <small>Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera g), L.R. 14 dicembre 2022, n. 43, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).</small></p> |  |
| <p>6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è designato dai titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio ed è assegnato alle medesime con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Il personale di cui al presente comma cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei titolari designanti.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p> |
| <p>7. L'organizzazione del lavoro dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è stabilita dai titolari delle strutture da cui dipendono, nel rispetto quantitativo dell'orario di servizio previsto per il restante personale.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p> |
| | <p>7-bis. Per le esigenze connesse alle funzioni del Presidente della Giunta regionale, lo stesso può disporre l'assegnazione, anche temporanea dei soggetti assegnati alla propria struttura speciale, presso le sedi di rappresentanza della Regione Calabria.</p> |
| <p>8. I componenti delle Strutture speciali provenienti da altra Pubblica Amministrazione ovvero estranei ad essa, sono equiparati ai dipendenti regionali ai fini del trattamento di missione.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p> |
| <p>9. [La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto ed alle Segreterie particolari].</p> |  |

| | |
|--|-----------------|
| <p>Alinea così modificato dall'art. 4, comma 2, L.R. 1° marzo 2022, n. 1 e dall'art. 2, comma 1, lettera i), L.R. 14 dicembre 2022, n. 43, a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).</p> | |
| <p>10. Alle strutture speciali, nonché alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto di cui all'art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale | <i>Identico</i> |
| (...) | |

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023 , n. 44

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

(23G00054)

Vigente al : 17-3-2026

Capo I

Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche
amministrazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, nonché il potenziamento e la riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento.».

2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.

Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. (2) (3)

((7))

3. Le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto sono autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le unità di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica nonché di ingegneria idraulica e ambientale in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3-bis. In coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della dotazione organica vigente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero dell'università e della ricerca - codice concorso 01, per il reclutamento di ottantacinque unità da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nei limiti dei posti messi a concorso e delle originarie coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e 941, della citata legge n. 178 del 2020 e al citato articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021. La procedura di scorrimento di cui al primo periodo può essere avviata, con determinazione adottata dall'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dello svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un numero di candidati idonei alla successiva fase della procedura concorsuale pari almeno al numero dei posti messi a concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di cui al presente comma si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell'allegato 2:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b) il Ministero dell'interno può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di

reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento.

b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità;

b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 AGOSTO 2023, N. 105.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica dei soggetti in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale che, alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico, specialistico e operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.

6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, così come determinate nella tabella A dell'allegato 1 e nella tabella B dell'allegato 2, i bandi di concorso per il personale non dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso l'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero.

7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 19» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 23».

8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politiche sociali e previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del

Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;

b) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero;

c) amministrazione generale del Ministero: gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno finanziario; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale; affari generali e attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno e reclutamento del personale; formazione del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; gestione della banca dati del personale, del ruolo e del sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; gestione delle spese e degli acquisti e conduzione dei sistemi informatici di interesse comune.»;

b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il

numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a dodici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».

c) all'articolo 54-quater, le parole: «è pari a 5» sono sostituite dalle seguenti: «è pari a 7».

9. All'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto-legge n. 44 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001».

9-bis. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è sostituito dal seguente:

"4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei".

10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,

n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, l'Agenzia può riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia";

b) all'articolo 17, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di cinquanta unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo periodo può essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia.

Al personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma 8, lettera b), già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del

regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del presente comma è computato nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 4".

11. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera c), dopo le parole: «e dell'amministrazione penitenziaria» sono inserite le seguenti: «nonché dei titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,»;

b) al comma 7-bis, le parole: «del Ministro competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità politica competente».

11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni.

12. Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di 15 unità di personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di provenienza con oneri a carico delle medesime. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, la parola: "dalla" è sostituita dalle seguenti: "da un ufficio dirigenziale di livello non generale tra quelli della";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "il dirigente di livello generale della Direzione generale" sono sostituite dalle seguenti: "un dirigente di livello non generale della Direzione generale".

12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12-quater. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: "di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di trentasei mesi".

12-quinquies. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo-contabile, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024";

b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101".

12-sexies. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli incarichi di presidente

della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.

13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa:

a) per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di euro 5.768.260 per l'anno 2023 e di euro 8.652.390 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 822.718 per l'anno 2023 e di euro 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

b) per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di euro 937.362 per l'anno 2024 e di euro 3.749.446 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 674.945 per l'anno 2024 e di euro 37.495 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento;

c) per il Ministero dell'interno, di euro 8.724.863 per l'anno 2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.308.730 per l'anno 2023 e di euro 130.873 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per l'anno 2023 e di euro 263.503 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 26.351 per l'anno 2023 e di euro 2.636 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

e) per il Ministero dell'economia e delle finanze, di euro 1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 470.384 per l'anno 2023 e di euro 17.039 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

f) per il Ministero delle imprese e del made in Italy, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per l'anno 2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno 2027 per le spese di funzionamento;

g) per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di euro 3.558.216 per l'anno 2023 e di euro 5.337.323 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo

indeterminato e di euro 833.733 per l'anno 2023 e di euro 53.374 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

h) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro 1.042.226 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 59.024 per l'anno 2023 e di euro 5.903 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

i) per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di euro 2.126.117 per l'anno 2023 e di euro 3.189.175 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 818.918 per l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

l) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di euro 1.450.708 per l'anno 2023 e di euro 2.176.061 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, e di euro 225.000 per l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

m) per il Ministero dell'università e della ricerca, di euro 561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 84.179 per l'anno 2023 e di euro 8.418 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

n) per il Ministero della cultura, di euro 1.489.936 per l'anno 2023 e di euro 2.234.904 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023 e di euro 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

o) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per l'anno 2023 e di euro 431.235 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 21.562 per l'anno 2023 e di euro 4.313 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento;

p) per il Ministero del turismo, di euro 4.741.284 per l'anno 2023 e di euro 7.111.925 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.021.001 per l'anno 2023 e di euro 64.101 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro 2.781.565 per l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023 e di euro 41.724 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

r) per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di euro 476.477 per l'anno 2023 e di euro 714.715 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato;

s) per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di euro 3.522.969 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato.

14. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 13, pari a 43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno 2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno 2025, 58.757.301 euro per l'anno 2026 e 58.062.980 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023 e 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per l'anno 2023 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024 e 37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

- 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023 e 130.873 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno 2023 e 5.903 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno 2023 e 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 84.179 euro per l'anno 2023 e 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e 2.636 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e 22.350 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e 4.313 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e 64.101 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'Agenzia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130";

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "ed eventuali altri Ministeri" sono inserite le seguenti: ", agenzie ed enti";

c) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA".

14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: "dello sviluppo economico," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA),";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "e della salute," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'ANSFISA,";

3) al terzo periodo, le parole da: "per le merci assimilabili" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinati dall'ANSFISA";

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "della tutela del territorio e del mare," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'ANSFISA,»;

c) al comma 7, alinea, dopo le parole: "del territorio e del mare," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'ANSFISA,";

d) al comma 12, le parole: "Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2 e 1.4.3 del RID" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA".

14-quater. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35".

14-quinquies. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-quater nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-sexies. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è inserito il seguente:

"7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei

limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi".

14-septies. Nell'ambito della revisione della disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato, possono essere individuate, con riferimento alla quota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di persone con disabilità per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 28 giugno 2023, n. 79 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023 ivi indicato per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è applicato anche al termine previsto al comma 3, del medesimo articolo 1, del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e relativo alle medesime unità di missione".

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 22 giugno 2023, n. 75 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023 ivi indicato per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge

24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è applicato anche al termine previsto al comma 3 del medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, e relativo alle medesime unità di missione".

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 29 settembre 2023, n. 132 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'Avvocatura dello Stato".

Art. 1-bis

((Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale.))

((

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma";

2) al comma 5-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo";

b) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

"Art. 35.1 (Concorsi su base territoriale). - 1. I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale.

2. L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei";

c) all'articolo 35-quater, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta";

d) all'articolo 52, comma 1-bis, quinto periodo, le parole: "dall'amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "dalle amministrazioni".

)

Art. 1-ter

(((Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame).))

((

1. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma";

b) al comma 14, dopo le parole: "concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego" sono inserite le seguenti: "presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001".

))

Art. 1-quater

(((Disposizioni urgenti per l'attuazione del Grande Progetto Pompei).))

((

1. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è inserito il seguente: "Per lo svolgimento delle sue funzioni, il direttore generale di progetto è coadiuvato dal vice direttore generale vicario di cui al comma 1, al quale il direttore generale di progetto può altresì delegare una o più funzioni amministrative e contabili".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-ter:

1) al primo periodo, le parole da: "assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei" fino a: "articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91" sono sostituite dalle seguenti: "proseguire nell'azione di rilancio economico-sociale e di riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito UNESCO 'Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, lo svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91";

2) al primo periodo, dopo le parole: "struttura di supporto" sono inserite le seguenti: "al direttore generale di progetto";

3) al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026";

4) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dal 2024 al 2026";

5) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei";

6) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il direttore generale di progetto assume la denominazione di 'direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi e svolge altresì funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44";

b) al comma 5-quater, le parole: "per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e dal 2024 al 2026"))

Art. 2

Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione

1. All'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

«8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica

amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.».

2. Sono abrogati:

- a) il comma 3-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- b) l'articolo 4 **((del regolamento di cui al decreto))** del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105.

Art. 3

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali

1. Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo.

Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale. Le regioni **((...))** possono assegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo **((e personale proveniente da società a partecipazione pubblica))**, applicando gli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti. **((Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi))**.

1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al comma 5 quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali, purché la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziare in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica".

2. Le risorse relative all'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di spesa di cui all'Allegato 1».

All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma".

3-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza migratoria che sta interessando il territorio

nazionale, con particolare riferimento alla regione Calabria, e di realizzare gli interventi occorrenti e le iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni di accoglienza, anche con l'obiettivo di incentivare processi volti a determinare condizioni di utile integrazione nel territorio, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio regionale interessate sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3-quinquies a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, previo superamento di una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti. Allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-ter. Gli inquadramenti di cui al comma 3-bis possono essere finalizzati altresì all'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e degli adempimenti connessi nonché di interventi e iniziative per fronteggiare il dissesto idrogeologico, con riferimento al personale che ha acquisito l'esperienza lavorativa adeguata e la competenza necessaria allo svolgimento delle attività relative ai predetti progetti, interventi e iniziative.

3-ter.1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio della regione Calabria sono altresì autorizzati, a valere sulle risorse di cui al comma 3-quinquies del presente articolo, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale

rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

3-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dai commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1 del presente articolo.

3-quater.1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche avvalendosi delle procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dei tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti ai disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché dei soggetti destinatari degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualità di lavoratori sovranumerari, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse stanziare ai sensi del comma 3-quinquies del presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-quinquies. Per la copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio regionale per le assunzioni previste dai commi 3-bis, 3-ter, 3-ter.1 e 3-quater.1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra le amministrazioni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine le amministrazioni interessate comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 settembre 2026, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi 3-bis, 3-ter, 3-ter.1 e 3-quater.1, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Le amministrazioni beneficiarie sono tenute a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse non utilizzate di cui al presente comma sono riassegnate, per gli anni 2024, 2025 e 2026, alla regione Calabria per essere destinate alle stesse finalità e ai medesimi soggetti di cui al comma 3.ter.1. La regione Calabria è autorizzata a incrementare le risorse di cui al presente comma con risorse proprie, a carico della finanza regionale.

4. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità ai sensi del suddetto comma 28, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.

5. Le regioni, le province, i comuni (**(, le unioni di comuni)**) e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso

l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. (14)

5-bis. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i regolamenti degli enti di cui al comma 5, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad esigenze di specificità territoriale.

5-ter. Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, possono prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. I bandi di concorso di cui al presente comma prevedono lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo, comunque assicurando il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni.

6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

6-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: "5.000" è sostituita dalla seguente: "15.000".

6-ter. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni".

6-quater. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei">.

6-quinquies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per gli anni 2023-2026, può computare, per ciascun anno, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nel medesimo anno, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che danno luogo al relativo turn over.

6-sexies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po può procedere ad assunzioni attingendo agli elenchi di idonei all'assunzione di personale, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 1 giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dal D.L. 7 maggio 2025, n. 65, ha disposto (con l'art. 20-septies, comma 8-quinquies) che "Per il personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter, assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2028 e la relativa procedura, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 5, può essere attivata anche dall'ente presso il quale il soggetto ha prestato servizio, se ricorrono gli ulteriori presupposti previsti".

Art. 3-bis

(((Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in materia di assunzione di personale presso enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016).))

((

1. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre al computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68".

))

Art. 3-ter

(Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione)

1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le procedure per il reclutamento, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione post lauream e delle eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti messi a concorso, nonché una prova orale in cui è valutato il possesso delle competenze di cui all'articolo 35-quater, comma 1, lettera a), secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età. Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis, **((le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,))** una ulteriore **((quota del 15 per cento))** può essere destinata al reclutamento di soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate **((o))** del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, **((oppure))** dei diplomi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ove strettamente conferenti ai profili tecnici banditi. Alla scadenza dei contratti di cui al presente articolo, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ivi **((compreso))** quello relativo al possesso del titolo di studio, e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate. Per agevolare il percorso di formazione del personale reclutato ai sensi del quarto

periodo, le medesime amministrazioni e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio **((dei ministri provvedono alla stipulazione))** di un protocollo d'intesa per l'applicazione del progetto denominato "PA 110 e lode" nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia per l'individuazione, attraverso le modalità di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, di studenti di età inferiore a 24 anni, **((che siano iscritti almeno al terzo anno del corso di studi e che siano in regola con il conseguimento dei crediti formativi universitari))**, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti altresì i contenuti omogenei delle convenzioni. **((I requisiti per l'ammissione alle procedure selettive devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura medesima. Possono essere assunti in servizio anche i candidati vincitori che alla data dell'assunzione abbiano conseguito la laurea o abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età.))**

3. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è inquadrato nell'area dei funzionari. Alla scadenza dei contratti di cui ai predetti commi, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate ai sensi dei medesimi commi 1 e 2.

4. I bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego possono prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

4-bis. Per **((le regioni,))** i comuni, le unioni di comuni, le province **((, le città metropolitane e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura))**, le percentuali di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate rispettivamente al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili e, comunque, per almeno una unità. Fermo restando il rispetto dei principi generali di reclutamento del personale stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni previste dal presente articolo, non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 34, comma 6, e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Alle assunzioni di cui al presente comma si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti dei trattamenti economici accessori del personale **((dall'ultimo periodo del comma 1,))** dall'ultimo periodo del comma 1-bis e dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 4

Scuola nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi

1. All'articolo 250 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola: «lavoro» è sostituita dalla seguente: « tirocinio »;

2) dopo le parole: «presso le amministrazioni di destinazione;» sono aggiunte le seguenti: «al fine di ampliare i contenuti di tale fase, la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica sottoscrivono con le suddette amministrazioni specifici protocolli di intesa volti a regolamentare la formazione specialistica, assicurando pluralità di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando o presso altre amministrazioni, italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private;»;

b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2. ((Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica)), ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 30 settembre 2023, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, al fine di **((renderle))** coerenti con le misure introdotte dal presente articolo.

Art. 5

Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito

1. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito, al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 420:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:

a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva, nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

a) laurea magistrale;

b) laurea specialistica;

c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;

d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.»;

3) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

b) le prove e i programmi concorsuali, nonché i titoli valutabili;

c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

d) la valutazione della eventuale preselezione;

e) la valutazione delle prove e dei titoli;

f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;

g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430.

7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.»;

b) all'articolo 421, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da:

a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di

prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti;

b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito;

c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 21 GIUGNO 2023, N. 74;

1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso»;

c) all'articolo 422, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:

a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;

b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;

c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli.»;

d) all'articolo 423:

1) al comma 1, le parole: «direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente generale»;

2) al comma 2, le parole: «, nel limite dei posti messi a concorso» sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «2020/2021 e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023».

3. All'articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e 2021/2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2022/2023».

4. Dall'attuazione dei commi 2 e 3, per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009. Qualora, sulla base degli esiti della rilevazione del Ministero dell'istruzione e del merito su ciascun ufficio scolastico regionale, emergano nuovi o maggiori oneri anche per gli anni scolastici

2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, alla copertura degli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione, nell'ordine, dei risparmi accertati ai sensi del secondo periodo del comma 558 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.

6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 5, salvo quanto previsto dal comma 12.

7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

9. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

10. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato

ai sensi dei commi 5 e 6 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

11. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 5, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi, nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 5, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8.

12. Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al medesimo comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

13. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

15. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

16. Fermo restando quanto previsto dal comma 17, ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, per l'anno scolastico 2023/2024, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5.

17. I soggetti di cui al comma 13 sono assegnatari dei posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella provincia della graduatoria di appartenenza nell'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5. Ai soggetti di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12.

18. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

18-bis. ((L'efficacia della disposizione)) di cui al comma 18 **((, primo periodo,))** è prorogata per il triennio 2026-2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione **((del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.))**

19. Al comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «dell'abilitazione all'insegnamento e» sono soppresse.

20. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".

20-bis. All'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/ 2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.

1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, terzo periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione".

20-ter. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di

dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, a condizione che abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico.

21. All'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative» sono sostituite dalle seguenti: «l'attuazione delle riforme e degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi», le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono soppresse e le parole: «materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «attività coinvolte nell'attuazione degli interventi del PNRR»;

b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Il contingente di cui al terzo periodo è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167.»;

c) al quarto periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al terzo periodo possono essere utilizzate, altresì, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1.».

21-bis. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo e il terzo periodo

sono sostituiti dal seguente: "A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di centocinquanta unità di personale, presso: a) enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; in tali casi possono concorrere alle assegnazioni i docenti e i dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell'articolo 105 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; b) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, attività nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica".

21-ter. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023";

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate altresì per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy".

Art. 6

Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il biennio 2023-2024 può riservare il 50 per cento dei posti del concorso per titoli ed esami per l'assunzione di personale a tempo indeterminato appartenenti all'area degli assistenti, di cui alla tabella B dell'allegato 2

((annesso al presente decreto,)) a impiegati a contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che hanno compiuto senza demerito almeno tre anni di servizio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 160, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto.

((1-bis. È autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2023 e di euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 1 milione per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale))

2. L'incremento di 100 unità di personale della seconda area funzionale nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, disposto dall'articolo 1, comma 714, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica a decorrere dal 1° giugno 2023. A decorrere dal 1° ottobre 2024, nella quarta colonna della tabella 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come rideterminata dall'articolo 1, comma 714, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le cifre: «1.911», «3.823» e «5.133» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2.011», «3.923» e «5.233». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari ad euro 1.250.206 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 263, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento

sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali» sono soppresse.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34 le parole da: «La destinazione» a «con l'estero.» sono soppresse;

b) all'articolo 179, comma 3, dopo le parole: «i tre mezzi» sono inserite le seguenti: «o, in casi eccezionali stabiliti dal consiglio di amministrazione, i cinque mezzi».

5. È autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro **((annui a decorrere dall'anno))** 2024 per l'incremento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri inviati negli uffici all'estero, ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici medesimi e del relativo personale in servizio. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 3,4 milioni per l'anno 2023 ed euro 5,2 milioni **((annui a decorrere dall'anno))** 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

((

5-bis. È autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento delle iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5-ter. Il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, le modifiche necessarie ad incrementare il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di dieci unità, nonché a sopprimere il primo periodo del comma 8-bis dell'articolo 5 del medesimo decreto. Gli uffici istituiti ai sensi del periodo precedente sono assegnati esclusivamente a personale della carriera diplomatica in servizio))

Art. 7

Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa

1. All'articolo 20 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le unità di personale di cui al comma 2 sono incrementate fino a un massimo di sei unità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma **((,))** nel limite di spesa pari a euro 180.760 per il 2023 e a euro 271.140 **((annui a decorrere dal))** 2024, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.».

2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera e), le parole: «due uffici centrali» sono sostituite dalle seguenti: «tre uffici centrali»;

1.2) alla lettera g), le parole: «Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;

2) al comma 2, dopo le parole: «l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del **((libro))** secondo, dal capo II del **((titolo))** III

del **((libro))** terzo e dal regolamento»;

b) all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: «Commissario generale per le onoranze ai caduti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

c) all'articolo 254, le parole: «Commissariato generale per le onoranze ai Caduti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;

d) all'articolo 266:

1) al comma 1, le parole: «Commissario generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario» è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

2) al comma 2, le parole: «del Commissariato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio» e la parola «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

3) al comma 3, la parola: «Commissario» è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

4) al comma 4, le parole: «il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario» è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

e) all'articolo 267:

1) la parola: «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

2) al comma 5, le parole: «del Commissariato generale per le onoranze ai caduti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;

f) agli articoli 268, 269, 271, 272, 273 e 276, la parola: «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

g) all'articolo 567:

1) al comma 1, le parole: «al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;

2) al comma 2, le parole: «Commissario generale» sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

h) all'articolo 689:

1) al comma 1, dopo le parole: «lingue estere» sono inserite le seguenti: «ovvero, in aggiunta o in

alternativa, all'esame delle materie di interesse professionale»;

2) al comma 2:

2.1) le parole: «prove di lingua estera» sono sostituite dalle seguenti: «prove di cui al comma 1»;

2.2) dopo le parole: «insegnante della lingua estera» sono inserite le seguenti: «o della materia di interesse professionale»;

2.3) dopo le parole: «della lingua» sono inserite le seguenti: «o della materia»;

3) al comma 3, dopo la parola: «assegna» sono inserite le seguenti: «per ciascuna prova facoltativa»;

i) all'articolo 2247-bis, comma 2, lettera a), le parole: «dal generale di divisione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano».

3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e per l'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare nonché a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale così come indicato **((dalla tabella))** A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2 **((annessi al presente decreto))**.

4. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale di cui al comma 3, si provvede, a compensazione, mediante la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero della difesa e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Il Ministero della difesa, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno per le medesime categorie, è autorizzato a bandire concorsi straordinari per il reclutamento, nell'anno 2023, di ufficiali medici e sottufficiali infermieri dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, nelle misure di seguito stabilite:

a) n. 16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e dell'articolo 664 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) n. 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 682, comma 5-bis, dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010.

6. I posti a concorso, di cui al comma 5, lettere a) e b), sono ripartiti tra le Forze armate e l'Arma dei carabinieri con decreto del Ministro della difesa.

7. Nei concorsi straordinari di cui al comma 5, nell'ambito della categoria e della Forza armata di appartenenza, è assicurata una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore degli ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati in servizio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. Non si applicano i limiti di età previsti dagli articoli 652, comma 1, 664, comma 1, lettera a), e 682, comma 5-bis, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Art. 7-bis

((Disposizioni in materia di funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di personale ispettivo con compiti di polizia ambientale).))

((

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 161, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'Arma dei carabinieri esercita altresì le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fermi restando gli specifici

compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato";

b) all'articolo 161, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri";

c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

"Art. 161-bis (Personale ispettivo con compiti di polizia ambientale) - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:

a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia ambientale;

b) i requisiti che il predetto personale deve possedere nonché le relative attività di formazione e aggiornamento".

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

)

Art. 7-ter

(((Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa).))

((

1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad incrementare di venti unità di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale è corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 177.840 per l'anno 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 177.840 per l'anno 2023 e a euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio))

Art. 8

Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale

1. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 13-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente:

«13-sexies. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 3, nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola **((della Maddalena))**, il Commissario straordinario può nominare un sub-commissario,

responsabile di uno o più interventi. La remunerazione del sub-commissario **((, il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,))** è pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 9

Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca

1. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51-ter, comma 1, dopo le parole: «finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica e artistica;» sono inserite le seguenti: «supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché alle attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009; promozione del coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonché valutazione dei progetti di ricerca;»;

b) all'articolo 51-quater, le parole: «pari a sei» sono sostituite dalle seguenti: «pari a otto».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) l'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato;

b) all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il primo periodo è soppresso;

c) all'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, i commi 1, 2 e 6 sono abrogati;

d) all'articolo 28 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2-bis, la lettera b) è **((abrogata))**;

2) al comma 2-ter, gli ultimi due periodi sono soppressi.

((

2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza".

2-ter. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento alle attività di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati o enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214))

3. All'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-bis. Le università possono altresì istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte **((assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta))** a puntuale

rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione della quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione al primo periodo, entro il limite massimo, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca, del 30 per cento del trattamento economico individuale, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse di cui al primo periodo, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività.».

((3-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la missione 4, "Istruzione e Ricerca" - componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" e di favorire l'apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca nonché il rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025 le università statali e non statali direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o nella realizzazione o nell'ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione possono procedere, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica))

4. All'articolo 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Il trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e **((dirigenti di ricerca nonché))** di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti può essere integrato anche con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte **((assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta))** a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione dei compensi aggiuntivi in applicazione del primo periodo, per il solo periodo di

realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle relative risorse, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità, oggettività. I compensi aggiuntivi di cui al primo periodo non possono comunque essere superiori al 30 per cento del trattamento economico fondamentale individuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca.».

((4-bis. In relazione alle accresciute attività, anche connesse all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2023 il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a rideterminare la dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, in misura pari a 1,25 milioni di euro annui. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 597.040,18 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio))

Art. 10

Disposizioni in materia di attività ad alto contenuto specialistico

1. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2023, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata **((,))** per l'anno 2023, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli

oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy, addetto alle relative attività.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 270.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma **(("Fondi di riserva e speciali"))** della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 11

Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento.

1. Nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il servizio di pubblica utilità «1500», affidato in outsourcing, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 645, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020, è garantito dal Ministero della salute secondo le medesime modalità, ove compatibili, in regime di contabilità ordinaria.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.911.400 per l'anno 2023, si provvede, quanto a euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito **((del programma «Fondi))** di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy; quanto ad euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 1.911.400 euro,

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 12

Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico

1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire l'incarico, è corrisposto un compenso determinato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e comunque nel limite di 238.380 euro. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o in altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza.

All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. L'inviato di cui al comma 1, anche se estraneo alla pubblica amministrazione, svolge l'incarico a tempo pieno. La durata dell'incarico è fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la possibilità di revoca anticipata da parte dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari esteri e della cooperazione internazionale per cessazione del rapporto fiduciario o di dimissioni dell'inviato.».

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è autorizzata, per la corresponsione del compenso, la spesa di 238.380 euro per ciascuno degli anni **((dal 2023 al 2027))**. Per ciascuno **((degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027))** è autorizzata, altresì, la spesa di 110.000 euro per gli oneri di missione. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 238.380 euro per l'anno 2023 e a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 13

((Avvalimento di personale dell'ENEA e dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)) per attività di interesse comune

1. All'articolo 17-septies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di rafforzare le attività volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica si avvale **((di personale))** dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino a un contingente massimo **((, per ciascun ente,))** di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

b) al secondo periodo, le parole: «della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e della sicurezza energetica» e le parole: «entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021» sono soppresse.

((1-bis. Al fine di meglio coadiuvare l'attività dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel suo ruolo di soggetto attuatore in relazione al rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mediante la composizione qualificata dell'organo di revisione amministrativo-contabile che garantisca la presenza di un esponente della magistratura contabile e di un diretto rappresentante del Ministero vigilante, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo, dopo le parole: "componenti effettivi" sono inserite le seguenti: "e un supplente" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un componente effettivo, con funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati contabili; sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un ulteriore componente effettivo, collocato fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario presso il medesimo Ministero, e un componente supplente". Il decreto ministeriale di nomina del nuovo collegio dei revisori dell'ISPRA, in sostituzione di quello attualmente in carica, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))

Art. 14

Istituzione e riorganizzazione di Unità di missione finalizzate al potenziamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali

1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui **((al comma 1 del presente articolo nonché))** per le finalità di cui all'articolo 25 è istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la struttura denominata Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale. L'Unità di missione è coordinata dal dirigente di livello generale già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di cui all'articolo 25, comma 2. L'Unità di missione è composta dal personale di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»;

b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. L'Unità di missione di cui al comma 1-bis svolge la propria attività anche con il supporto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.».

2. I due dirigenti di livello non generale di cui al comma 1, lettera a), assegnati all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, sono indicati nella tabella A dell'allegato 1 **((annesso al presente decreto))**.

((

2-bis. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del made in Italy sono incrementate di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy))

3. Fino al 31 dicembre 2026 è istituita, presso la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del Ministero della salute, una struttura di missione di livello dirigenziale non generale, denominata Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale.

All'Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e due unità di personale non dirigenziale inquadrato nella terza area funzionale appartenenti ai ruoli del Ministero della salute, così come indicate nella **((tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto))**. **((L'Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e, ferme restando le competenze di questi, coordina le attività di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia))**.

4. All'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: «è autorizzato, per l'anno 2021,» fino a «da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato, per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici, anche su base regionale, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 20 medici, 10 veterinari, 2 chimici e 1 farmacista, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «di 7 unità dirigenziali non generali» sono aggiunte le seguenti: «, di 22 unità di dirigenti sanitari».

((4-bis. Il Ministero della salute, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n.

138, di venti unità. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per l'anno 2023 e a euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Al di fuori del contingente di personale di cui al primo periodo, possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione fino a dieci esperti e consulenti, che svolgono la loro attività a titolo gratuito))

5. Al fine di rafforzare le capacità di supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) può istituire, fino al 31 dicembre 2026, nell'ambito della propria organizzazione, un'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale. Per l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale è autorizzata la spesa di euro 107.317 per l'anno 2023 e di euro 214.634 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. L'ISPRA conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6-
quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente sulla base della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia di cui alla tabella 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013. In ogni caso, la durata degli incarichi di cui al primo periodo non può superare il 31 dicembre 2026.

((

6-bis. Alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito anche lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, secondo le procedure previste dal medesimo articolo e in stretto

raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dall'evento sportivo. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, la composizione della Struttura di cui al primo periodo, che assume la denominazione di "Struttura per la prevenzione antimafia", e sono individuate le aliquote di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui la stessa può avvalersi, nel limite massimo complessivo di 80 unità di livello non dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio a carico del Ministero dell'interno. Il personale di cui al secondo periodo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 si applicano altresì le procedure e le modalità di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle relative opere, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 39, comma 9, del citato codice individua, attraverso l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 30, comma 3, del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, anche le misure per accelerare le procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono, nonché l'ambito delle attività esenti. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 165.000 per l'anno 2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6-ter. All'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del citato decreto legislativo n. 159 del 2011";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

6-bis. Il direttore della Struttura di cui al comma 1, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, esercita le funzioni e i compiti attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo 94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avvalendosi, d'intesa con il prefetto territorialmente competente, del gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo della sede legale o di residenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla scadenza del termine di durata delle misure prescritte ai sensi del citato articolo 94-bis, il direttore della Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria e procede all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui comma 6";

c) al comma 8, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) le eventuali misure amministrative di prevenzione collaborativa prescritte in caso di agevolazione occasionale"))

Art. 15

Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria

1. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:

a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3 annesso al presente decreto;

b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 4 annesso al presente decreto;

c) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 5 annesso al presente decreto;

d) secondo le modifiche delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c), è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2023, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Alle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica, come modificata dal comma 1, lettera a).

3. «Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al comma 2, le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 2.

4. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, la Polizia di Stato è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 302 unità come di seguito indicato:

a) non prima del 1° settembre 2023, n. 17 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario;

b) non prima del 1° settembre 2023, n. 8 unità nella carriera dei funzionari tecnici di polizia, qualifica di commissario tecnico, di cui n. 3 unità del ruolo ingegneri, n. 3 unità del ruolo fisici e n. 2 unità del ruolo psicologi;

c) non prima del 1° settembre 2023, n. 18 unità nel ruolo degli ispettori tecnici;

d) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli ispettori che espletano funzioni di

polizia;

e) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

f) non prima del 1° settembre 2025, n. 9 unità nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;

g) non prima del 1° settembre 2026, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

h) non prima del 1° settembre 2027, n. 70 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

i) non prima del 1° settembre 2028, n. 30 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia.

4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dall'anno 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 16 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 20 maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023, pari a euro 8.634.295 per l'anno 2024, pari a euro 9.883.009 per l'anno 2025, pari a euro 13.518.079 per l'anno 2026, pari a euro 16.365.856 per l'anno 2027, pari a euro 21.198.963 per l'anno 2028, pari a euro 22.685.985 per l'anno 2029, pari a euro 22.570.141 per l'anno 2030, pari a euro 22.888.951 per l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per l'anno 2032, pari a euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a euro 24.010.181 per l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per l'anno 2035, pari a euro 24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per l'anno 2037 e pari a euro 24.472.253 annui a decorrere dall'anno 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.

6. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 5, pari a euro 175.247 per l'anno 2023, pari a euro 141.534 per l'anno 2024, pari a euro 562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040 per l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno 2027, pari a euro 783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per l'anno 2029, pari a euro 593.400 per l'anno 2030, pari a euro 771.900 per l'anno 2031, pari a euro 668.400 per l'anno 2032, pari a euro 593.400 per l'anno 2033, pari a euro 771.900 per l'anno 2034, pari a euro 668.400 per l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a euro 771.900 per l'anno 2037 e pari a euro 668.400 annui a decorrere dall'anno 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.

7. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 800:

1) al comma 2, le parole: «30.956 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.975 unità»;

2) al comma 4, le parole: «60.653 unità» sono sostituite dalle seguenti: «60.959 unità»;

b) all'articolo 829, comma 1:

1) all'alea, le parole: «94 unità» sono sostituite dalle seguenti: «124 unità»;

2) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) ispettori: 103»;

3) dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: «b-ter) appuntati e carabinieri: 3». **((10))**

8. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità come di seguito indicato:

a) non prima del 1° settembre 2023, n. 16 unità nella categoria ufficiali, ruolo tecnico;

b) non prima del 1° settembre 2023, n. 27 unità nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute;

c) non prima del 1° settembre 2023, n. 3 unità nel ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute;

d) non prima del 1° settembre 2023, n. 19 unità nel ruolo ispettori;

e) non prima del 1° settembre 2023, n. 306 unità nel ruolo appuntati e carabinieri. **((10))**

9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8, pari a euro 2.811.991 per

l'anno 2023, pari a euro 15.065.177 per l'anno 2024, pari a euro 16.709.104 per l'anno 2025, pari a euro 17.221.404 per l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per l'anno 2027, pari a euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per l'anno 2032 e pari a euro 18.642.097 annui a decorrere dall'anno 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22. **((10))**

10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 8, pari a euro 828.567 per l'anno 2023 e a euro 259.700 annui a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22.

((10))

11. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza:

a) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.894 unità.»;

b) al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato di 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

12. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 289 unità come di seguito indicato:

a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanziari;**((10))**

b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanziari;

c) non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unità nel ruolo appuntati e finanziari;

d) non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unità nel ruolo appuntati e finanziari.

13. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 760.404 per l'anno 2023, pari a euro 3.070.518 per l'anno 2024, pari a euro 5.893.657 per l'anno 2025, pari a euro 9.688.624 per l'anno 2026, pari a euro 12.294.026 per l'anno 2027, pari a euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a euro 12.955.416 per l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per l'anno 2030, pari a euro

14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro 14.325.962 per l'anno 2032, pari a euro 14.254.072 per l'anno 2033, pari a euro 14.130.833 per l'anno 2034, pari a euro 13.963.153 per l'anno 2035, pari a euro 13.762.422 per l'anno 2036 e pari a euro 13.678.395 annui a decorrere dall'anno 2037, si fa fronte ai sensi del comma 22.

14. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 132.459 per l'anno 2023, pari a euro 170.959 per l'anno 2024, pari a euro 291.342 per l'anno 2025, pari a euro 356.050 per l'anno 2026 e pari a euro 202.300 annui a decorrere dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.

15. Per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il capo II, è inserito il seguente:

«Capo II-bis.

Carriera dei medici del corpo di polizia penitenziaria

Art. 19-bis (Carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria) - 1. La carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:

a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;

b) medico principale;

c) medico capo;

d) medico superiore;

e) primo dirigente medico;

f) dirigente superiore medico.

2. La dotazione organica è fissata nella tabella D-bis allegata al presente decreto.

3. Il trattamento economico del personale della carriera dei medici è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella D-ter di equiparazione allegata al presente decreto.

4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze

di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute.

Art. 19-ter (Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria) - 1. I medici del Corpo di polizia penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:

- a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
- b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della polizia penitenziaria;
- c) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- d) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;
- e) ferme restando le disposizioni dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;
- f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria;
- g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia penitenziaria, attività didattiche nel settore di competenza.

2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.

3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.

4. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.»;

b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D-bis e D-ter di cui agli allegati 6 e 7 annessi al presente decreto.

16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15, capoverso articolo 19-ter, comma 4, pari a euro 178.000 per l'anno 2023 e pari a euro 288.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22. Per la copertura della dotazione organica del ruolo dei medici del Corpo della polizia penitenziaria, come rideterminata ai sensi delle lettere a) e b) del comma 15, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente, come di seguito indicato:

a) non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unità nella qualifica di medico;

b) non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unità nella qualifica di medico;

c) non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unità nella qualifica di medico;

d) non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unità nella qualifica di medico.

17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 245.797 per l'anno 2023, pari a euro 3.201.388 per l'anno 2024, pari a euro 3.381.262 per l'anno 2025, pari a euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari a euro 5.485.630 per l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2030, pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031, pari a euro 6.266.675 per l'anno 2032, pari a euro 6.272.727 per l'anno 2033, pari a euro 6.339.297 per l'anno 2034, pari a euro 6.446.629 per l'anno 2035, pari a euro 7.706.292 per l'anno 2036, pari a euro 7.769.140 per l'anno 2037, pari a euro 7.839.726 per l'anno 2038, pari a euro 7.692.902 per l'anno 2039, pari a euro 7.968.337 per l'anno 2040, pari a euro 8.583.900 per l'anno 2041 e pari a euro 8.594.481 annui a decorrere dall'anno

2042, si fa fronte ai sensi del comma 22.

18. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 127.500 per l'anno 2023, pari a euro 49.725 per l'anno 2024, pari a euro 49.725 per l'anno 2025, pari a euro 129.725 per l'anno 2026, pari a euro 80.925 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, pari a euro 120.925 per l'anno 2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2039, pari a euro 104.025 per l'anno 2040 e pari a euro 99.450 annui a decorrere dall'anno 2041, si fa fronte ai sensi del comma 22.

19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:

a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 617 unità, come di seguito indicato:

1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447 unità, di cui 110 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 100 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 30 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 66 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 80 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e 1 unità nella qualifica di dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti tecnico-professionali;

1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di n. 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative;

2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unità, di cui 12 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 13 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 29 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendio, 7 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 7 unità nella

qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi tecnico-professionali, 1 unità nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di primo dirigente che espleta funzioni operative, 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative, e 7 unità nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità nella qualifica di primo dirigente tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli è modificata di un numero corrispondente di unità;

c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: «Dirigenti con funzioni operative» sono aggiunte, in fine, le seguenti «e funzioni tecnico-professionali» e alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di dirigente generale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Comandante dei vigili del fuoco di Roma.»;

d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi anche al personale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore centrale.»;

e) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera a) avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento,

mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

f) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), numero 2), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

g) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera f) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

h) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla lettera a), numero 2), avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

i) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera a), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

l) le assunzioni straordinarie nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali di cui alla lettera a) avvengono nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Conseguentemente è autorizzata, per i contingenti relativi ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria, nel limite della dotazione organica, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di capo squadra di cui alla lettera a) avvengono con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

n) è inoltre autorizzata, non prima del 1° settembre 2023, l'assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di 404 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 136 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 24 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 176 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, 8 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

o) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla lettera n), avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

p) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera n), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

q) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di cui alla lettera n), avvengono per 128 unità mediante concorso pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per 48 unità mediante concorso interno secondo le modalità di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di 48 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

r) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla lettera n), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti.

20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19, pari a euro 13.867.218 per l'anno 2023, pari a euro 42.773.274 per l'anno 2024, pari a euro 43.714.230 per l'anno 2025, pari a euro 53.612.852 per l'anno 2026, pari a euro 54.296.772 per l'anno 2027, pari a euro 54.744.442 per l'anno 2028, pari a euro 54.853.460 per l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per l'anno 2030, pari a euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a euro 55.987.840 per l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per l'anno 2033, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2035 e pari a euro 56.187.061 annui a decorrere dall'anno 2036, si fa fronte ai sensi del comma 22.

21. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 19, pari a euro 1.052.110 per l'anno 2023, pari a euro 850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari a euro 1.201.000 per l'anno 2026 e pari a euro 1.019.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.

22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025, a euro 100.445.933 per l'anno 2026, a euro 108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031, a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a euro 121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per l'anno 2034, a euro 121.840.443 per l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per l'anno 2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro 123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno 2040, a euro 124.100.556 per l'anno 2041 e a euro 124.111.137 annui a decorrere dall'anno 2042, si provvede, quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7,

comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

23. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».

24. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) al primo comma, le parole: «dai sindacati di polizia più rappresentativi della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale»;

2) al terzo comma, la parola: «più» è soppressa;

b) all'articolo 16:

1) al quarto comma, alla lettera c), la parola: «più» è soppressa;

2) all'ottavo comma, alla lettera c), le parole: «dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale».

25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, è autorizzata, per l'anno 2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024, 565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro nel 2032 e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024. **((10))**

26. Fermo restando quanto previsto dal comma 29, le assunzioni straordinarie di cui al comma 25 avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono

ammessi i cittadini italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore ad anni 28;
- b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione al relativo albo professionale.

27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono:

- a) nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente di appartenenza in possesso della medesima anzianità giuridica di grado;
- b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con la decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonché la disciplina dei casi di mancato superamento del medesimo corso;
- c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, con vincolo di impiego, presso le articolazioni del medesimo Servizio sanitario.

28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 25 del presente articolo, collocato in soprannumero negli organici del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e, in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il medesimo personale contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.

29. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995.

30. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) le parole: «quindici unità» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque unità»;

b) le parole «531.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «790.000 euro».

31. Per le medesime finalità di cui al comma 19, al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati;

b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative è ridotta di trenta unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative è incrementata di trenta unità nella qualifica di primo dirigente;

2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali è ridotta di sedici unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali è incrementata di sedici unità nella qualifica di primo dirigente;

3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie è ridotta di sei unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie è incrementata di sei unità nella qualifica di primo dirigente;

4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche è ridotta di tre unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche è incrementata di tre unità nella qualifica di primo dirigente;

c) alla tabella B, alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, le parole: «nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

32. All'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il comma 20 è abrogato.

33. Le disposizioni di cui ai commi 31 e 32 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.

34. Per l'attuazione del comma 31 è autorizzata la spesa di euro 1.894.616 per l'anno 2023, di euro 3.794.481 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di euro 3.804.897 per l'anno 2027 e di euro 3.810.062 annui a decorrere dall'anno 2028.

35. Le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 6-decies, del decreto-legge 29

dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono incrementate di 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dal 2024, fermo restando il contingente previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2016, n. 104.

36. Agli oneri derivanti dai commi 25, 30, 34 e 35, pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, 5.515.528 euro per l'anno 2024, 5.526.642 euro per l'anno 2025, 5.537.756 euro per l'anno 2026, 5.548.172 euro per l'anno 2027, 5.553.337 euro per l'anno 2028, 5.553.337 euro per l'anno 2029, 5.553.337 euro per l'anno 2030, 5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, 4.607.528 euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno 2025, 4.629.756 euro per l'anno 2026, 4.640.172 euro per l'anno 2027, 4.645.337 euro per l'anno 2028, 4.645.337 euro per l'anno 2029, 4.645.337 euro per l'anno 2030, 4.651.190 euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, quanto a 474.000 euro per l'anno 2023 e 908.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000 euro per l'anno 2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 ha disposto (con l'art. 1, comma 14) che il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza già previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, [...]

dall'articolo 15, comma 12, lettera a), e comma 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, [...] dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024".

Art. 16

Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «per l'anno 2032» sono **((sostituite))** dalle seguenti: «**((annui a decorrere))** dall'anno 2032»;

b) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, le parole: «, pari, complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032,» sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2024 **((al 2032))**» sono sostituite dalle seguenti: «**((annui a decorrere))** dall'anno 2024»;

3) alla lettera b), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032» sono sostituite dalle seguenti: «**((annui a decorrere))** dall'anno 2023»;

4) alla lettera c), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032», ovunque **((ricorrono))**, sono sostituite dalle seguenti: «**((annui a decorrere))** dall'anno 2023»;

5) alla lettera d), le parole: «per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «**((annui a decorrere))** dall'anno 2032»;

6) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli anni 2031 e 2032» sono sostituite dalle seguenti: «**((annui a decorrere))** dall'anno 2031».

Art. 17

Disposizioni per il potenziamento del personale delle capitanerie di porto - Guardia costiera e rideterminazione degli organici

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024:

a) all'articolo 585, comma 1:

1) le lettere da «h-octies)» a «h-vicies semel)» sono sostituite dalle seguenti:

«h-octies) per l'anno 2024: 97.031.795,09;

h-novies) per l'anno 2025: 105.416.494,89;

h-decies) per l'anno 2026: 109.921.165,70;

h-undecies) per l'anno 2027: 113.230.459,80;

h-duodecies) per l'anno 2028: 115.737.822,25;

h-terdecies) per l'anno 2029: 116.115.955,81;

h-quaterdecies) per l'anno 2030: 116.488.988,41;

h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 117.377.743,00;

h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 118.237.405,20;

h-septiesdecies) per l'anno 2033: 119.152.841,71;

h-duodevicies) per l'anno 2034: 120.314.942,61;

h-undevicies) per l'anno 2035: 121.381.042,72;

h-vicies) per l'anno 2036: 121.931.421,83;

h-vicies semel) per l'anno 2037: 122.326.633,34.»;

2) dopo la lettera h-vicies semel), è aggiunta la seguente:

«h-vicies bis) a decorrere dall'anno 2038: 122.610.501,83.»;

b) all'articolo 812-bis, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) capitani di vascello: 455»;

c) all'articolo 814:

1) al comma 1, le parole: «979 unità, di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «1019 unità, di cui 706 del ruolo normale e 313 del ruolo speciale»;

2) al comma 1-bis), la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) capitani di vascello: 119»;

3) al comma 3, dopo le parole: «2.100 unità» sono aggiunte le seguenti: «sino all'anno 2023, 2120 unità per l'anno 2024, 2140 unità per l'anno 2025, 2160 unità per l'anno 2026, 2180 unità per l'anno 2027 e 2200 unità dall'anno 2028»;

d) all'articolo 815, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.080 per l'anno 2024, 4.280 per l'anno 2025, 4.380 per l'anno 2026, 4.450 **((per l'anno 2027 e))** 4.500 dall'anno 2028 in servizio permanente»;

e) il Quadro X della Tabella 2 è sostituito dal Quadro X di cui all'allegato 8 **((annesso al presente decreto))**.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), è autorizzata la spesa di euro 6.672.011 per l'anno 2024, euro 9.858.697 per l'anno 2025, euro 13.045.384 per l'anno 2026, euro 16.232.070 per l'anno 2027, euro 19.458.811 per l'anno 2028, euro 19.599.967 per l'anno 2029, euro 19.736.022 per l'anno 2030, euro 19.872.076 per l'anno 2031, euro 20.008.131 per l'anno 2032, euro 20.232.498 per l'anno 2033, euro 20.740.733 per l'anno 2034, euro 21.152.967 per l'anno 2035, euro 21.565.201 per l'anno 2036, euro 21.996.488 per l'anno **((2037 ed euro))** 22.299.409 **((annui a decorrere dall'anno))** 2038. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 325.160 per l'anno 2024, euro 367.080

per l'anno 2025, euro 469.000 per l'anno 2026, euro 570.920 per l'anno 2027, euro 672.840 per l'anno **((2028 ed euro))** 567.840 **((annui a decorrere dall'anno))** 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, per euro 325.160 per l'anno 2024 e euro 672.840 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito **((del programma "Fondi di riserva e speciali"))** della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 17-bis

(Disposizioni per la tutela del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale nonché ai corpi forestali **((e alle strutture operative territoriali di protezione civile))** della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Il comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è sostituito dal seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma 1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti:

- a) appartenenza a una delle classi demografiche di cui all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) istituzione, con regolamento comunale o con diverso provvedimento del sindaco, dell'armiera del corpo o servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore a quindici, custodia delle stesse in appositi armadi

metallici aventi le caratteristiche previste dall'articolo 14 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987".

2. È in facoltà dei corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano dotare il proprio personale di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina. Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo; essi sono individuati con decreti adottati dai presidenti, rispettivamente, della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute. Con regolamento emanato dall'ente di appartenenza sono determinati i servizi per i quali il personale è dotato degli strumenti di autodifesa di cui al presente comma, la durata dei corsi di addestramento al loro uso, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con gli strumenti medesimi. **((Alle medesime condizioni previste dal presente comma e dai relativi atti e regolamenti attuativi, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare dei predetti strumenti di autodifesa i corpi di polizia locali e, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le rispettive strutture operative territoriali di protezione civile. I corpi e le strutture interessati non possono impiegare soggetti che si trovino in una delle condizioni ostative previste dagli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, o che non abbiano presentato il certificato medico previsto dall'articolo 38, quarto comma, del medesimo testo unico)).**

Art. 18

Disposizioni relative al fondo anticipazioni di liquidità e altre disposizioni in materia di enti territoriali

1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto

2022» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2023» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», le parole: «dall'esercizio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2024» e le parole: «nel corso dell'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2023»;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del **((testo unico di cui al))** decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».

2. Il concorso alla finanza pubblica **((da parte della regione autonoma Valle d'Aosta,))** di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. In attuazione dell'Accordo sancito in data 8 marzo 2023 nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario regolano in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le modalità previste nel medesimo Accordo. Rispetto ai suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-octies, **((del decreto-legge))** 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e lo Stato non è tenuto a ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti di tali enti.

4. Le risorse ricevute dalle regioni a statuto ordinario in attuazione del comma 3 sono vincolate al

ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.

((

4-bis. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; tali interventi possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) limitatamente al secondo semestre, gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo di cui al comma 369 nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonché gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli interventi di cui alla presente lettera possono accedere al Fondo, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso. Possono partecipare, altresì, a tale procedura anche gli interventi relativi alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori".

4-ter. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR" sono sostituite dalle seguenti: ", compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR,".

4-quater. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027" sono sostituite dalle seguenti: "mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027";

b) al secondo periodo, le parole: "ed è compresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "in prededuzione dalla quota da attribuire alla regione Calabria nell'ambito della predetta programmazione 2021-2027";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimento della regione Calabria, da comunicare entro quindici giorni dall'adozione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli interventi da finanziare, corredati dei rispettivi codici unici di progetto, nonché il cronoprogramma procedurale per l'attuazione degli interventi. Tali interventi sono monitorati mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato")

Art. 19

Disposizioni in materia di trattamenti accessori

1. Al fine di omogeneizzare i trattamenti accessori **((del personale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro dall'anno 2023))**, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. La consistenza del Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità per il triennio 2019-2021, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 31-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le risorse finanziarie afferenti alla contrattazione del personale proveniente dalle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale confluite, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 6, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nei fondi destinati alla contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno possono essere destinate, con i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, al predetto personale dirigenziale e non dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni sopresse, ai sensi dell'articolo 7, comma 31-sexies, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. In caso di riduzione del personale delle predette amministrazioni sopresse, le risorse di cui al periodo precedente confluiscono per la parte corrispondente a favore di tutto il personale del Ministero dell'interno.

4. A decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Agenzia italiana del farmaco appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad esso applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero della Salute appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al precedente periodo il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti

al personale delle aree del Ministero della Salute previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 962.640 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "addetto al servizio di emergenza-urgenza" sono soppresse.

5. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «, ripartiti con il decreto di ripartizione» a «della didattica e della ricerca» e le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo» sono soppresse.

5-bis. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l'integrazione nonché di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell'ambito dell'università o dell'istituzione stessa. L'incarico è conferito a personale docente in servizio presso l'università o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime".

6. A decorrere dall'anno 2023 la quota del trattamento economico fondamentale di cui all'articolo 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 2009 è finanziata con uno stanziamento annuale pari ad euro 1.400.285 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Con la medesima decorrenza, la corrispondente quota rientra nella disponibilità del Fondo unico della Presidenza, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Gli effetti derivanti dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

7. Ferma restando la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità definite dalle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare adeguati livelli di valorizzazione del medesimo personale, il predetto fondo è incrementato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Gli effetti derivanti dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a euro 6.130.425 per l'anno 2023 e a euro 3.862.482 annui a decorrere dall'anno 2024, comprensivi degli effetti indotti sul personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 20

Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze

1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, quelli di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nonché quelli riferiti alle attività di audit dei programmi cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono essere conferiti anche nel caso in cui le

procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero e in coerenza con le predette disposizioni.

2. Al fine di dare effettiva applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 18-bis, commi 7 e 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, 12, commi 1-ter e 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, 1, commi 726 e 802, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la dotazione organica del personale del Ministero dell'economia e delle finanze è adeguata in misura corrispondente alle autorizzazioni ad assumere ivi previste.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-bis. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «politiche fiscali e sistema tributario,» sono inserite le seguenti: «comprese l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione amministrativa a supporto dell'attività giudiziaria tributaria,»;

b) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) programmazione e gestione amministrativa dell'attività giudiziaria tributaria nonché gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari e gestione amministrativa ed economica dei magistrati e giudici tributari; assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria";

c) all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei".

2-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, deputato allo svolgimento delle attività individuate dall'articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotta dal comma 1, lettera b), del presente articolo. Ferma restando l'assegnazione di due posizioni dirigenziali di livello non generale all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il Dipartimento della giustizia tributaria è articolato in una direzione generale, due direzioni centrali, una posizione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca e 18 uffici dirigenziali non generali, nonché in 124 uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 89 di livello non dirigenziale. La dotazione organica dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinata in 4 posti di funzione dirigenziale di livello generale, di cui un capo del Dipartimento, nonché in 55 posti di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui 18 presso gli uffici centrali, due a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e 35 presso gli uffici territoriali, con corrispondente riduzione dei posti di funzione dirigenziale del Dipartimento delle finanze nella misura di un dirigente di livello generale e di 46 dirigenti di livello non generale. Il contingente di personale non dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinato in 120 unità di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento, di cui 83 unità dell'area dei funzionari, 31 unità dell'area degli assistenti e 6 unità dell'area degli operatori, nonché in 2.276 unità di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, comprese 72 unità di personale amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, individuate, per tipologia di area, nella tabella C allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015.

2-quater. Al fine di garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla nomina del capo del Dipartimento della giustizia tributaria, che si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), del

regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, individuati dall'articolo 4, numero 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'8 novembre 2021, e dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado del Dipartimento delle finanze, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze, nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2-quinquies del presente articolo **((e comunque non oltre il 31 dicembre 2023))**.

2-quinquies. Entro il termine **((del 30 giugno 2024))** e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede alla conseguente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti Dipartimenti, nonché all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria. **((Nelle more del perfezionamento del provvedimento di riorganizzazione di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2024 il Dipartimento della giustizia tributaria di cui al comma 2-ter del presente articolo, al fine di assicurarne l'immediato funzionamento, opera con l'organizzazione di cui alla tabella I allegata al presente decreto. Fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali relativi agli uffici individuati nella tabella di cui al periodo precedente, il Dipartimento della giustizia tributaria opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione individuato nella medesima tabella nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze. Gli incarichi dirigenziali relativi ai preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria cessano con il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento della giustizia tributaria))**.

2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a 2.386.222 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa.

3. All'articolo 1, comma 728, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole «, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.

3-bis. In coerenza con il principio di separazione tra le funzioni di governo e quelle dirigenziali, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per assicurarne l'effettività, all'articolo 1, comma 943, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 728, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli".

3-ter. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

3-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3-quinquies. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto

legislativo n. 165 del 2001".

3-sexies. A decorrere dall'anno 2023, in applicazione dell'articolo 49, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto Funzioni centrali - triennio 2019-2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, possono essere disposte, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio tra i pertinenti capitoli di spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di competenza e di cassa, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e previa verifica dell'erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate complessivamente dall'amministrazione.

3-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero, delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali, in fase di prima applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle nuove famiglie professionali previste dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 3-sexies, è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, mediante una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esame orale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o in diritto europeo e internazionale;
- b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale.

3-octies. Il bando di selezione relativo alla procedura concorsuale di cui al comma 3-septies, da pubblicare entro il 31 luglio 2023, stabilisce:

- a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;
- b) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese, che costituisce requisito di

accesso;

c) lo svolgimento di un esame orale del candidato, finalizzato anche ad accertare la conoscenza di un'altra lingua straniera scelta dal candidato tra le lingue ufficiali dell'Unione europea, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;

d) la modalità di composizione della commissione esaminatrice e i tempi di conclusione della procedura.

3-novies. Per le finalità di cui al comma 3-septies sono autorizzate la spesa di 1.018.724 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per gli oneri assunzionali, nonché la spesa di 350.937 euro per l'anno 2023, di cui 300.000 euro per la gestione della procedura concorsuale prevista al medesimo comma 3-septies e 50.937 euro per gli oneri di funzionamento, e di 10.188 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli stessi oneri di funzionamento.

3-decies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater e 3-septies, pari complessivamente a 2.650.937 euro per l'anno 2023 e a 3.328.912 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-novies e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa.

3-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di incarichi di studio, di consulenza e di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale nonché al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali non si applicano i divieti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché i limiti di cui all'articolo 1,

comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono esclusi dalla deroga di cui al primo periodo coloro che accedono al trattamento pensionistico ai sensi degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 21

Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo

- 1.** All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.».
- 2.** All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti delle procedure attivate ai sensi dell'articolo 116, commi 8 e 9 **((,))** della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2023 **((alla data di entrata in vigore del presente decreto))**.

Art. 22

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri

- 1.** Per il potenziamento delle funzioni di vigilanza e monitoraggio nei confronti di enti pubblici, a fronte dei contributi concessi e degli interventi finanziati, nonché per garantire il controllo analogo sulla società Sport e salute S.p.A., presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei

ministri opera, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di dieci unità equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto, previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 229.609 per l'anno 2023 e di euro 344.414 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «tre membri» sono sostituite dalle seguenti: «cinque membri»;
- b) le parole: «, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato» sono sostituite dalle seguenti: «e presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente»;
- c) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «L'amministratore delegato è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'università e della ricerca».

3. I componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano con l'insediamento dei componenti nominati ai sensi del comma 2, lettera c).

4. Per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e da tutti gli altri fondi di provenienza

nazionale o europea, la società Sport e salute S.p.A. è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo alle amministrazioni interessate, **((all'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, agli organismi sportivi, alle leghe sportive nazionali nonché a fondazioni e comitati costituiti per l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale,))** mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa.

5. Al fine di assicurare il rafforzamento delle funzioni di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi adottati dal Governo in favore della famiglia, anche a sostegno della natalità e in ragione delle nuove funzioni in materia di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia e della pedopornografia, anche on line, lotta al cyberbullismo e di attuazione e potenziamento dell'assegno unico e universale per i figli a carico, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri si articola in non più di tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e in non più di sette servizi, inclusi i due servizi in cui è articolata la medesima Segreteria tecnica.

Contestualmente, la dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata secondo quanto previsto nella tabella A dell'allegato 1 al presente decreto.

6. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di contrasto del dissesto idrogeologico attribuiti alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Il contingente di cui al comma 6 è così composto:

- a) due dirigenti, di cui uno di livello generale;
- b) quindici unità di personale non dirigenziale, equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17,

comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per l'anno 2023 e di euro 631.100 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

7-bis. Al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea e il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, a decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-bis, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di 253.572 euro per l'anno 2023 e di 608.572 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.

7-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di

prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di cui al primo periodo è composto da venti unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 422.320 euro per l'anno 2023 e di 1.013.567 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.

7-quinquies. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, già attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis del presente articolo. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 75.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 221.167 euro per l'anno 2023 e di 530.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.

7-sexies. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 7-bis, alla data di cui al medesimo comma 7-bis, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma 7-ter nell'ambito del contingente di trenta unità di cui al comma 7-quater anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7-quater, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche europee

della Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al citato comma 7-bis, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 7-bis si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

7-septies. Agli oneri derivanti dai commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, quantificati in complessivi 897.059 euro per l'anno 2023 e in 2.152.940 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) a decorrere dall'anno 2024, quanto a 1.332.683 euro annui, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a 820.257 euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288, sono adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia, del Dipartimento per le politiche europee e del Dipartimento Casa Italia.

9. A decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

9-bis. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, a esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui al secondo periodo".

Art. 23

Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia **((, per l'imprenditoria giovanile in agricoltura e per la riorganizzazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nonché costituzione della società Acque del Sud Spa))**.

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma 3, organizzati per Unità nei seguenti ambiti di competenza:

- a) predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria;
- b) funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie;
- c) coordinamento dei controlli all'importazione;
- d) coordinamento dei **((controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione))** e gestione

della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali;

e) coordinamento dei **((controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione))** e gestione della disciplina delle sementi;

f) coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie

((all'esportazione));

g) formazione, audit e comunicazione;

h) adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN).».

b) all' articolo 18:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.».

2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «LM-60 Scienze della natura,» sono inserite le seguenti: «LM-6 Scienze biologiche,» e le parole: «Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e» sono sostituite dalle seguenti «Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio **((; costituisce titolo))** preferenziale».

c) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli agenti fitosanitari sono tecnici del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.».

2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «oppure aver conseguito un titolo di laurea in una delle seguenti classi» sono inserite le seguenti: «L-13 Scienze biologiche» e dopo le parole: «L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura e LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali» la parola «con» è sostituita dalle seguenti: «**((; costituisce titolo))** preferenziale».

d) all'allegato I, paragrafo «DOTAZIONE MINIMA PERSONALE DEL SFC», **((...))** la sezione denominata

«Indici» è sostituita dalla seguente:

«INDICI:

1. Unità per la predisposizione e l'adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria:

Sub-unità 1.1: Predisposizione degli atti e della documentazione propedeutiche alle riunioni;

Sub-unità 1.2: Redazione delle Delibere e delle Ordinanze;

Sub-unità 1.3: Attività di Segreteria.

2. Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie:

Sub-unità 2.1: Coordinamento per l'attuazione delle misure fitosanitarie;

Sub-unità 2.2: Coordinamento per l'attuazione dei piani di comunicazione;

Sub-unità 2.3: Organizzazione delle verifiche;

Sub-unità 2.4: **((Coordinamento delle richieste))** di contribuzione;

Sub-unità 2.5: Partecipazione alle Unità territoriali.

3. Unità per il coordinamento dei controlli all'importazione:

Sub-unità 3.1: Tenuta dell'elenco dei posti di controllo frontaliero e dei centri di ispezione, verifica e aggiornamento e coordinamento delle attività in ambito nazionale;

Sub-unità 3.2: **((Coordinamento delle attività istituzionali))** in ambito europeo e con le altre amministrazioni coinvolte.

4. Unità per il coordinamento dei **((controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione))** e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali:

Sub-unità 4.1: **((Coordinamento dei controlli ufficiali))** per il passaporto delle piante e per i Piani di emergenza

Sub-unità 4.2: **((Coordinamento dei controlli ufficiali))** e gestione della disciplina di fruttiferi, ortive e ornamentali.

Sub-unità 4.3: **((Coordinamento dei controlli ufficiali))** e gestione della disciplina della vite.

5. Unità per il coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie **((all'esportazione))**:

Sub-unità 5.1: Protocolli di esportazione e accordi internazionali;

Sub-unità 5.2: Procedure di controllo e redazione di manuali.

6. Unità per la formazione, gli audit e la comunicazione:

Sub-unità 6.1: Predisposizione e organizzazione delle attività formative;

Sub-unità 6.2: Predisposizione e organizzazione di audit.

Sub-unità 6.3: **((Predisposizione di piani))** di comunicazione e gestione Sistema informativo protezione delle piante.

7. Unità per il coordinamento dei **((controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione))** e gestione della disciplina delle sementi:

Sub-unità 7.1: **((Tenuta dei registri varietali e))** gestione della disciplina delle sementi;

Sub-unità 7.2: **((Coordinamento dei controlli))** ufficiali e certificazione delle sementi;

8. Unità per gli adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN):

Sub-unità 8.1: **((articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,))** e PAN;

Sub-unità 8.2: Centri di saggio, usi minori e corroboranti.

Attività amministrativa del Servizio fitosanitario centrale.

Al fine di poter svolgere i compiti assegnati si ritiene indispensabile prevedere un numero di unità di personale (AM) impegnato nell'attività amministrativa stimato su base percentuale rispetto al personale individuato per le unità da 1 a 8

Criterio: 30% personale FTE rispetto al totale del personale impegnato nelle Unità da 1 a 8.»

2. Al fine di assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dei territori serviti da parte **((dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI)))**, il Commissario **((del predetto Ente è))** autorizzato a procedere alla stabilizzazione **((,))** nella qualifica ricoperta, del personale a tempo determinato non dirigenziale, assunto mediante procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che entro la data di entrata in vigore del presente decreto abbia maturato i requisiti di legge **((previsti))** dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2023 ed euro 1.167.196 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

((2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. È costituita dal 1° gennaio 2024 una società per azioni denominata 'Acque del Sud Spà, il cui capitale sociale iniziale è stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che può trasferirle nel limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale della società, e per la restante parte a società delle quali abbia il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Sono organi della società il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e due componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i restanti componenti, tra i quali è individuato l'amministratore delegato, sono nominati dall'assemblea dei soci. Il presidente ha la rappresentanza legale della società e presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della società. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione. Per quanto non derogato dalle disposizioni del presente comma, si applicano le norme sulle società per azioni contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. A decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla

società Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma 10, con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta del commissario liquidatore dell'EIPLI, è operata la ricognizione delle risorse da trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla società Acque del Sud Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud Spa è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012. Fatto salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della gestione a stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del piano di riparto previsto dal comma 10, sono dichiarate improcedibili le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva gestione a stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla data di soppressione di cui al comma 10 fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e di semplificare il contenzioso in essere, agevolando il commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società Acque del Sud Spa. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue l'attività di liquidazione come gestione a stralcio sino alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con la quale è estinto definitivamente con decreto del commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante".

2-ter. Per la società Acque del Sud Spa di cui al comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma 2-bis del presente articolo, la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. Con apposita convenzione stipulata dalla società Acque del Sud Spa con l'amministrazione vigilante sono definite le modalità di trasferimento delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2024.

2-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

- a) quanto a 3,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 2 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1,5 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;**
- b) quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42)).**

3. Al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura, le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera di cui all'articolo 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, pari a 28 milioni di euro, sono destinate alle operazioni di riordino fondiario realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

((3-bis. Al fine di accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell'attività di ricerca in agricoltura, il numero dei componenti dei consigli di amministrazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è ridotto a tre. I presidenti sono nominati con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; gli altri

componenti sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Gli organi dell'ISMEA e del CREA decadono alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di assicurare la continuità amministrativa, entro venti giorni dalla predetta data, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è nominato un commissario straordinario per ciascun ente. I commissari straordinari sono scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia.

Dalla data della loro nomina fino all'insediamento dei nuovi organi, i commissari straordinari esercitano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dalla disciplina vigente, elaborano un piano di ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa e di rilancio delle attività dell'ente e predispongono le occorrenti modifiche dello statuto e di ogni altro atto dell'ente che ne regola l'organizzazione e la struttura interna. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, sono costituiti i nuovi organi. I direttori generali dell'ISMEA e del CREA attualmente in carica decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione nominati per effetto delle disposizioni del presente comma. Il collegio dei revisori è confermato fino alla nomina del nuovo organo)).

Art. 23-bis

**((Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale).
))**

((

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la lettera b) è sostituita

dalla seguente:

"b) certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri, acquisito, quando previsto, il parere della Commissione scientifica CITES, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta".

2. Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle certificazioni e licenze di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo))

Capo II

Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle
associazioni e delle società a partecipazione pubblica

Art. 24

Riorganizzazione di Formez PA

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), dopo il numero 1), è inserito il seguente: «1-bis) fornire formazione specifica per la qualificazione del personale preposto all'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP);» e dopo il **((numero 2))** è inserito il seguente: «2-bis) elaborare moduli formativi destinati al personale

assunto anche a tempo determinato per l'attuazione delle misure del PNRR;»;

1.2) alla lettera b), all'alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare per i comuni fino a 5.000 abitanti»;

2) al comma 4-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale,» e le parole: «sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni» sono soppresse;

b) all'articolo 3:

1) al comma 2, le parole: «esperti con qualificata professionalità ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «tra soggetti con qualificata professionalità ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque anni nel settore pubblico o privato e con comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici»;

2) **((al comma 3, le parole))**: «di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui due designati dal Ministro per la pubblica amministrazione, uno dallo stesso Ministro su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR».

2. In relazione alle nuove funzioni attribuite ((all'associazione FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA)) ai sensi del comma 1 e ai requisiti professionali ivi stabiliti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 6 del 2010 decadono. A decorrere dalla predetta data e fino all'insediamento dei nuovi organi, al Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì attribuita la funzione di commissario straordinario, da svolgere ((, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,)) avvalendosi delle articolazioni e del personale del ((predetto Dipartimento)). Entro i successivi sessanta giorni il predetto commissario, ((al fine di incrementare l'efficienza dell'associazione e migliorare la qualità dei servizi dalla stessa resi)), modifica lo statuto, il regolamento interno, nonché l'organizzazione e la struttura interna anche con riferimento alle nuove funzioni. Entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento sono ricostituiti i nuovi organi.

Art. 25

Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.

1. Il Ministero del turismo è autorizzato a costituire **((nell'anno 2023))** una società per azioni denominata «ENIT S.p.A.» con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro, avente ad oggetto l'attività di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività, anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista.

2. ((La società ENIT S.p.A. è qualificata come società in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al)) decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed è sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, il Ministero del turismo:

- a) assegna annualmente all'organo amministrativo della società direttive pluriennali in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo e provvede ad effettuare il conseguente monitoraggio;
- b) effettua la pianificazione e il monitoraggio delle singole iniziative di promozione riportate nel Piano Annuale e dei progetti speciali autorizzati;
- c) ha diritto ad avere dagli amministratori notizie e informazioni sulla gestione e sull'amministrazione della società;
- d) al fine di esercitare un'influenza determinante, è titolare di poteri di indirizzo, direttiva e controllo nei confronti dell'organo amministrativo sociale, fermi restando i poteri di questo per l'esercizio

dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

3. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.

4. ((La società ENIT S.p.A.)) può stipulare convenzioni anche con le regioni e le province autonome, che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministero del turismo, che comunque conserva il controllo e i poteri di direzione e coordinamento della società.

5. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

6. Contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A. l'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo è soppresso e le relative funzioni sono attribuite **((alla società ENIT S.p.A.))** La costituzione della società ENIT S.p.A. è disposta con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Ministro del turismo determina scopi, patrimonio e organizzazione della società, nonché lo schema di statuto. Lo statuto prevede che almeno l'80 per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla data di soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, come risultanti dalle scritture contabili, nonché tutte le relative risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo. A tale fine, il Ministro del turismo nomina con proprio decreto un commissario liquidatore che, entro sei mesi dalla soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, predispone un inventario del patrimonio dell'ente soppresso. Il Ministero del turismo, con successive determinazioni, assegna alla società ENIT S.p.A. le risorse

strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi.

7. Con contratto di servizio, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro del turismo e il presidente della società ENIT S.p.A., sono definiti:

- a) gli obiettivi specificamente attribuiti alla società ENIT S.p.A.;
- b) le modalità di finanziamento statale da accordare alla società ENIT S.p.A.;
- c) i risultati attesi in un arco di tempo determinato;
- d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
- e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
- f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni alla società ENIT S.p.A., tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

8. Contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A., il personale a tempo determinato e indeterminato, di ruolo **((presso l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo))** alla data di entrata in vigore del presente decreto transita nella società ENIT S.p.A. in ragione delle medesime funzioni esercitate dall'ente, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.

9. All'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. **((Ferma restando l'operatività))** del Segretariato generale per il coordinamento delle direzioni generali e dei rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, la pianificazione e la programmazione strategica, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e della gestione, mediante tre uffici dirigenziali non generali, le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni:

- a) politiche delle risorse umane e relazioni sindacali; trattamento giuridico del personale e dei collaboratori; supporto giuridico per gli affari di competenza delle unità organizzative preposte a compiti di gestione;
- b) controllo su enti, associazioni e fondazioni vigilati e finanziati; assistenza e tutela dei turisti; formazione e carriere professionali turistiche con i connessi poteri di accertamento e controllo; acquisti di beni e servizi e gestione degli adempimenti del responsabile unico del procedimento (RUP);
- c) promozione turistica, degli investimenti e delle altre misure per il settore; rapporti con le regioni e

con gli enti locali; gestione dei programmi cofinanziati da fondi di coesione, inclusa l'integrazione tra programmi regionali e nazionali **((nell'ambito del turismo))** e di progetti di innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali;

d) in raccordo con l'unità organizzativa cui competono le missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche del Ministero, definizione e gestione dell'architettura delle banche dati di settore, cura della sicurezza dei sistemi informatici del Ministero, supporto tecnologico e informatico alle altre unità organizzative del Ministero; acquisti di beni e servizi per le materie di pertinenza; elaborazione dati statistici ed economici nonché coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico; gestione degli adempimenti economici e retributivi delle risorse umane».

((

9-bis. Al fine di realizzare, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, un efficiente coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico, presso il Ministero del turismo è istituito l'Osservatorio nazionale del turismo. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro del turismo tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta. L'Osservatorio, in raccordo con le regioni e le province autonome e con l'ISTAT, cura la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monito-raggio delle dinamiche socio-economiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo per fornire al Ministero un compiuto quadro conoscitivo del settore che consenta l'adozione delle opportune strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 400.000 euro per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo))

10. In relazione alla modifica delle funzioni degli uffici, il Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore **((del presente decreto,))** provvede all'adozione del regolamento di organizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1.

Gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

((Gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale attinenti alle missioni del Ministero del turismo di cui al comma 9 del presente articolo, all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo da adottare ai sensi del primo periodo del presente comma, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero medesimo e in coerenza con le predette disposizioni)).

11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui **((al comma 1))**, pari a euro 7 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di **((conto capitale))** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Art. 26

Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori

1. Al fine di assicurare **((il potenziamento))** dell'attività di prevenzione oncologica unitamente all'attività socio-sanitaria e riabilitativa, una quota **((,))** pari a euro 276.242 per l'anno 2023 e a euro 552.483 **((annui a decorrere dall'anno))** 2024, del contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, **((concesso alla))** Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) è destinata al potenziamento della struttura organizzativa della LILT medesima. A tal fine, l'ente è autorizzato, per il biennio 2023-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, tre funzionari e tre assistenti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica è rideterminata in ventuno posizioni complessive, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, sette funzionari, dieci assistenti e un operatore.

Art. 27

Fondazione Ugo Bordoni

1. All'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **((al comma 5,))** il primo, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy. La Fondazione è un ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi e coadiuva operativamente il Ministero delle imprese e del made in Italy e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare di problematiche di carattere scientifico, tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. Per il perseguimento della propria missione la

Fondazione pianifica, programma, esegue e valuta, anche utilizzando e valorizzando i laboratori del Ministero, attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del business e management. La Fondazione collabora attivamente con altri enti pubblici nazionali di ricerca, con i centri di competenza ad alta specializzazione e con la rete territoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di razionalizzare le attività legate ai processi di trasformazione digitale, canalizzare le risorse sulla base della domanda e massimizzare le ricadute sul tessuto imprenditoriale. La Fondazione, nella sua missione di promozione dello sviluppo **((tecnologico del Paese, può))** instaurare rapporti con le Università, con enti pubblici e privati, con le imprese, sia a livello nazionale che internazionale. La Fondazione partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea, organizza corsi e seminari sulle tecnologie di frontiera, pubblica su riviste scientifiche di settore i propri risultati e partecipa a convegni e conferenze sia nazionali che internazionali. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati.»;

b) **((al comma 6, il))** primo periodo è sostituito dai seguenti: «Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e con la finalità **((prevalente e specifica))** di ricerca e assistenza tecnica di alto profilo in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle autorità amministrative indipendenti. Lo statuto, da approvare con **((decreto del Ministro))** delle imprese e del made in Italy, disciplina i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultato. La Fondazione sostiene, d'intesa con le università, l'attivazione di almeno 1 borsa di dottorato all'anno per ciascuna delle attività di cui al comma 5.».

2. In conseguenza di quanto disposto al comma 1 il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ugo Bordoni decade trascorsi **((trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto))** e si procede al relativo rinnovo.

3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 27-bis

((Disposizioni in materia di atti e documenti della pubblica amministrazione.))

((1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine: "razza" è sostituito dal seguente: "nazionalità"))

Capo III

Disposizioni finali

Art. 28

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 29

Disposizioni contabili

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato 1

(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

((13))

AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, ha disposto (con l'art. 12, comma 10-quinquies) che "Alla nota (8) della tabella A dell'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: "Da assegnare all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti" sono aggiunte le seguenti: "e alla segreteria tecnica del Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri". "

Allegato 2

(articolo 1, comma 3)

TABELLA B

((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

))

Allegato 3

(articolo 15, comma 1, lettera a)

Sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335

Tabella A

(articolo 2)

| ===== | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|------------------------------|
| Livello | Posti di | | |
| di | Qualifica | qualifica e di | FUNZIONE |
| funzione | funzione | | |
| +=====+ | | | |
| Carriera dei funzionari di Polizia | | | |
| +-----+ | | | |
| C | Dirigente | 35 | Direttore o vice direttore |
| | generale di | (39 a | di direzione o ufficio |
| | pubblica | decorrere | centrale nell'ambito del |
| | sicurezza | dal 1° gennaio | dipartimento della pubblica |
| | | 2023) | sicurezza; questore di sede |
| | | | di particolare rilevanza; |
| | | | ispettore generale capo; |
| | | | consigliere ministeriale; |
| | | | dirigente di ispettorato o |
| | | | di ufficio speciale di |
| | | | pubblica sicurezza; |
| | | | direttore della scuola |
| | | | superiore di polizia; |
| | | | direttore della scuola di |
| | | | perfezionamento per le forze |
| | | | di polizia; dirigente di |
| | | | ufficio interregionale per |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|--|
| | | | polizia; vice direttore | |
| | | | della scuola di | |
| | | | perfezionamento per le forze | |
| | | | di polizia. | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | |
| | | 709 | Vicario del questore; | |
| E | Primo | ----- | dirigente di ufficio di | |
| | dirigente | (716 a | prima articolazione interna | |
| | | decorrere dal | di particolare rilevanza | |
| | | 1° gennaio | delle questure; dirigente di | |
| | | 2023, 700 a | distretto di pubblica | |
| | | decorrere dal | sicurezza; dirigente di | |
| | | 1° gennaio | commissariato distaccato di | |
| | | 2027) | pubblica sicurezza di | |
| | | | particolare rilevanza; | |
| | | | dirigente di commissariato | |
| | | | sezionale di pubblica | |
| | | | sicurezza di particolare | |
| | | | rilevanza; vice consigliere | |
| | | | ministeriale; direttore di | |
| | | | divisione o di ufficio | |
| | | | equiparato nell'ambito del | |
| | | | dipartimento della pubblica | |
| | | | sicurezza; vice dirigente di | |
| | | | ispettorato o di ufficio | |
| | | | speciale di pubblica | |
| | | | sicurezza; dirigente di | |
| | | | ufficio territoriale a | |
| | | | livello anche provinciale o | |
| | | | interprovinciale di | |
| | | | particolare rilevanza per le | |
| | | | esigenze di polizia stradale | |
| | | | o ferroviaria o di | |

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|
| | | | | frontiera, nonché a livello |
| | | | | regionale o interregionale |
| | | | | per le esigenze di polizia |
| | | | | ferroviaria o postale e |
| | | | | delle comunicazioni; vice |
| | | | | dirigente di ufficio |
| | | | | territoriale a livello |
| | | | | regionale o interregionale |
| | | | | di particolare rilevanza per |
| | | | | le esigenze di polizia |
| | | | | stradale o ferroviaria ((o |
| | | | | di frontiera o postale e |
| | | | | delle comunicazioni; vice |
| | | | | dirigente)) di ufficio |
| | | | | territoriale per |
| | | | | le esigenze di polizia di |
| | | | | frontiera di particolare |
| | | | | rilevanza; dirigente di |
| | | | | reparto mobile o di reparto |
| | | | | speciale; direttore di |
| | | | | istituto di istruzione; vice |
| | | | | direttore di istituto di |
| | | | | istruzione di particolare |
| | | | | rilevanza; dirigente di |
| | | | | centro di polizia |
| | | | | scientifica a livello |
| | | | | regionale o interregionale |
| | | | | di particolare rilevanza. |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---|
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | |
| | | | | Vice questore 1.595 Dirigente di ufficio di |
| | | | | e Vice (1525 a prima articolazione interna |
| | | | | questore decorrere dal di significativa rilevanza |
| | | | | aggiunto 1° gennaio delle questure; vice |

| | | | |
|---|-------|---------------|------------------------------|
| | | 2023, 1350 a | dirigente di ufficio di |
| | | decorrere dal | prima articolazione interna |
| | | 1° gennaio | di particolare rilevanza |
| | | 2027) | delle questure; dirigente di |
| + | ----- | ----- | sezione o di ufficio |
| | | | equiparato di ufficio di |
| | | | prima articolazione interna |
| | | | delle questure di |
| | | | particolare rilevanza; |
| | | | dirigente di commissariato |
| | | | distaccato di pubblica |
| | | | sicurezza di significativa |
| | | | rilevanza; dirigente di |
| | | | commissariato sezionale di |
| | | | pubblica sicurezza di |
| | | | significativa rilevanza; |
| | | | vice dirigente di distretto |
| | | | di pubblica sicurezza; |
| | | | dirigente di settore di |
| | | | distretto di pubblica |
| | | | sicurezza; vice dirigente o |
| | | | dirigente di settore di |
| | | | commissariato distaccato o |
| | | | sezionale di pubblica |
| | | | sicurezza di particolare |
| | | | rilevanza; coordinatore di |
| | | | attività complesse; vice |
| | | | direttore di divisione o di |
| | | | ufficio equiparato o |
| | | | direttore di sezione o di |
| | | | ufficio equiparato di |
| | | | significativa rilevanza |
| | | | nell'ambito del dipartimento |

| della pubblica sicurezza; |
| dirigente di sezione o di |
| ufficio equiparato di |
| significativa rilevanza di |
| ispettorato o di ufficio |
| speciale di pubblica |
| sicurezza, o dirigente di |
| ufficio speciale di pubblica |
| sicurezza istituito presso |
| le regioni; direttore di |
| sezione investigativa |
| periferica di significativa |
| rilevanza per le attività |
| di contrasto della |
| criminalità organizzata; |
| dirigente o vice dirigente o |
| dirigente di settore di |
| ufficio territoriale a |
| livello anche provinciale o |
| interprovinciale di |
| significativa rilevanza per |
| le esigenze di polizia |
| stradale o ferroviaria o di |
| frontiera, nonché a livello |
| regionale o interregionale |
| per la polizia postale e |
| delle comunicazioni; vice |
| dirigente o dirigente di |
| settore di ufficio |
| territoriale a livello |
| regionale o interregionale o |
| ufficio di particolare |
| rilevanza per le esigenze di |

| | | | | |
|--|-------------|---------------|------------------------------|--|
| | | | polizia stradale o | |
| | | | ferroviaria o di frontiera o | |
| | | | postale e delle | |
| | | | comunicazioni; dirigente o | |
| | | | vice dirigente o dirigente | |
| | | | di settore di significativa | |
| | | | rilevanza di reparto mobile | |
| | | | o di reparto speciale; | |
| | | | direttore o vice direttore o | |
| | | | direttore di settore di | |
| | | | significativa rilevanza di | |
| | | | istituto di istruzione; | |
| | | | dirigente o vice dirigente | |
| | | | di centro di polizia | |
| | | | scientifica a livello | |
| | | | regionale o interregionale; | |
| | | | dirigente di reparto | |
| | | | prevenzione criminale; | |
| | | | dirigente di nucleo | |
| | | | operativo di protezione; | |
| | | | responsabile di sezione di | |
| | | | polizia giudiziaria di | |
| | | | particolare rilevanza. | |
| | | | ----- | |
| | Commissario | 1.969 | | |
| | capo | (1.816 a | | |
| | | decorrere dal | | |
| | Commissario | 1° gennaio | | |
| | | 2023, 1.537 a | | |
| | Vice | decorrere dal | | |
| | Commissario | 1° gennaio | | |
| | | 2027) | | |
| | | | ----- | |

| | | | |
|---------------------|----------------|---------------|------------------------------|
| | Dotazione | 4.500 | |
| | complessiva | (3.822 a | |
| | Carriera | decorrere dal | |
| | funzionari | 1° gennaio | |
| | | 2027) | |
| +-----+-----+-----+ | | | |
| | Ruolo degli | | 17.481 (18.043 a decorrere |
| | ispettori Vice | | dal 1° gennaio 2025, 18.291 |
| | ispettore | | a decorrere dal 1° gennaio |
| | | | 2027) |
| +-----+-----+-----+ | | | |
| | Ispettore | | |
| +-----+-----+-----+ | | | |
| | Ispettore capo | | |
| +-----+-----+-----+ | | | |
| | Ispettore | | |
| | superiore | | |
| +-----+-----+-----+ | | | |
| | Sostituto | | |
| | commissario | | 5.643 |
| +-----+-----+-----+ | | | |
| | Dotazione | | 23.124 (23.686 a decorrere |
| | complessiva | | dal 1° gennaio 2025, 23.934 |
| | ispettori | | a decorrere dal 1° gennaio |
| | | | 2027) |
| +-----+-----+-----+ | | | |
| | Ruolo dei | | 24.000 (24.025 a decorrere |
| | sovrintendenti | | dal 31 dicembre 2022, 24.145 |
| | | | a decorrere dal 1° gennaio |
| | | | 2023, 24.170 a decorrere dal |
| | | | 31 dicembre 2023, 24.200 a |
| | | | decorrere dal 31 dicembre |
| | | | 2024) |

| | | | |
|--|----------------|------------------------------|--|
| | | | |
| | Vice | | |
| | sovrintendente | | |
| | Sovrintendente | | |
| | Sovrintendente | | |
| | capo | | |
| | Ruolo degli | 51.870 (51.920 a decorrere | |
| | agenti e | dal 1° gennaio 2025, 51.970 | |
| | assistenti | a decorrere dal 1° gennaio | |
| | | 2026, 51.990 al 1° ottobre | |
| | | 2026, 52.060 a decorrere dal | |
| | | 1° gennaio 2027, 52.090 al | |
| | | 1° ottobre 2027, 52.120 a | |
| | | decorrere dal 1° gennaio | |
| | | 2028, 52.150 al 1° ottobre | |
| | | 2028, 52.190 al 1° ottobre | |
| | | 2029, 52.230 al 1° ottobre | |
| | | 2030 e 52.500 al 1° ottobre | |
| | | 2031) | |
| | Agente | | |
| | Agente scelto | | |
| | Assistente | | |
| | Assistente | | |
| | capo | | |

>>

Allegato 4

(articolo 15, comma 1, lettera b)

Sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato 5

(articolo 15, comma 1, lettera c)

Sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338

<<Tabella A

CARRIERA DEI MEDICI

Medico, limitatamente alla frequenza del corso

di formazione iniziale 130

Medico principale

| Livello di | Qualifica | Posti di qualifica | Funzioni |
|------------|-----------|--------------------|----------|
|------------|-----------|--------------------|----------|

| | | | |
|----------|---------------------------------|---|--|
| funzione | | | |
| C | Dirigente generale medico | 1 | Direttore centrale di sanità |
| D | Dirigente superiore medico | 11 | Consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale; Direttore di ufficio di coordinamento sanitario interregionale; responsabile di attività complessa nell'ambito di uffici di particolare rilevanza. |
| E | Primo dirigente medico | 36 (38 a decorrere dal 1° gennaio 2023) | Direttore di divisione o di ufficio equiparato nella direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico di particolare rilevanza e di ufficio di vigilanza periferico; vice direttore di ufficio di vigilanza a livello centrale vice consigliere ministeriale. |
| | Medico superiore Medico capo | 185 | Vice direttore di ufficio di rango divisionale o - di ufficio equiparato; direttore di ufficio sanitario periferico; coordinatore di attività sanitaria complessa. |
| | | (195 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 200 a decorrere dal 31 dicembre 2025) | |

CARRIERA DEI MEDICI VETERINARI

Medico veterinario, limitatamente alla frequenza

del corso di formazione iniziale 5

Medico veterinario principale

| Livello di | Qualifica | Posti di | Funzioni |
|------------|-----------|----------|----------|
|------------|-----------|----------|----------|

| funzione | | qualifica | |
|----------|---|-----------|--|
| E | Primo dirigente medico veterinario | 1 | Vice consigliere ministeriale con funzioni di coordinamento dell'attività medicoveterinaria sul territorio |
| | Medico veterinario superiore Medico veterinario capo | 7 | Direttore di ufficio di medicina veterinaria territoriale; coordinatore di attività medico veterinarie complesse. |

>>

Allegato 6

(articolo 15, comma 15, lettera a)

Aggiunge la tabella D-bis al decreto legislativo

21 maggio 2000, n. 146

«Tabella D-bis

(articolo 19-bis)

DOTAZIONE ORGANICA CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

| RUOLI | QUALIFICHE | DOTAZIONE ORGANICA |
|-------|------------------------------|--------------------|
| | DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO | 3 |
| | PRIMO DIRIGENTE MEDICO | 16 |
| | MEDICO SUPERIORE MEDICO CAPO | 32 |
| | MEDICO PRINCIPALE MEDICO | 51 |

| | | |
|--|--------|-----|
| | TOTALE | 102 |
|--|--------|-----|

»

Allegato 7

(articolo 15, comma 15, lettera a)

Aggiunge la tabella D-ter al decreto legislativo

21 maggio 2000, n. 146

«Tabella D-ter

(articolo 19-bis)

Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle del personale della carriera dei medici

| QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA | QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA |
|---|--|
| DIRIGENTE GENERALE DI POLIZIA PENITENZIARIA | --- |
| DIRIGENTE SUPERIORE DI POLIZIA PENITENZIARIA | DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO |
| PRIMO DIRIGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA | PRIMO DIRIGENTE MEDICO |
| DIRIGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA | MEDICO SUPERIORE |
| DIRIGENTE AGGIUNTO DI POLIZIA PENITENZIARIA | MEDICO CAPO |
| COMMISSARIO CAPO | MEDICO PRINCIPALE |
| COMMISSARIO | MEDICO |

>>

Allegato 8

(articolo 17, comma 1, lettera e)

sostituisce il Quadro X della Tabella 2 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

((Tabella I

(articolo 20, comma 2-quinquies)

| | |
|---|--|
| +-----+ | |
| | |
| +-----+ | |
| | |
| STRUTTURA ORGANIZZATIVA | |
| | |
| DEL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA | |
| | |
| +-----+ | |

| | |
|---|--|
| | |
| UFFICI CENTRALI | |
| | |
| | |
| Direttore Generale della giustizia tributaria | |
| | |
| | |
| Dirigente generale con incarico di consulenza, studio e ricerca | |
| | |
| | |
| Uffici alle dirette dipendenze del Direttore Generale: | |
| | |
| I - Segreteria del Direttore Generale, coordinamento dell'attività pre-legislativa e dei progetti dipartimentali, protocollo e affari generali, comunicazione istituzionale e relazioni esterne. | |
| | |
| II - Vigilanza e audit sugli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria; gestione e vigilanza dell'elenco nazionale dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica del contribuente nel processo tributario. | |
| | |
| III - Coordinamento in materia di risorse strumentali e di gestione del personale, formazione e rapporti sindacali. | |
| | |
| IV - Pianificazione strategica, programmazione delle attività e dei processi dipartimentali, controllo di gestione. | |
| | |
| | |
| Direzione di livello generale I - Normativa, affari giuridici | |

| e magistrati |

+-----+
| Ufficio I - Segreteria del Direttore e affari generali, supporto |
| tecnico- amministrativo al Direttore per il coordinamento della |
| struttura, la programmazione e il controllo di gestione; |
| assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e valutazione dei |
| risultati; coordinamento dell'attività pre-legislativa nelle |
| materie di competenza della Direzione. |

+-----+
| Ufficio II - Analisi, elaborazione e predisposizione di schemi di |
| atti normativi in materia di processo tributario, servizi di |
| giustizia, ordinamento giudiziario e spese di giustizia. |

+-----+
| Ufficio III - Analisi, elaborazione e predisposizione di direttive |
| in materia di spese di giustizia; rapporti con l'Avvocatura |
| Generale dello Stato; coordinamento dell'attività di difesa degli |
| Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria. |

+-----+
| Ufficio IV - Gestione del contenzioso in materia di stato giuridico |
| ed economico dei magistrati e dei giudici tributari. |

+-----+
| Ufficio V - Coordinamento e gestione della banca dati della |
| giurisprudenza tributaria di merito; studi e approfondimenti della |
| giurisprudenza tributaria. |

+-----+
| Ufficio VI - Gestione dello stato giuridico ed economico dei |
| magistrati e dei giudici tributari. |

+-----+
| Ufficio VII - Gestione delle procedure concorsuali per l'assunzione |
| dei magistrati tributari e del relativo contenzioso. |

+-----+
| |

|Direzione di livello generale II - Sistemi informativi, statistica, |
|organizzazione e bilancio |

+-----+

|Ufficio I - Segreteria del Direttore e affari generali, supporto |
|tecnico-amministrativo al Direttore per il coordinamento della |
|struttura, la programmazione e il controllo di gestione; |
|assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e valutazione dei |
|risultati; coordinamento dell'attività pre-legislativa nelle |
|materie di competenza della Direzione; organizzazione degli Uffici |
|di segreteria delle Corti di giustizia tributaria. |

+-----+

|Ufficio II - Definizione e gestione del piano di sviluppo |
|informatico dipartimentale e del piano degli investimenti; governo |
|del contratto con l'ente strumentale e monitoraggio della qualità |
|dei servizi erogati; gestione e monitoraggio del budget del Piano |
|di sviluppo informatico e liquidazione dei corrispettivi all'ente |
|strumentale. |

+-----+

|Ufficio III - Gestione dell'infrastruttura di rete dipartimentale; |
|sicurezza informatica nel rispetto della normativa sulla protezione |
|dei dati delle persone fisiche; gestione degli accessi e delle |
|abilitazioni degli utenti al sistema informativo della giustizia |
|tributaria. |

+-----+

|Ufficio IV - Gestione e sviluppo del sistema informativo della |
|giustizia tributaria; avvio, esecuzione e consuntivazione delle |
|relative attività progettuali; collaudi delle attività, dei |
|prodotti e dei servizi relativi al sistema informativo della |
|giustizia tributaria. |

+-----+

|Ufficio V - Gestione e coordinamento dei progetti ICT |
|dipartimentali, anche finanziati con risorse europee; gestione |
|infrastrutturale dei portali web del Dipartimento; rapporti con |

|l'Agenzia per l'Italia digitale e con altri enti e istituzioni; |
|rilevazione dei fabbisogni e definizione del programma di acquisto |
|di beni e servizi informatici del Dipartimento e svolgimento |
|dell'attività contrattuale di acquisto; gestisce del patrimonio |
|informatico degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento. |

+-----+
|Ufficio VI - Gestione delle risorse finanziarie destinate al |
|pagamento delle partite stipendiali dei magistrati tributari, dei |
|compensi spettanti ai giudici tributari e al garante del |
|contribuente; gestione delle risorse finanziarie destinate al |
|funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia |
|tributaria; assolvimento degli obblighi tributari, previdenziali e |
|assistenziali; elaborazione dello stato di previsione della spesa, |
|dell'assestamento e del consuntivo, con riguardo ai capitoli del |
|bilancio dello Stato di pertinenza del Dipartimento. |

+-----+
|Ufficio VII - Rilevazione e analisi statistica concernente |
|l'andamento del contenzioso tributario e l'attività delle Corti |
|di giustizia tributaria; rapporti con l'Istituto nazionale di |
|statistica. |

+-----+
|UFFICI TERRITORIALI |
+-----+

|
+-----+
|N. 124 Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di |
|primo e di secondo grado (attribuzioni e competenze di cui al D.M. |
|31 maggio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 |
|agosto 2022) ai quali sono preposti n. 35 Dirigenti di livello non |
|generale come di seguito indicati: |
+-----+

| Regione | Posizione | Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria | | | | |
|------------|-----------|---|--------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Dirigente | | | | | |
| | ziale | | | | | |
| Abruzzo | 1 | Secondo grado dell'Abruzzo | Primo grado di L'Aquila | Primo grado di Chieti | Primo grado di Pescara | Primo grado di Teramo |
| Basilicata | 1 | Secondo grado della Basilicata | Primo grado di Potenza | Primo grado di Matera | | |
| Calabria | 1 | Secondo grado della Calabria | Primo grado di Catanzaro | Primo grado di Calabria | | |
| | 1 | Primo grado di Cosenza | Primo grado di Crotona | Primo grado di Vibo Valentia | | |
| Campania | 1 | Secondo grado della Campania | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| | 1 | Primo | Primo | | | | | |
| | | grado | grado di | | | | | |
| | | di | Caserta | | | | | |
| | | Napoli | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| | 1 | Primo | Primo | Primo | | | | |
| | | grado | grado di | grado di | | | | |
| | | di | Avellino | Bene- | | | | |
| | | Salerno | | vento | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| Emilia | 1 | Secondo | Primo | Primo | Primo | Primo | | |
| Roma- | | grado | grado di | grado di | grado di | grado di | | |
| gna | | dell'E- | Ferrara | Forlì | Ravenna | Rimini | | |
| | | milia | | | | | | |
| | | Romagna | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| | 1 | Primo | Primo | Primo | Primo | Primo | | |
| | | grado | grado di | grado di | grado di | grado di | | |
| | | di | Modena | Parma | Piacenza | Reggio | | |
| | | Bologna | | | | Emilia | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| Friuli | 1 | Secondo | Primo | Primo | Primo | Primo | | |
| Venezia | | grado | grado di | grado di | grado di | grado di | | |
| Giulia | | del | Trieste | Gorizia | Porde- | Udine | | |
| | | Friuli | | | none | | | |
| | | Venezia | | | | | | |
| | | Giulia | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| Lazio | 1 | Secondo | Primo | Primo | | | | |
| | | grado | grado di | grado di | | | | |
| | | del | Frosi- | Latina | | | | |
| | | Lazio | none | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---------|----------|----------|--|--|--|
| | 1 | Primo | Primo | Primo | | | |
| | | grado | grado di | grado di | | | |
| | | di Roma | Rieti | Viterbo | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---|---------|----------|----------|----------|----------|--|
| Liguria | 1 | Secondo | Primo | Primo | Primo | Primo | |
| | | grado | grado di | grado di | grado di | grado di | |
| | | della | Genova | Imperia | La Spe- | Savona | |
| | | Liguria | | | zia | | |

| | | | | | | | |
|--------|---|---------|----------|--|--|--|--|
| Lom- | 1 | Secondo | Primo | | | | |
| bardia | | grado | grado di | | | | |
| | | della | Brescia | | | | |
| | | Lom- | | | | | |
| | | bardia | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 1 | Primo | Primo | Primo | Primo | Primo | |
| | | grado | grado di | grado di | grado di | grado di | |
| | | di | Cremona | Lodi | Mantova | Pavia | |
| | | Milano | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 1 | Primo | Primo | Primo | Primo | Primo | |
| | | grado | grado di | grado di | grado di | grado di | |
| | | di | Como | Lecco | Sondrio | Varese | |
| | | Bergamo | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---|---------|----------|----------|----------|----------|--|
| Marche | 1 | Secondo | Primo | Primo | Primo | Primo | |
| | | grado | grado di | grado di | grado di | grado di | |
| | | delle | Ancona | Ascoli | Macerata | Pesaro | |
| | | Marche | | Piceno | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---|-------|----------|----------|--|--|--|
| Molise | 1 | Se- | Primo | Primo | | | |
| | | condo | grado di | grado di | | | |
| | | grado | Campo- | Isernia | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|----------|----------|----------|----------|-------|--|
| | | del | basso | | | | | |
| | | Molise | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| Pie- | 1 | Secondo | Primo | Primo | Primo | Secondo | Primo | |
| monte e | | grado | grado di | grado di | grado di | grado | grado | |
| Valle | | del | Novara | Verbania | Vercelli | della | di | |
| d'Aosta | | Pie- | | | | Valle | Aosta | |
| | | monte | | | | d'Aosta | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| | 1 | Primo | Primo | Primo | Primo | Primo | | |
| | | grado | grado di | grado di | grado di | grado di | | |
| | | di | Asti | Ales- | Biella | Cuneo | | |
| | | Torino | | sandria | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| Puglia | 1 | Secondo | | | | | | |
| | | grado | | | | | | |
| | | della | | | | | | |
| | | Puglia | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| | 1 | Primo | Primo | | | | | |
| | | grado | grado di | | | | | |
| | | di Bari | Foggia | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| | 1 | Primo | Primo | Primo | | | | |
| | | grado | grado di | grado di | | | | |
| | | di | Brindisi | Taranto | | | | |
| | | Lecce | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| Sarde- | 1 | Secondo | Primo | Primo | Primo | Primo | | |
| gna | | grado | grado di | grado di | grado di | grado di | | |
| | | della | Cagliari | Nuoro | Oristano | Sassari | | |
| | | Sarde- | | | | | | |
| | | gna | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|---------|----------|----------|----------|--|--|--|
| Sicilia | 1 | Secondo | Primo | | | | | |
| | | grado | grado di | | | | | |
| | | della | Messina | | | | | |
| | | Sicilia | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | Primo | Primo | | | | | |
| | | grado | grado di | | | | | |
| | | di Pa- | Trapani | | | | | |
| | | lermo | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | Primo | Primo | Primo | | | | |
| | | grado | grado di | grado di | | | | |
| | | di | Calta- | Enna | | | | |
| | | Catania | nissetta | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | Primo | Primo | Primo | | | | |
| | | grado | grado di | grado di | | | | |
| | | di | Agri- | Ragusa | | | | |
| | | Sira- | gento | | | | | |
| | | cusa | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Toscana | 1 | Secondo | Primo | Primo | | | | |
| | | grado | grado di | grado di | | | | |
| | | della | Livorno | Pisa | | | | |
| | | Toscana | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | Primo | Primo | Primo | Primo | | | |
| | | grado | grado di | grado di | grado di | | | |
| | | di | Arezzo | Grosseto | Siena | | | |
| | | Firenze | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | Primo | Primo | Primo | Primo | | | |

| | | | | | | | |
|---|----|---------|----------|----------|----------|----------|--------|
| | | grado | grado di | grado di | grado di | | |
| | | di | Massa | Pistoia | Prato | | |
| | | Lucca | Carrara | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| Tren- | 1 | Secondo | Primo | Secondo | Primo | | |
| tino | | grado | grado di | grado | grado di | | |
| Alto | | di | Bolzano | di | Trento | | |
| Adige | | Bolzano | | Trento | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| Umbria | 1 | Secondo | Primo | Primo | | | |
| | | grado | grado di | grado di | | | |
| | | del | Perugia | Terni | | | |
| | | Umbria | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| Veneto | 1 | Secondo | Primo | | | | |
| | | grado | grado di | | | | |
| | | del | Verona | | | | |
| | | Veneto | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| | 1 | Primo | Primo | Primo | Primo | Primo | Primo |
| | | grado | grado di | grado di | grado di | grado di | grado |
| | | di | Belluno | Padova | Rovigo | Treviso | di |
| | | Venezia | | | | | Vicen- |
| | | | | | | | za |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| Totale | 35 | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |

>>

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012 , n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini **((nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario))**. (12G0117)

Vigente al : 17-3-2026

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 5

Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall'1 gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. è, comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.

2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità

indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. (46) (70)

3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed

amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. (6)

9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. **((Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione))**. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età. (29) (62) (74) (76) (79) (89) (97) (99)(103) (109)

10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.";

b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

" 9-bis: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento.

9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario definisce i tempi e le modalità di migrazione dei servizi.

9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero a quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale."

10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10, lettera b), capoverso 9-quater, le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è sostituito dal seguente:

"5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle università può conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad personam in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è illegittima ed è causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione".

11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:

a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;

b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.

11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dal dirigente in relazione:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.

11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di

maternità, di paternità e parentale.

11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.

11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.

11-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33.

12. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima".

13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato

14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorità portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalità.

14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento, tiene conto dei principi di riduzione della

spesa contenuti nel presente decreto.

AGGIORNAMENTO (6)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 56) che "Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013." Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 423) che "Per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è prorogato all'anno 2014."

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 49, comma 1-bis) che "Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle società quotate e alle loro controllate".

AGGIORNAMENTO (46)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio - 3 marzo 2016, n. 43 (in G.U. 1^a s.s. 9/3/2016, n. 10), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (che ha modificato il comma 2 del presente articolo), nella parte in cui si applica alle Regioni.

AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto

(con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (62)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 19-ter, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti".

AGGIORNAMENTO (70)

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 57, comma 2, lettera c)) che "A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

[...]

c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".

AGGIORNAMENTO (74)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 5) che "Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e

urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza."

AGGIORNAMENTO (76)

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine di cui all'art. 2-bis, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato al 15 ottobre 2020.

AGGIORNAMENTO (79)

Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine di cui all'art. 2-bis, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 2020.

AGGIORNAMENTO (89)

Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali".

AGGIORNAMENTO (97)

Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 8, comma 13) che "Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa alle stesse".

AGGIORNAMENTO (99)

Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, ha disposto (con l'art. 1, comma 12-sexies) che "L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255".

AGGIORNAMENTO (103)

Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dal D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 13) che "Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa alle stesse".

AGGIORNAMENTO (109)

Il D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 2) che "L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che proseguono la loro attività professionale".

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001 , n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Vigente al : 17-3-2026

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 4

Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità

(Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n.387 del 1998)

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,

canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
- g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. **((A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente)).**

Capo II

Dirigenza

Sezione I

Qualifiche, uffici dirigenziali

ed

attribuzioni

Art. 14

Indirizzo politico-amministrativo

(Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del d.lgs n.80 del 1998)

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1.

A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento

del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.

Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro **((dell'economia e delle finanze))**, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n.59, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. (23)

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.

AGGIORNAMENTO (23)

Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto (con l'art. 1, comma 24-ter) che "Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data."

Articolo 27

Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali (Art.27-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.17 del d.lgs n.80 del 1998)

- 1.** Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
- 2.** Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25

Statuto della Regione Calabria.

(BURC n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni delle seguenti leggi regionali: 20 aprile 2005, n. 11; 19 gennaio 2010, n. 3; 9 novembre 2010, n. 27; 6 agosto 2012, n. 34; 10 settembre 2014, n. 18; 6 luglio 2015, n. 15; 3 marzo 2026, n. 9)

(La Corte costituzionale, con ordinanza 18 ottobre – 10 novembre 2016, n. 238 - pubblicata nella [Gazz. Uff. 16 novembre 2016, n. 46](#), prima serie speciale - ha dichiarato estinto il processo sulle questioni di legittimità dell'art. 2, c. 1°, lett. c), della l.r. 10 settembre 2014, n. 18, ((Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)) in considerazione delle modifiche apportate alla disposizione impugnata.

TITOLO I

Principi Fondamentali

Art. 1

(La Regione Calabria)

1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella [Costituzione](#) e nel presente Statuto, nell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito dell'Unione Europea.
2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell'Unione Europea.
3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province calabresi.
4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede il Presidente della Giunta regionale e la Giunta.
5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.
6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale.

Art. 2

(Principi e finalità)

1. La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.
2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla [Costituzione](#), operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
 - b) il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;
 - c) il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;

- d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;
- d-bis) *la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata¹;*
- e) l'attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;
- f) il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;
- g) la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;
- h) *il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale²;*
- i) la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;
- l) la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;
- m) la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;
- n) la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione Europea;
- o) la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;
- p) la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, greca, occitanica e rom;
- q) il legame con i calabresi emigrati nel mondo;

¹ **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 19 gennaio 2010, n. 3.**

² **Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 19 gennaio 2010, n. 3; precedentemente il testo così recitava:** "h) *il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, dei profughi, dei rifugiati e degli apolidi;*".

- r) *la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale³;*
- s) la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;
- t) la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;
- u) la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;
- v) la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

Art. 3

(Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati)

1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi ultraregionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.
4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.
5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

TITOLO II

La partecipazione popolare

Art. 4

(Partecipazione popolare)

1. La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel

³ **Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), l.r. 19 gennaio 2010, n. 3; precedentemente il testo così recitava:** "r) *la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e la valorizzazione della sua vocazione;*".

mondo alla vita delle istituzioni regionali, al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile delle popolazioni.

2. A tal fine, la legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva la partecipazione, assicurando servizi e strutture regionali e prevedendo la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse.
3. Negli ambiti di propria competenza, la Regione può attivare particolari forme di cooperazione con le confessioni religiose presenti in Calabria.

Art. 5

(Trasparenza)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti sono pubblici, salvo i limiti espressamente posti dalla legge.
2. La legge regionale definisce le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi e disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, nel procedimento amministrativo; favorisce l'adozione di accordi, intese e di strumenti conciliativi per la composizione dei conflitti.

Art. 6

(Difensore civico)

1. La Regione istituisce con legge l'ufficio del Difensore civico.

Art. 7⁴

(Consulta dell'ambiente)

1. *La Regione istituisce con legge la Consulta dell'ambiente.*

Art. 8

(Commissione per le pari opportunità)

1. La Regione istituisce con legge la Commissione per le pari opportunità.

Art. 9

(Informazione)

1. La Regione, nel rispetto del pluralismo, predispone gli strumenti necessari per offrire un'informazione costante sull'attività istituzionale e per acquisire informazioni sulle esigenze e sulle aspirazioni della comunità calabrese in Italia e all'estero.
2. La Regione istituisce appositi organismi per assistere i cittadini nella ricerca ed acquisizione di informazioni sull'attività regionale e per favorire il controllo sociale sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa.
3. La Regione riconosce nel diritto all'informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino ed assicura la più ampia

⁴ **Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, l.r. 19 gennaio 2010, n. 3.**

informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonché sul funzionamento dei propri organi ed uffici attraverso l'impiego di strumenti di informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli radiotelevisivi.

Art. 10

(Modalità di partecipazione)

1. Tutti hanno il diritto di rivolgere petizioni agli organi regionali, per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale.
2. I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni alla Regione su questioni di loro interesse, con le procedure previste nel Regolamento interno del Consiglio regionale.
3. Il corpo elettorale esercita l'iniziativa delle leggi regionali a norma dell'articolo 39 del presente Statuto.

Art. 11

(Referendum abrogativo)

1. È indetto *referendum* popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento regionale quando ne facciano richiesta almeno il quattro per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, ovvero due o più Consigli provinciali o dieci Consigli comunali che rappresentino almeno centomila elettori iscritti nelle proprie liste elettorali.
2. Non è ammesso *referendum* per l'abrogazione:
 - a) dello Statuto;
 - b) dei regolamenti interni del Consiglio regionale;
 - c) delle leggi di bilancio;
 - d) delle leggi tributarie;
 - e) delle leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente;
 - f) delle leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie nonché delle leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre regioni italiane.
3. Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
4. La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Il giudizio sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta di *referendum* è affidato alla Consulta statutaria, secondo modalità procedurali disciplinate dalla legge regionale.
6. Non può esser presentata richiesta di *referendum* nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale i referendum già indetti sono sospesi all'atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio, e sono indetti nuovamente entro sei mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio.
7. Qualora la votazione sul *referendum* abbia avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi 3 anni.

Art. 12

(Referendum consultivo)

1. È indetto *referendum* consultivo su questioni di interesse regionale allorché ne faccia richiesta il quaranta per cento dei Consiglieri regionali ovvero il dieci per cento del corpo elettorale.
2. Il *referendum* è valido se vi ha partecipato il trenta per cento degli aventi diritto.
3. Se il *quorum* di cui al comma precedente è raggiunto, il Consiglio regionale è obbligato a pronunciarsi sull'oggetto del *referendum* entro centoventi giorni dal suo svolgimento.

Art. 13

(Disciplina referendaria)

1. La legge regionale disciplina i *referendum* previsti nel presente titolo.

TITOLO III

Organi della Regione

Art. 14

(Organi della Regione)

1. Sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale.
2. Sono altresì organi della Regione, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza.

CAPO I

(Il Consiglio regionale)

Art. 15

(Composizione del Consiglio regionale)

1. *Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri.*⁵

⁵ **Comma dapprima modificato dall'art. 2, l.r. 19 gennaio 2010, n. 3 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 10 settembre 2014, n. 18, con effetti a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima l.r. n. 18/2014). Il testo precedente era così formulato: "1. Il Consiglio è composto da 50 membri, salvo quanto stabilito dalla legge elettorale per agevolare la formazione di maggioranze stabili ed assicurare la rappresentanza delle minoranze."**

Art. 16*(Attribuzioni del Consiglio regionale)*

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla [Costituzione](#), dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla [Costituzione](#) e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.
2. Il Consiglio inoltre:
 - a) nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;
 - b) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;
 - c) approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale presentati dalla Giunta;
 - d) autorizza l'esercizio provvisorio;
 - e) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
 - f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;
 - g) approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;
 - h) delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;
 - i) valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;
 - l) delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;
 - m) delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;
 - n) fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;
 - o) ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
 - p) approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;
 - q) elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;
 - r) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della [Costituzione](#);
 - s) formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della [Costituzione](#);
 - t) può presentare proposte di legge alle Camere.
3. Le funzioni legislative non sono delegabili.

Art. 17

(Durata della legislatura)

1. La legislatura dura cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di principio e i casi di scioglimento del Consiglio, come disciplinati dall'articolo 33 dello Statuto.

Art. 18

(Convalida degli eletti)

1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
2. Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.

Art. 19

(Prima seduta del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale tiene di diritto la prima adunanza non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente.
2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1, il Consiglio si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva.
3. La presidenza provvisoria del Consiglio, fino alla elezione del Presidente, è assunta dal Consigliere che, tra i presenti, è il più anziano di età. I due Consiglieri più giovani svolgono le funzioni di segretari.

Art. 20

(Elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza)

1. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, procede, con votazione separata e a scrutinio segreto, alla elezione del suo Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, che è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e da due Segretari-Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
3. Per l'elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari-Questori, i Consiglieri regionali votano per un solo nome. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.
4. Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono rinnovati dopo trenta mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale.

Art. 21

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio; lo convoca e lo presiede; ne assicura la regolarità delle sedute ed il buon funzionamento nel rispetto delle norme dei regolamenti interni.

Art. 22

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti e coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 23

(Autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti interni.
2. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sottopongono al Consiglio l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, secondo le procedure recate nei regolamenti interni.
3. Lo stanziamento complessivo del bilancio preventivo del Consiglio è incluso nel bilancio di previsione della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale della Regione.

Art. 24

(I Consiglieri regionali)

1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ogni Consigliere ha il diritto di avvalersi, per l'esercizio del suo mandato, degli strumenti di indirizzo e di controllo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate nel Regolamento interno. Ha, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti, anche preparatori, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
3. Ai Consiglieri regionali sono attribuiti, con legge regionale, il rimborso delle spese ed indennità, il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte in Consiglio.

Art. 25

(Sedute del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria secondo quanto disposto dalle norme del Regolamento interno.

2. Al di fuori della sessione ordinaria, il Presidente convoca il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Giunta, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta non pubblica.
4. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.

Art. 26

(Regolamenti del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta e modifica i propri regolamenti che sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione.
2. *Nel Regolamento interno del Consiglio regionale sono istituite e disciplinate la Giunta delle elezioni e la Giunta per il Regolamento⁶.*
3. Il Regolamento interno, in conformità alle disposizioni dello Statuto e nel rispetto dei diritti delle opposizioni, determina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.
4. Il Regolamento interno di amministrazione e contabilità definisce principi e procedure per la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie del Consiglio regionale.

Art. 27

(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, composti da almeno tre membri, secondo le norme fissate dal Regolamento del Consiglio.
2. *I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti⁷.*
3. I Consiglieri regionali, che non facciano parte dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio.
4. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento del Consiglio, all'assegnazione ai gruppi consiliari, nonché alle componenti del gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.

⁶ **Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 6 agosto 2012, n. 34; precedentemente il testo così recitava:** "2. Nel Regolamento interno del Consiglio sono previste e disciplinate la Giunta delle elezioni, la Giunta per il Regolamento ed il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi."

⁷ **Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, l.r. 19 gennaio 2010, n. 3; precedentemente il testo così recitava:** "2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di gruppi parlamentari nazionali ovvero di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del cinque per cento dei voti."

Art. 28*(Commissioni permanenti)*

1. *Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il Regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento*⁸.
2. I gruppi consiliari devono essere presenti in ciascuna Commissione permanente, secondo i criteri della designazione proporzionale e comunque garantendo la rappresentanza in Commissione di ciascun gruppo.
3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente e il Vicepresidente della Giunta e gli Assessori in carica.
4. Il Presidente della Giunta, il Vicepresidente, gli Assessori e ciascun Consigliere possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni permanenti.
5. L'Ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con quello di componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
6. Il Regolamento interno stabilisce forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Art. 29*(Competenze delle Commissioni permanenti)*

1. Le Commissioni esaminano, preventivamente, i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio deferendoli, entro un termine e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, al Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30.
2. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente la metà più uno dei loro componenti.
3. Prima dell'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali, la Commissione competente ascolta i rappresentanti dei firmatari e del Consiglio delle autonomie locali, secondo le norme del Regolamento interno.

Art. 30*(Funzioni redigenti delle Commissioni permanenti)*

1. Il Regolamento interno può stabilire i casi in cui le Commissioni permanenti esaminano i provvedimenti in sede redigente, riservando al Consiglio l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
2. Sino alla votazione da parte del Consiglio, i provvedimenti assegnati alla Commissione in sede redigente sono sottoposti alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta la Giunta o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione.
3. Il procedimento in sede redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge finanziaria e alle leggi di approvazione del bilancio, del rendiconto, alle leggi di ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

⁸ **Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, l.r. 6 agosto 2012, n. 34; precedentemente il testo così recitava:** "1. *Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il Regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento, prevedendo che una apposita Commissione sia preposta alla trattazione delle questioni relative ai rapporti con l'Unione Europea e di quelle con le regioni e i paesi extra-europei del Mediterraneo.*".

Art. 31

(Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e ne riferiscono al Consiglio. A tal fine, le Commissioni possono:
 - a) richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per ottenere chiarimenti sulle questioni di loro competenza;
 - b) richiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;
 - c) richiedere, previa comunicazione al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio, l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.
2. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'approfondimento di particolari tematiche o questioni relative alla loro attività e a quella del Consiglio.
3. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio.
4. Il Presidente della Giunta e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Art. 32

(Commissioni d'inchiesta)

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende sottoposti a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.
2. La presidenza delle Commissioni istituite ai sensi del comma 1 compete ad un Consigliere appartenente alle opposizioni.
3. Le Commissioni d'inchiesta sono costituite dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, in proporzione alla loro composizione numerica.
4. Le modalità di funzionamento sono disciplinate con il Regolamento interno del Consiglio.
5. Quando non sia altrimenti previsto, alle Commissioni d'inchiesta si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio per le Commissioni permanenti.

CAPO II

*(Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale)***Art. 33***(Presidente della Giunta regionale)*

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto, secondo le modalità dettate dalla legge elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
 2. Il Presidente della Giunta entra nell'esercizio delle sue funzioni all'atto della proclamazione.
 3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dall'insediamento nomina il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta.
 4. Nella prima seduta successiva alla elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta presenta il programma di governo e da comunicazione della nomina dei componenti della Giunta.
 5. L'approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente ai sensi dell'articolo 37, comma 2, e il voto negativo sulla questione di fiducia posta ai sensi dell'articolo 37, comma 3, comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
 6. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente.
 7. Il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente.
 8. Nei dieci giorni successivi alla proclamazione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale compie gli atti improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta.
- 8-bis. Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività ai Consiglieri regionali. Il Consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità né alla istituzione di struttura speciale di collaborazione, dovendosi avvalere degli uffici del Dipartimento cui la delega afferisce.⁹*

Art. 34*(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)*

1. Il Presidente della Giunta regionale:
 - a) rappresenta la Regione;
 - b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
 - c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;
 - d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;
 - e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;
 - f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;

⁹ **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 6 luglio 2015, n. 15.**

- g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
- h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;
- i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;
- l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;
- m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;
- n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla [Costituzione](#), dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 34-bis¹⁰

(Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale)

1. *Il Presidente può nominare fino a due Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I Sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, senza diritto di voto.*
2. *Ai Sottosegretari si applicano le norme sull'ineleggibilità e sulle incompatibilità previste per i Consiglieri regionali. La legge regionale disciplina l'attuazione del presente articolo.*

Art. 35

(Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta concorre alla determinazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.
3. *La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori nel numero massimo consentito dalla legge statale¹¹, di cui uno assume la carica di Vice Presidente.¹²*
- 3-bis. *La rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il trenta per cento.¹³*
4. *Gli Assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. Agli stessi si applicano anche le norme sulle incompatibilità valide per i Consiglieri regionali.¹⁴*
- 4-bis. *[La nomina ad Assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale.]¹⁵*

¹⁰ **Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, l.r. 3 marzo 2026, n. 9.**

¹¹ **L'art. 1, comma 1, l.r. 3 marzo 2026, n. 9, sostituisce le parole "non superiore a sette" con le parole "nel numero massimo consentito dalla legge statale".**

¹² **Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), l.r. 6 luglio 2015, n. 15; tale comma precedentemente così recitava: "3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, di cui uno assume la carica di Vice Presidente."**

¹³ **Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 6 luglio 2015, n. 15.**

¹⁴ **Comma dapprima modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 10 settembre 2014, n. 18 e successivamente interamente sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 6 luglio 2015, n. 15; precedentemente il testo così recitava: "4. I membri della Giunta possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale. Il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore al cinquanta per cento dei componenti della Giunta."**

¹⁵ **Comma precedentemente aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b), l.r. 19 gennaio 2010, n. 3, poi abrogato dall'art. 1, comma 1, l.r. 9 novembre 2010, n. 27.**

- 4-ter **[***La nomina ad assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale affidando temporaneamente la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.***]**¹⁶
5. La Giunta opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.
6. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un Regolamento per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.
7. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della stessa Giunta.
9. Le indennità del Presidente e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.
- 9-bis. *Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri delegati ai sensi dell'art. 33, comma 8 bis.*¹⁷
10. **[***Il Presidente può nominare fino a due sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari, le cui indennità sono fissate dalla legge regionale, partecipano alle sedute della Giunta pur non facendone parte***]**¹⁸*

Art. 36

(Attribuzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale:
- a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;
 - b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;
 - c) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;
 - d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;

¹⁶ **Comma dapprima aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 10 settembre 2014, n. 18. Il medesimo testo di legge di revisione statutaria, approvato con seconda deliberazione consiliare il 3 giugno 2014 e pubblicato sul BURC n. 25 del 9 giugno 2014, era stato già impugnato dal Governo con deliberazione del 30 giugno 2014. Conseguentemente, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale del 15 ottobre 2014, pubblicato sul BURC n. 51 del 16.10.2014, è stato disposto l'annullamento parziale dell'atto di promulgazione della predetta legge regionale di revisione statutaria, limitatamente alla lettera c), dell'art. 2, comma 1. Successivamente, la Regione Calabria, con l.r. n. 15/2015, intendendo adeguarsi ai rilievi formulati dal Governo, ha disposto, all'art. 2, comma 1, lett. d), l'abrogazione del comma 4-ter. Il Governo, con delibera del 23 settembre 2016, ha pertanto dichiarato la rinuncia all'impugnativa della citata delibera legislativa. Successivamente la Corte costituzionale con ordinanza n. 238/2016 ha dichiarato estinto il processo.**

¹⁷ **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. e), l.r. 6 luglio 2015, n. 15.**

¹⁸ **Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera c), l.r. 19 gennaio 2010, n. 3 e poi abrogato dall'art. 3, comma 2, l.r. 6 agosto 2012, n. 34, a decorrere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, della medesima legge.**

* **La l.r. 26 febbraio 2010, n. 7, art. 1, comma 5, ha ulteriormente disciplinato lo status dei sottosegretari, così come segue:** "1. Ai sottosegretari istituiti con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3, si applica il regime di incompatibilità previsto per gli assessori ed il trattamento indennitario è fissato nella misura del 70 per cento di quello degli assessori. 2. Il Presidente della Giunta regionale, per attuare gli indirizzi politici del programma di governo, può delegare ai sottosegretari anche funzioni di collegamento con il Consiglio regionale o altre autorità. 3. Le indennità a qualunque titolo corrisposte agli assessori esterni e ai sottosegretari sono a carico del bilancio della Giunta regionale".

- e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;
- f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;
- g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;
- h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il Regolamento per l'esercizio della propria attività;
- i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla [Costituzione](#), dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 37

(Mozione di sfiducia – Questione di fiducia - Censura al singolo Assessore)

1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
2. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata. La mozione, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, è posta in votazione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sull'attuazione del programma di governo e sui suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi relative alla fissazione di tributi e imposte regionali, nonché su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale.
4. Le questioni di fiducia presentate dal Presidente della Giunta sono poste in votazione non prima di tre giorni e non oltre i quindici giorni dalla loro presentazione e si intendono respinte se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
5. Il Consiglio può esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un singolo Assessore.

TITOLO IV

Sistema di elezione, ineleggibilità, incompatibilità

Art. 38

(Sistema elettorale)

1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:
 - a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;
 - b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;
 - c) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;
 - d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.
2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

TITOLO V

*Procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali***Art. 39***(Iniziativa legislativa)*

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

Art. 40*(Procedimento)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, ogni progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio regionale, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. I progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri regionali.

Art. 41*(Promulgazione e pubblicazione)*

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla sua approvazione, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Art. 42*(Regione e disciplina comunitaria)*

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla definizione degli indirizzi assunti in sede comunitaria dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.

2. La legge regionale, nel rispetto del potere di rappresentanza del Presidente della Giunta e del diritto del Consiglio ad una informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina le modalità del concorso dello stesso Consiglio allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Art. 43

(Potestà regolamentare)

1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di competenza della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in caso di delega da parte dello Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale; esercita altresì la potestà regolamentare per l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato.
3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale.
4. L'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea avviene con legge o con regolamento regionale a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla [Costituzione](#), la Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al comma 3.
6. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

Art. 44

(Testi unici)

1. Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino.
2. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria.
3. Nel tempo previsto per la presentazione al Consiglio del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.
4. Le disposizioni contenute nei Testi Unici possono essere abrogate o derogate solo da previsioni esplicite, che comunque devono prevedere l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico.

Art. 45*(Conflitti di competenza)*

1. La Regione, qualora ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere, anche su proposta del Consiglio delle Autonomie locali, la questione di legittimità costituzionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali, ove ritenga che una legge regionale leda la sfera delle competenze e prerogative degli enti locali od incida sulla loro autonomia costituzionale, può chiedere al Consiglio regionale di pronunciarsi in merito ai rilievi formulati, previa acquisizione del parere della Consulta statutaria.

TITOLO VI

*Rapporti con gli Enti Locali***Art. 46***(Rapporti fra Regione ed Enti locali)*

1. La Regione adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
2. La Regione, in particolare:
 - a) informa la propria attività ai principi dell'autonomia, della sussidiarietà, della solidarietà, della adeguatezza, della responsabilità e della differenziazione delle funzioni, in relazione alle caratteristiche dei soggetti istituzionali;
 - b) riconosce e valorizza la partecipazione degli enti locali all'attività legislativa e amministrativa regionale, nel rispetto dei principi della leale collaborazione e della complementarietà delle funzioni;
 - c) promuove la cooperazione fra Comuni, fra Province, fra Comuni e Province e tra questi Enti e la Regione in funzione degli obiettivi della programmazione;
 - d) valorizza e promuove l'esercizio associato delle funzioni fra enti locali;
 - e) valorizza le associazioni di rappresentanza degli enti locali.
3. In attuazione dell'articolo 118 della [Costituzione](#), la Regione, conferisce le funzioni amministrative a livello locale attribuendole ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province, alle Città metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, garantendo il pieno esercizio della potestà organizzativa e regolamentare degli Enti locali, nonché in rapporto alla popolazione ed alle caratteristiche del territorio, enunciando espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa degli enti locali.
4. La Regione utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come strumenti essenziali di governo, disciplinando con legge le procedure, le forme e le modalità relative alla stipula e all'attuazione degli accordi e delle intese.
5. La Regione favorisce la gestione coordinata e associata delle funzioni da parte dei Comuni, promovendone la fusione e attribuendo alle Province un ruolo di coordinamento sul territorio nelle materie di loro competenza.
6. La Regione favorisce altresì la costituzione di Città metropolitane, promuovendo eventuali necessarie intese interregionali nel rispetto delle relative norme statali.
7. Nell'esercizio della potestà legislativa e regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

8. Sono riservate con legge alla Regione le sole funzioni amministrative che per loro natura, o per assicurare requisiti essenziali di uniformità, vanno esercitate a livello regionale¹⁹.

Art. 47

(Finanziamento delle funzioni conferite e delegate)

1. La Regione trasferisce annualmente agli enti locali una quota delle sue entrate ordinarie, al netto di quelle gravate da vincoli esterni di destinazione, per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di perequazione, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale, nonché della promozione dell'esercizio associato di funzioni.
2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali, nelle sedi concertative e consultive, alla definizione dei criteri per il riparto delle risorse.

Art. 48

(Consiglio delle Autonomie locali)

1. È istituito presso il Consiglio regionale il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo rappresentativo degli enti locali e di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione²⁰.
2. Il Consiglio è composto da un numero di membri fissato dalla legge, comunque non superiore a trentacinque.
3. La legge regionale:
 - a) disciplina le modalità e i criteri di composizione dell'organo, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali interni agli enti locali, ispirandosi a criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale nella individuazione dei suoi componenti, tutelando la rappresentanza dei piccoli comuni, dei comuni montani, nonché dei comuni delle minoranze linguistiche.
 - b) garantisce piena autonomia nella scelta del Presidente, nella propria organizzazione e nell'uso dei mezzi messi a sua disposizione;
 - c) assicura l'attribuzione di strumenti e mezzi finanziari;
 - d) prevede forme di raccordo tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Giunta regionale.
4. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri sulle proposte di modifica dello Statuto, sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, l'istituzione di enti regionali, il conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse, il documento di programmazione economico-finanziaria, il bilancio e il programma regionale di sviluppo.
5. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere su ogni altra questione ad esso demandata dal presente Statuto e dalle leggi regionali.
6. Con il Regolamento interno del Consiglio regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni permanenti e del Consiglio regionale.

¹⁹ **Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, l.r. 19 gennaio 2010, n. 3.**

²⁰ **Vedi l.r. 5 gennaio 2007, n. 1:** "Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali".

7. Nel caso di parere contrario sulle proposte di legge sottoposte alla valutazione del Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio regionale può comunque procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei Consiglieri.
8. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'articolo 127, comma 2, della [Costituzione](#).
9. Con le modalità previste dall'articolo 39, il Consiglio delle Autonomie locali, a maggioranza assoluta dei componenti, esercita l'iniziativa delle leggi regionali.

TITOLO VII

Ordinamento Amministrativo

Art. 49

(Principi dell'attività amministrativa regionale)

1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi del buon andamento e dell'imparzialità, della semplificazione e della pubblicità delle procedure e degli atti amministrativi, della partecipazione degli interessati alle fasi istruttorie e decisorie del procedimento, nonché della consensualità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa comunitaria.
2. La Regione predispone con legge gli strumenti e le procedure idonei ad operare il controllo sulla legittimità, sull'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.
3. La legge regionale stabilisce i principi relativi all'organizzazione amministrativa regionale in modo da assicurarne funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità nell'acquisizione ed utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità, anche ai fini della determinazione della dotazione organica nei ruoli, distinti, del Consiglio e della Giunta regionale.

Art. 50

(Organizzazione amministrativa regionale)

1. Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale, l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione, adottati dalla Giunta e, per il Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza.
2. La legge ed i regolamenti di organizzazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano l'organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.
3. Per lo svolgimento di compiti specifici, con legge della Regione sono istituite agenzie regionali, dotate di autonomia operativa, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al Consiglio, dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza.

5. Nell'esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l'attribuzione e la revoca degli incarichi, l'accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale.
6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali.
7. La legge regionale fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli interni, con riferimento all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa. I regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale si conformano ai principi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e a tal fine prevedono, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell'azione pubblica.

TITOLO VIII

Finanza, Bilancio, Demanio e Patrimonio

Art. 51

(Autonomia finanziaria della Regione)

1. La Regione dispone di risorse autonome ed ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2. In armonia con la [Costituzione](#) e secondo i principi di finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, con legge, applica tributi ed entrate proprie, individuando il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e le aliquote. La legge regionale definisce altresì le modalità di accertamento e di riscossione dei tributi regionali.
3. La Regione inoltre:
 - a) dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio;
 - b) partecipa alla definizione, da parte dello Stato, dell'entità e delle modalità di distribuzione del fondo perequativo previsto dalla legge statale per i territori con minore capacità fiscale;
 - c) accede alle risorse statali aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.
4. La Regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. La Regione, inoltre, può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
5. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
6. Nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, la legge può prevedere strumenti di controllo della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 52*(Ordinamento contabile)*

1. L'ordinamento contabile, il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione sono disciplinati con legge regionale, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del patto di stabilità comunitario.
2. La legge stabilisce i termini per l'approvazione del bilancio.
3. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi.
4. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
5. Ogni altra legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 53*(Rendiconto generale)*

1. Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto generale entro il 30 giugno successivo all'anno cui si riferisce.
2. Con il rendiconto generale la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della programmazione economico-sociale della Regione, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi ed opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

TITOLO IX

*Attività economiche regionali e soggetti privati***Art. 54***(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)*

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.
5. A tal fine il Consiglio regionale:
 - a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;

- b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.
9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.
10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.

Art. 55

(Autonomie funzionali – Cooperazione)

1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti necessari.
2. La Regione favorisce il concorso delle autonomie funzionali all'attività propria e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.

[Art. 56²¹

(Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)

1. *La Regione istituisce con legge il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro quale organo di consulenza, studio e ricerca del Consiglio regionale e della Giunta in tema di:*
 - a) *politica economica, sociale e finanziaria;*
 - b) *bilancio e programmazione;*
 - c) *sviluppo economico-sociale;*
 - d) *mercato del lavoro ed occupazione.*
2. *La legge disciplina la composizione del Consiglio, le modalità per l'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, le procedure relative all'intervento del Consiglio nei procedimenti, assicurando le risorse umane, tecniche e strumentali per il suo funzionamento.*
3. *Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ha sede presso il Consiglio regionale.*]

²¹ **Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, l.r. 19 gennaio 2010, n. 3.**

TITOLO X
Strumenti di garanzia

[Art. 57²²

(Consulta statutaria)

1. *La Consulta statutaria è l'organo di consulenza e garanzia della Regione, chiamato ad esprimersi sull'applicazione e sull'interpretazione delle norme statutarie. Si compone di cinque membri, eletti, con la maggioranza dei due terzi, dal Consiglio regionale. Essi sono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche con almeno quindici anni di carriera; tra avvocati con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione.*
2. *La Consulta è insediata con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. I membri della Consulta durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili. La carica di componente della Consulta è incompatibile con altre cariche pubbliche, con l'esercizio delle professioni o dell'impresa e con lo status di dipendente pubblico o privato.*
3. *La Consulta elegge il suo Presidente, che resta in carica per la durata del mandato. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.*
4. *La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale; è dotata di autonomia organizzativa e amministrativa; svolge le sue funzioni secondo le disposizioni del proprio regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.*
5. *La Consulta, su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, nonché di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, esprime il proprio parere, in particolare, riguardo a:*
 - a) *l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;*
 - b) *l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e gli Enti locali;*
 - c) *la compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto;*
 - d) *la regolarità e l'ammissibilità delle richieste di referendum;*
 - e) *gli altri casi previsti dallo Statuto.*
6. *La legge regionale assicura l'autonomia della Consulta e disciplina le modalità di accesso e le altre norme che ne regolano l'attività, nonché il trattamento economico dei componenti.*
7. *Gli organi regionali si attengono alle valutazioni della Consulta. Il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singole valutazioni, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta.*

²² **Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, l.r. 19 gennaio 2010, n. 3.**

TITOLO XI
Revisione dello Statuto

Art. 58
(Revisione dello Statuto)

1. Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2. Le proposte di revisione dello Statuto non approvate dal Consiglio non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla loro reiezione.
3. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.
4. Lo Statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
5. Lo Statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

TITOLO XII
Norme transitorie e finali

Art. 59
(Norme transitorie e finali)

1. La Regione può chiedere, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della [Costituzione](#) l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
 2. Con legge è disciplinato il *referendum* previsto dall'articolo 123 della [Costituzione](#).
 3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio Regolamento interno.
 4. La legge stabilisce le modalità con le quali gli Organi regionali possono indirizzare gli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate, disciplina i poteri di vigilanza e prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti locali possono far fronte alle nuove spese.
 5. Eventuali modifiche dell'articolo 126, comma 3, della [Costituzione](#) si applicano nei rapporti tra Consiglio e Presidente della Giunta anche se intervengono durante la legislatura regionale. Nei casi e nei limiti della subentrante disposizione costituzionale, in deroga all'articolo 33, il Consiglio regionale può eleggere un nuovo Presidente della Giunta nell'ambito della stessa maggioranza del Presidente eletto a suffragio universale e diretto.
- 5-bis. *Il numero dei membri del Consiglio regionale di cui all'art. 15 dello Statuto può essere aumentato ai sensi dell'art. 15, comma 13, nn. 6, 7 e 8, della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), così come modificata dalla [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#), e dall'art. 5, comma 1, della [legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1](#)²³.*
6. Il Presente Statuto è pubblicato ai fini notiziali nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dopo la promulgazione del suo testo integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

²³ **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 20 aprile 2005, n. 11.**

Legge regionale 3 marzo 2026, n. 9

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria).

(BURC n. 46 del 3 marzo 2026)

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 35 della [l.r. 25/2004](#))

1. Nel comma 3, dell'articolo 35 della [legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25](#) (Statuto della Regione Calabria), le parole: "non superiore a sette" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo consentito dalla legge statale".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 34-bis nella [l.r. 25/2004](#))

1. Dopo l'articolo 34 della [l.r. 25/2004](#) è inserito il seguente:

"Art. 34-bis

(Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale)

1. Il Presidente può nominare fino a due Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I Sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, senza diritto di voto.
2. Ai Sottosegretari si applicano le norme sull'ineleggibilità e sulle incompatibilità previste per i Consiglieri regionali. La legge regionale disciplina l'attuazione del presente articolo."

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Legge regionale 28 agosto 2000, n. 14

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).

(BURC n. 78 del 4 settembre 2000)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 4 dicembre 2000, n. 18; 2 maggio 2001, n. 7; 19 ottobre 2001, nn. 21 e 22; 15 marzo 2002, n. 16; 26 giugno 2003, n. 8; 21 agosto 2006, n. 7; 12 giugno 2009, n. 19; 26 febbraio 2010, n. 7; 3 settembre 2012, n. 38; 22 dicembre 2017, n. 54; 23 dicembre 2022, n. 50; 19 dicembre 2025, n. 48)

RUBRICA 1°
SERVIZI GENERALI

Art. 1

1. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 5 aprile 1983, n. 13](#) "Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 8 agosto 1988, n. 20](#) "Istituzione del garante dei diritti del cittadino" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.
3. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della [legge regionale 8 giugno 1996, n. 13](#) "Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 500.000.000.
4. Per la realizzazione delle attività di cui alla [legge regionale 28 marzo 1994, n. 12](#) "Istituzione e funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000, con allocazione al capitolo 1008106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
5. Il personale dipendente della Giunta Regionale che presta servizio nelle strutture ausiliarie dei Dipartimenti - previste dall'Art. 5 della [legge regionale 13.5.1996, n. 7](#) - è equiparato al personale di cui alla [legge regionale 26.5.1997, n. 8](#) limitatamente alle prestazioni di lavoro straordinario e all'indennità forfettizzata. Limitatamente ad una sola unità ciascun Dipartimento può avvalersi di personale di altre pubbliche amministrazioni.
6. All'art. 8, comma 3, della [legge regionale 13.5.1996, n. 7](#), dopo le parole "del Vice Presidente" sono aggiunte le parole: "e degli Assessori".
7. All'art. 10, comma 1, della [legge regionale 13 maggio 1996, n. 8](#) - così come modificato ed integrato dall'Art. 13, commi 1 e 2, della [legge regionale 13.9.1999, n. 27](#) - dopo le parole "i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti" sono inserite le parole: ", i Presidenti dei Gruppi consiliari".
8. All'art. 1, comma 1, della [legge regionale 26 maggio 1997, n. 8](#) - così come modificato ed integrato dall'Art. 13, comma 3, della [legge regionale 13.9.1999, n. 27](#) - dopo le parole: "Collegio dei Revisori dei conti ed i" sono aggiunte le parole: "Presidenti dei".
9. All'art. unico, comma 1, della [legge regionale 8 febbraio 1999, n. 3](#) - così come modificato ed integrato dall'Art. 13, comma 4, della [legge regionale 13.9.1999, n. 27](#) - dopo le parole "Ufficio di Presidenza" sono aggiunte le parole: ", i Presidenti dei Gruppi consiliari".
10. All'art. 3 della [legge 26 maggio 1997, n. 8](#), dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
"2 bis. Al personale che presta servizio nelle strutture di cui al primo comma dell'art. 1 e che risiede in località distante almeno 30 chilometri dalla sede della Giunta regionale, è riconosciuto un rimborso spese forfettizzato commisurato alla

- missione giornaliera e per un massimo di venti giorni su base mensile, spettante al personale di pari qualifica in applicazione della normativa vigente in materia di trattamento di missione e rimborso spese, ridotto del 30 per cento".
11. All'art. 37, comma 12, della [legge regionale 22.9.1998, n. 10](#), è aggiunto il seguente comma:
"12 bis. Ai componenti supplenti del Collegio dei revisori, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, spetta una indennità nei limiti del cinquanta per cento dell'indennità attribuita ai componenti effettivi."
 12. Il comma 12 dell'art. 37 della [legge regionale 22.9.1998, n. 10](#), si interpreta nel senso che l'indennità spetta ai componenti effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti.
 13. L'art. 21 della [legge regionale 19.10.1992, n. 20](#), si interpreta nel senso che l'indennità di carica dei consiglieri di amministrazione dell'A.Fo.R. deve intendersi rapportata alle indennità fisse corrisposte ai consiglieri regionali, ai sensi degli artt. 1 e 5 della [legge regionale 14.2.1996, n. 3](#).
 14. *[Al Presidente dell'EDIS Calabria spetta una indennità di carica annua lorda rapportata fino ad un massimo del 45 per cento delle indennità fisse corrisposte ai consiglieri regionali, ai sensi degli artt. 1 e 5 della [legge regionale 14.2.1996, n. 3](#).]*¹
 15. Il comma 7 dell'art. 25 della [legge regionale 13 maggio 1996, n. 7](#), è così sostituito:
"7. Gli incarichi di dirigente generale e di direzione dell'avvocatura sono di natura fiduciaria e possono essere revocati dalla Giunta regionale. I dirigenti generali provenienti dal ruolo della Giunta regionale e revocati dall'incarico sono utilizzati, fino alla naturale scadenza del relativo contratto individuale di conferimento di dette funzioni, anche per compiti ispettivi, di consulenza, studio o altri specifici incarichi, fermo restando il trattamento economico contrattualmente pattuito, ad eccezione dell'ulteriore indennità prevista nell'ultima parte del precedente quarto comma".
 16. *[Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai dirigenti generali del ruolo del Consiglio regionale.]*² È abrogato il comma 4 dell'art. 14 della [legge regionale 13 maggio 1996, n. 8](#).
 17. Nel rispetto dell'art. 40, commi 1 e 2, della [legge regionale 13.5.1996, n. 7](#), e successive modifiche ed integrazioni, ed in attesa dell'attuazione del comma 3 dello stesso art. 40, nonché nel rispetto degli obblighi previsti dall'Art. 30 della [legge 23.12.1999, n. 488](#) - a pena di responsabilità per danno - il personale comandato alla Regione Calabria dal 1 gennaio 1999 al 31 maggio 2000, cessa da tale posizione e viene restituito all'Ente di provenienza a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale, alla scadenza prevista dal relativo provvedimento di comando.
 18. Per il personale trasferito alla Regione per mobilità nel periodo di cui al precedente comma, la Giunta regionale procede alla revisione degli atti di trasferimento ed ove dovessero risultare illegittimi li annulla disponendo il rientro del personale interessato all'Ente di provenienza.
 19. I titolari di strutture speciali di cui all'art. 1, comma 1, della [legge 26 maggio 1997, n. 8](#), anche nel caso di rinuncia all'autovettura in dotazione hanno diritto all'assegnazione dell'autista proveniente da personale in servizio presso gli

¹ La l.r. 26 giugno 2003, n. 8 all'art. 2 ter, comma 6, ha rapportato la indennità di carica del Presidente alle indennità di carica fisse corrisposte ai Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 1, lett. f), l.r. 14 febbraio 1996, n. 3. Tale norma, comunque, è da ritenersi non più vigente in quanto la l.r. 10 dicembre 2001, n. 34, all'art. 29, ha abrogato la l.r. n. 32/1984 istitutiva dell'EDIS. In seguito l'art. 20, comma 1, l.r. 21 agosto 2006, n. 7, ha abrogato il succitato comma 6, dell'art. 2-ter della l.r. 26 giugno 2003, n. 8.

² Periodo abrogato dall'art. 8, comma 2, l.r. 19 dicembre 2025, n. 48.

autoparchi regionali o distaccato da altra pubblica amministrazione o estraneo ad essa.³

20. Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai precedenti commi dal 5 al 19 si fa fronte con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

Art. 1-bis

1. Alla [legge regionale 20 agosto 1973, n. 10](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - all'art. 2, comma 1, dopo le parole "capitolato speciale" sono sopresse le seguenti: "approvato dal Consiglio";
 - all'art. 2, comma 2, sono aggiunte in fine le parole: "Crotone e Vibo Valentia";
 - all'art. 4, comma 1, dopo le parole "Giunta Regionale" sono sopresse le seguenti: "è stipulata dal Presidente della Giunta".

Art. 1-ter

1. *Ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali è corrisposta dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, una indennità lorda nella misura prevista per i consiglieri assessori dall'articolo 1, lettera b) della [legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3](#)⁴.*
2. Ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali è corrisposto un rimborso delle spese effettivamente sostenute per recarsi dalla propria residenza alla sede della Giunta regionale, comprensive del costo del biglietto di viaggio in aereo o treno in prima classe nonché del costo medio della stanza singola degli alberghi di prima categoria nella città di Catanzaro.
3. Ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali è estesa, per tutto il periodo in cui ricoprono la carica, la normativa in materia di trattamento di missione prevista per i consiglieri regionali.
4. Ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali si applicano le disposizioni in materia di sospensione dalla carica e di pubblicità della situazione patrimoniale previste per i consiglieri regionali.
5. Ai componenti di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni delle leggi dello Stato e delle leggi della Regione inerenti all'aspettativa per l'espletamento delle cariche pubbliche previste per i consiglieri regionali.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante lo stanziamento del capitolo 1001101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.
7. *I componenti della Giunta regionale che non sono Consiglieri regionali devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali.*⁵

Art. 1-quater

1. Alla [legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3](#) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - all'art. 14, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
"4. La corresponsione dell'assegno vitalizio di cui al comma 1 può essere anticipata, su richiesta del Consigliere, dopo la cessazione del mandato e al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. In tal caso la misura

³ Comma così modificato dall'art. 1, l.r. 4 dicembre 2000, n. 18.

⁴ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, l.r. 26 febbraio 2010, n. 7.

⁵ Comma introdotto dall'art. 1, l.r. 19 ottobre 2001, n. 21.

- dell'assegno spettante è ridotta del 5 per cento per ogni anno di anticipazione rispetto all'età prevista al comma 1.";
- all'art. 19 il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La misura dell'assegno vitalizio è determinata, per i cinque anni di anzianità contributiva, nel 30 per cento dell'indennità di carica, elevabile di cinque punti per ogni anno di contribuzione fino a 10 anni, e di 4 punti dall'11° anno al 15° anno ed oltre.";⁶
 - all'art. 29 il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli assegni vitalizi sia degli ex consiglieri che degli altri aventi diritto già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminati nella misura di cui al precedente comma 2, con riferimento alla indennità mensile lorda spettante al momento della concessione dell'assegno vitalizio. L'ammontare dell'assegno così determinato è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 2000, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT) riferito all'anno precedente."

 - a) *all'articolo 4, primo comma, dopo le parole "sede del Consiglio regionale" aggiungere le seguenti "o del recapito dei gruppi consiliari in Catanzaro":*
 - b) *all'articolo 29, comma tre, le parole "con riferimento all'indennità mensile lorda spettante al momento della concessione dell'assegno vitalizio" sono sostituite dalle seguenti:" con riferimento all'indennità mensile lorda spettante al momento dell'entrata in vigore della presente legge";*
 - c) *al secondo comma dell'articolo 10 della [legge regionale 13 maggio 1996, n. 8](#), dopo le parole "o di altre amministrazioni pubbliche" vanno aggiunte le seguenti "o anche al di fuori degli appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, della Giunta regionale e di altre amministrazioni pubbliche";*
 - d) *al terzo comma dell'articolo 10 della [legge regionale 13 maggio 1996, n. 8](#) come modificato dal quarto comma dell'articolo 1 quater della [legge regionale 28 agosto 2000, n. 14](#), dopo le parole "dei componenti dell'Ufficio di Presidenza" aggiungere le parole "dei Presidenti delle Commissioni permanenti, dei Presidenti dei gruppi consiliari e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti";*
 - e) *all'articolo 1 quater, comma 4, è aggiunta la seguente alinea: - all'articolo 27, comma quattro, le parole "31 maggio 1993" sono sostituite dalle parole "31 marzo 1996".⁷*
2. La normativa di cui alla [legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3](#), così come modificata ed integrata dal precedente comma 1, si applica anche ai Consiglieri già in carica nel corso della VI legislatura e non rieletti.
3. All'art. 3 della [legge regionale 2 maggio 1991, n. 5](#) è aggiunto il seguente comma:

"2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a definire e ad attuare, in sede di contrattazione collettiva integrativa del CCNL, misure di gestione flessibile del personale a supporto delle specifiche esigenze derivanti dalle attività degli organi istituzionali del Consiglio, nell'ambito dell'utilizzazione del fondo istituito nel bilancio del Consiglio regionale per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività, tenendo anche conto dei risparmi derivanti dalla non copertura dei posti della dotazione organica."

4. Alla [legge regionale 13 maggio 1996, n. 8](#) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

 - all'art. 10, comma 3, le parole: "Limitatamente al segretario particolare del Presidente e dei Vice Presidenti" sono sostituite dalle seguenti: " Limitatamente al segretario particolare e al responsabile amministrativo dei componenti dell'Ufficio di Presidenza";
 - all'art. 10, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

⁶ [Interlinea così modificata dall'art. 1, l.r. 19 ottobre 2001, n. 22, e successivamente dall'art. 1, l.r. 15 marzo 2002, n. 16.](#)

⁷ [comma così modificato dall'art. 3, l.r. 4 dicembre 2000, n. 18.](#)

- "9. Per l'espletamento delle attività istituzionali, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e su indicazione nominativa di ciascun consigliere regionale, lo stesso può avvalersi, per il periodo di durata della carica, di un "collaboratore-esperto" che può essere scelto tra i dipendenti non dirigenti del Consiglio o della Giunta regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, ovvero tra estranei alla Pubblica Amministrazione. In quest'ultimo caso il rapporto giuridico è regolato da specifico contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed il relativo trattamento economico non può superare quello previsto per il personale regionale dell'ex VIII qualifica funzionale.
10. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle segreterie particolari ed alle strutture speciali."
5. Il contingente di personale assegnato a ciascun gruppo consiliare, previsto dalla tabella di cui all'articolo 4 della [legge regionale 12 agosto 1996, n. 23](#), è aumentato di una unità di personale appartenente alla categoria D.
6. All'articolo 3, comma 1, della [legge regionale 15 aprile 1985, n. 15](#), sono apportate le seguenti modifiche:
- alla lettera a) le parole: "lire 2.000.000" e "lire 1.000.000" sono rispettivamente sostituite dalle parole: "lire 4.000.000" e "lire 2.000.000.";
 - alla lettera b) le parole: "lire 8.000.000", "lire 18.000.000", "lire 24.000.000", "lire 28.000.000" e "lire 32.000.000" sono rispettivamente sostituite dalle parole: "lire 10.000.000", "lire 24.000.000", "lire 28.000.000", "lire 32.000.000" e "lire 36.000.000".
7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 1001101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 2

1. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con [DPR 6 marzo 1978, n. 218](#) (capitolo 2211103 della spesa), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla [legge regionale 5 agosto 1991, n.13](#), impiegato nella gestione medesima, è prevista, per l'anno 2000, salvo variazioni, in lire 9.500.000.000 da versare sul capitolo 3601107 dell'entrata.
2. Al fine di garantire il mantenimento del servizio socio-psico-pedagogico di cui alle leggi regionali [5 maggio 1990, n. 57](#) e [24 gennaio 1997, n. 2](#) è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 28.400.000.000, con allocazione al capitolo 1003123 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
3. Al fine di garantire la copertura della spesa, diversa da quella inerente al servizio sanitario regionale - derivante da atti giudiziari di pignoramento per gli anni 1998 e 1999, di cui ai residui attivi accertati nei capitoli 6104156 e 6104157 dell'entrata - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 15.000.000.000, con accantonamento nell'apposito Fondo di riserva di cui al capitolo 7002104, istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
4. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelievo di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione nei corrispondenti capitoli di bilancio, al fine di regolarizzare le relative obbligazioni a mano a mano che l'Avvocatura regionale trasmetterà alla Ragioneria Generale i dati necessari per l'individuazione del beneficiario e della natura della spesa.
5. Alla copertura della spesa inerente al servizio sanitario regionale derivante da atti giudiziari di pignoramento per gli anni 1998 e 1999 si provvede con la quota parte del mutuo di lire 120.000.000.000 in corso di regolarizzazione con l'istituto di credito San Paolo IMI, a seguito della gara indetta con deliberazione della Giunta regionale n. 3223 del 4.10.1999, ai sensi dell'Art.6, comma 1, lett. a) del [decreto legislativo n.157/95](#).

6. Per le finalità di cui alla [legge regionale 14 febbraio 2000, n. 2](#) "Progetto Giovani" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 1013107 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
7. Il comma 4 dell'articolo 7 bis della [legge regionale 13 settembre 1999, n. 27](#), è abrogato.

RUBRICA 2°
TERRITORIO

Art. 3

1. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 5 maggio 1990, n. 48](#) "Istituzione del Parco regionale delle Serre" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 5 maggio 1990, n. 52](#) e successive modifiche ed integrazioni "Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.
3. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 17 aprile 1990, n. 24](#) "Norme sull'ordinamento della Polizia municipale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 600.000.000.
4. Per le attività di pulizia delle spiagge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni, secondo le modalità e le procedure indicate all'art. 3, comma 4, della [legge regionale 22.9.1998, n. 10](#).
5. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 2131202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 4

1. Per l'iniziativa di cui alla [legge regionale 5 maggio 1990, n. 32](#) "Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.
2. Per l'attuazione degli interventi e delle iniziative in materia di protezione civile di cui alla [legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4](#) "Legge organica di protezione civile della Regione Calabria (Art.12 [Legge 14 febbraio 1992, n. 225](#))", è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.000.000.000.
3. Per le finalità di cui all'art. 10 della [legge regionale 29 novembre 1996, n. 35](#) "Costituzione dell'Autorità di Bacino regionale in attuazione della [legge 18 maggio 1989, n. 183](#) e successive modifiche ed integrazioni", è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.250.000.000, con allocazione al capitolo 2112104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
4. All'art. 3, comma 5, della [legge regionale 24.5.1999, n. 14](#) - che modifica ed integra l'art. 37 ter, comma 12, della [legge regionale 22.9.1998, n. 10](#) - le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle parole: "dal Comune stesso da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale".
5. All'art. 10, comma 1, della [legge regionale 13.9.1999, n. 27](#), sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:
- gli importi "1.900.000.000" e "900.000.000" sono sostituiti rispettivamente dagli importi "4.900.000.000" e "1.900.000.000".
6. Per far fronte ai maggiori oneri connessi al trasferimento dei centri abitati di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire

- 200.000.000, con allocazione al capitolo 2242210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
7. La dotazione del fondo di cui all'art. 7, comma 5, della [legge regionale 17.10.1997, n. 12](#), è stabilita per l'anno 2000 in lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 2112203 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000.

Art. 4-bis

1. All'art. 11, comma 1, della [legge regionale 30.8.1996, n. 27](#), le parole: "tre, e fra questi il Presidente, in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza, nel rispetto della [legge regionale n. 39/1995](#)" sono sostituite dalle parole: "uno con le funzioni di Presidente".
2. L'art. 7 bis della [legge regionale 24 maggio 1999, n. 14](#) è abrogato.
3. Sono riapprovati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 nel testo originario della [legge regionale 30.8.1996, n. 27](#).
4. In attesa della nomina degli organi da parte del Consiglio regionale e per consentire la prosecuzione dell'Amministrazione degli Enti, nonché per costituire le condizioni per l'insediamento degli organismi istituzionali è nominato un Commissario straordinario per ciascuna ATERP (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica) con le procedure previste dall'Art. 22 della [legge regionale 30.8.1996, n. 27](#), se ed in quanto applicabili.
5. All'art. 14, comma 1, dopo le parole " è scelto" sono aggiunte le seguenti parole "con rapporto di natura fiduciaria".

Art. 5

1. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 5 maggio 1990, n. 38](#) "Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 200.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 11 luglio 1983, n. 23](#) "Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe FF.SS. e norme in materia di abbonamenti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 250.000.000.
3. Per gli interventi relativi al ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 150.000.000.000, con allocazione al capitolo 2222107 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000. Al ripiano dei disavanzi di esercizio delle Aziende pubbliche e private per l'anno 2000 si provvede entro i limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate per lo stesso anno.
4. Per i contributi di cui alla [legge regionale 28 marzo 1985, n. 14](#) "Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini" e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.000.000.000.
5. Per i contributi di cui alla [legge regionale 30 agosto 1996, n. 28](#) "Nuova disciplina delle procedure per la concessione alle province del contributo chilometrico annuo per la manutenzione della rete viaria di competenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 4.000.000.000.
6. Al fine di agevolare la gestione ed il funzionamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 2211235 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
7. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 3 agosto 1999, n. 20](#) "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria - A.R.P.A.CAL." è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 3.000.000.000.

8. Il comma 2 dell'art. 7, il comma 7 dell'art. 11 ed il comma 2 dell'art. 29 della [legge regionale 3.8.1999, n. 20](#), sono abrogati. La Giunta regionale, su proposta del competente Assessorato all'Ambiente ed ai Beni Ambientali, provvede alla organica costituzione dell'Autorità Regionale Ambientale (ARA), previa revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 2862 del 16 giugno 1997.
9. Per le finalità di cui alla [legge regionale 7 agosto 1999, n. 23](#) "Norme per il trasporto pubblico locale", è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 2222115 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
10. Al fine di concorrere al finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica - in aggiunta al concorso quindicennale dello stato per gli anni 1998 e 1999, ai sensi della [legge 19.10.1998, n. 366](#) - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 il limite di impegno di lire 600.000.000 per la contrazione di mutui quindicennali, con allocazione al capitolo 2321214 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 6

1. Al fine di garantire la gestione delle dighe regionali è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2112103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
2. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della [legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4](#), nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento e mantenimento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.500.000.000, da erogare secondo le modalità di cui all'art. 50 della [legge regionale 19 marzo 1999, n. 4](#).
3. Per le finalità di cui all'art. 55 della [legge regionale 19 marzo 1999, n. 4](#) inerente al Fondo regionale per la Montagna è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 2232204 della spesa del bilancio 2000.
4. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 10 marzo 1988, n. 5](#) "Norme in materia di bonifica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000.
5. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della [legge regionale 12 aprile 1990, n. 21](#) "Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 3.300.000.000.
6. Per le finalità di cui al titolo I della [legge regionale 30 luglio 1996, n. 18](#) è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 14.500.000.000 per la realizzazione di interventi per l'attivazione di progetti socialmente utili, con allocazione al capitolo 2323217 della spesa del bilancio 2000.
7. I fondi stanziati nel capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 sono destinati con deliberazione della Giunta Regionale ad assicurare ai Comuni di Acri, San Giovanni in Fiore e Nardodipace e alla Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro) un contributo ordinario pari a quello dell'anno 1999, definito in lire 10.500.000.000, per il finanziamento di progetti a sostegno dell'occupazione.
8. Per il cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, dei costi inerenti alla realizzazione degli studi di fattibilità di interesse regionale approvati con delibera CIPE n. 106 del 30.6.1999, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.221.000.000, con allocazione al capitolo 2283203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
9. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 5, la somma di lire 1.300.000.000 è destinata all'Arcidiocesi di Reggio Calabria per la ristrutturazione ed ammodernamento del Seminario Pio XI° di Reggio Calabria.

10. Per le finalità di cui al titolo II della [legge regionale 30 luglio 1996, n. 18](#) è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 2323218 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
11. Per gli interventi previsti dalla [legge regionale 3 marzo 2000, n. 5](#) "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione [legge n. 381/91](#)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2233108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
12. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi a favore dell'imprenditoria femminile di cui alla [legge 25.02.1992, n° 215](#) e del relativo regolamento è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 - quale integrazione della quota di risorse assegnata dallo Stato- la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2233110 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
13. In attuazione dell'art. 14 della [legge 14 marzo 1999, n. 68](#) è costituito il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi . Nelle more dell'approvazione della specifica legge regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa i criteri di gestione, di funzionamento e di alimentazione del fondo medesimo.
14. La dotazione regionale del fondo di cui al precedente comma è stabilita per l'esercizio finanziario 2000 in lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 2233109 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
15. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Belvedere Marittimo un contributo straordinario di lire 200.000.000 per il cofinanziamento di attività realizzate dal comune medesimo che prevedano l'impiego dei 42 lavoratori ex-Confitalia srl, con allocazione al capitolo 2323202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
16. La Giunta regionale è autorizzata a concedere - entro il limite massimo dello stanziamento di bilancio - un contributo "una tantum" ai comuni che utilizzano lavoratori in mobilità, ai sensi dell'art. 7 del [decreto legislativo 1.12.1997, n. 468](#).
17. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2323222 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
18. Per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Regionale sul fenomeno dello sfruttamento minorile è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 2233111 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
19. Per il finanziamento degli interventi per opere del culto di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della [legge regionale 12.4.1990, n. 21](#) è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 2323205 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 7

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della [legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20](#) e per gli interventi che ricadono nei comprensori di bonifica, da eseguirsi in economia o in affidamento, i fondi destinati agli interventi stessi dal piano annuale di attuazione 2000, previsto dall'articolo 6 della stessa normativa, sono trasferiti direttamente dalla Giunta regionale agli enti interessati, di cui alla [legge regionale 10 marzo 1988, n. 5](#), ponendone gli oneri a carico degli stanziamenti di cui ai capitoli 2233202 e 2233211 della spesa del bilancio 2000.
2. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della [legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20](#) "Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 150.000.000.000.
3. Al fine di agevolare i comuni e i loro consorzi nella predisposizione dei piani e strumenti urbanistici, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi ai

- comuni medesimi per l'anno 2000, per un ammontare complessivo di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2311101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
4. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 23 luglio 1998, n. 8](#) "Eliminazione delle barriere architettoniche", è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2321213 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
 5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Scido un contributo straordinario di lire 200.000.000 per la realizzazione della statua in bronzo di San Benedetto da ubicare nella località di Zervò, nonché per la realizzazione di una torre con faro e campane da ubicare nella stessa località, con allocazione al capitolo 2323229 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
 6. Al fine di concorrere - secondo quanto previsto dall'Accordo di Programma Quadro "Manutenzione del territorio/Forestazione", sottoscritto in data 19.10.1999 fra Governo nazionale e Regione Calabria - alla copertura della maggiore spesa, nella misura del 30 per cento, relativa al fabbisogno scoperto e all'acquisto di materiali e noli, è autorizzata per il triennio 2000-2002 la spesa complessiva di lire 69.382.000.000, di cui lire 30.821.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, con accantonamento nell'apposito fondo di riserva di cui al capitolo 7002201, istituito nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
 7. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione al capitolo di bilancio 2281208 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000, al momento in cui si verificheranno le condizioni previste dall'Accordo di Programma Quadro "Manutenzione del territorio/Forestazione".
 8. Per l'attuazione dell'intervento n. 3 "Piano di riordino gestionale e amministrativo" inerente all'Accordo di Programma Quadro "Manutenzione del territorio/Forestazione" sottoscritto in data 19.10.1999 tra Governo nazionale e Regione Calabria, è autorizzata per il biennio 2000-2001 la spesa complessiva di lire 700.000.000, di cui lire 600.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, con allocazione al capitolo 2281204 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
 9. Per l'attuazione dell'intervento n. 7 "Analisi, studi di fattibilità e piani di settore" inerente all'Accordo di Programma Quadro "Manutenzione del territorio/Forestazione" sottoscritto in data 19.10.1999 tra Governo nazionale e Regione Calabria, è autorizzata per il biennio 2000-2001 la spesa complessiva di lire 800.000.000, di cui lire 400.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, con allocazione al capitolo 2281205 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
 10. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Aciri un contributo di lire 1.300.000.000 per il ripristino e sistemazione di "Piazza Sprovieri", con allocazione al capitolo 2323232 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
 11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Mileto un contributo di lire 1.000.000.000 per la costruzione della Chiesa "Cuore Immacolato di Maria", con allocazione al capitolo 2323231 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
 12. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Sinopoli un contributo di lire 300.000.000 per il completamento della strada comunale "Piani d'Aspromonte", con allocazione al capitolo 2221222 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
 13. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Scilla un contributo straordinario di lire 1.100.000.000 per il completamento dell'Ostello della Gioventù, con allocazione al capitolo 2323233 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
 14. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Castrolibero un contributo di lire 100.000.000 per il consolidamento del centro storico, con

allocazione al capitolo 2323234 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

15. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Gerace un contributo di lire 200.000.000 per la realizzazione di interventi urgenti di consolidamento strutturale delle abitazioni civili e delle storiche arcate di cinta di "Via dei Cinque martiri di Gerace", con allocazione al capitolo 2323235 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 7-bis

1. In analogia a quanto stabilito per il periodo 1987-1996 dall'art. 5, comma 6, della [legge 17.10.1997, n. 12](#), la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle aziende di trasporto pubblico locale, nei limiti delle disponibilità di bilancio e di quanto previsto dall'Art.12 della [legge 7.12.1999, n. 472](#), contributi per la copertura dei disavanzi effettivi non ripianati relativi all'anno 1997. A completamento del processo di risanamento del sistema dei trasporti pubblici locali della Calabria, la eventuale quota di disponibilità di bilancio eccedente il ripianamento dei deficit effettivi, nei limiti stabiliti dalla normativa statale relativa al periodo 1987-1997, può essere utilizzata per il ripianamento dei deficit effettivi relativi al periodo 1998-1999, entro gli stessi limiti previsti per l'anno 1997 dalla citata [legge n.472/99](#). Restano salvi gli eventuali successivi interventi legislativi dello Stato.
2. Al fine di evitare ulteriori disavanzi a carico del bilancio regionale, a decorrere dal 1.1.2000 - e fino all'attuazione della [legge regionale 7.8.99, n. 23](#) e successive modifiche ed integrazioni - i contributi alle aziende di trasporto pubblico locale sono corrisposti trimestralmente, in forma anticipata e forfetaria, sulla base di criteri da definirsi, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con apposita deliberazione della Giunta regionale, che tengano essenzialmente conto - sul piano qualitativo e quantitativo - dei chilometri annui di percorrenza di ciascuna azienda, della fascia chilometrica di percorrenza annua in cui la stessa ricade, dello stanziamento di bilancio regolarmente autorizzato dalla legge finanziaria regionale per quell'anno di riferimento. Per l'anno 2000 i criteri relativi sono definiti nello stesso modo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nessuna altra spesa può essere riconosciuta, a pena di responsabilità per danno.
3. Per il ripianamento dei disavanzi accertati, inerenti al periodo 1987-1997, sono utilizzati prioritariamente in capitale i contributi già assegnati anno per anno alla regione Calabria ai sensi del [decreto legge n. 485/92](#), convertito dalla [legge n. 32/93](#) e del [decreto legge n. 98/95](#), convertito dalla [legge n. 204/95](#), dell'art. 2, comma 1, della [legge n. 194/98](#) e dell'art. 12 della [legge n. 472/99](#). Successivamente, sulla base dei disavanzi accertati e definiti, si provvede all'accensione di eventuali mutui ai sensi delle stesse leggi, nei limiti delle differenze dovute e delle disponibilità finanziarie autorizzate dalla legge di bilancio regionale. Conseguentemente ed automaticamente si spostano in avanti le decorrenze e le scadenze delle rate di ammortamento dei mutui stessi.
4. Nelle more dell'approvazione del piano di riparto da parte del Consiglio regionale - ai sensi dell'Art. 5, comma 6, della [legge regionale 17.10.1997, n. 12](#) - la Giunta regionale è autorizzata ad erogare eventuali anticipazioni, entro il limite degli stanziamenti di bilancio.
5. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare processi di razionalizzazione del sistema regionale dei trasporti in coerenza e nel rispetto degli obiettivi previsti dalla succitata [legge regionale 7.8.99, n. 23](#).
6. A decorrere dal 1 gennaio 2000 la [legge regionale 24.3.82, n.7](#) è abrogata.
7. Qualora nel periodo 1987-1999 sono stati comunque erogati alle aziende di trasporto pubblico locale interessati contributi , in anticipazione o in acconto o a ripianamento, superiori a quelli dovuti sulla base dei disavanzi effettivi regolarmente accertati, anche se successivamente agli anni di riferimento, la

Giunta regionale è tenuta a provvedere al recupero delle eventuali maggiori somme erogate, anche a valere sulle somme spettanti a qualsiasi titolo alle stesse aziende di trasporto pubblico locale.

Art. 7-ter

1. La Regione Calabria promuove la propensione all'autoimprenditorialità quale risposta alla domanda di nuove opportunità occupazionali e di sviluppo locale.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale predispone e realizza un Progetto denominato "Opportunità Giovani" destinato a giovani disoccupati e/o inoccupati, residenti in Calabria, che si riuniscono in forma associativa, da configurarsi in PMI, ai sensi della vigente normativa comunitaria.
3. Il Progetto è finalizzato a finanziare interventi, nei limiti del "de minimis", per accrescere il numero delle imprese prevalentemente formate da giovani disoccupati e/o inoccupati fra i 18 ed i 35 anni di età.
4. I settori di intervento riguardano prioritariamente la produzione di servizi turistici, la tutela ambientale e delle risorse naturali, la valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, il recupero degli antichi mestieri e i servizi alle imprese. I criteri e le modalità di valutazione degli interventi e la erogazione dei contributi relativi sono stabiliti con delibera della Giunta regionale, fermo restando il rispetto della regola del "de minimis" per singola impresa.
5. Le risorse, per complessive lire 30 miliardi, allocate per il triennio 1999-2001 al capitolo 2233105 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, la cui descrizione viene opportunamente modificata, sono destinate al finanziamento del progetto di cui al precedente comma 2.
6. L'Art. 7 della [legge regionale 13.9.1999, n. 27](#) è abrogato.

RUBRICA 3° ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO

Art. 8

1. Per le finalità di cui alla [legge regionale 25 maggio 1987, n. 15](#) "Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 19 aprile 1985, n. 17](#) "Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.500.000.000.
3. Per le finalità di cui all'art. 2 della [legge regionale 26 aprile 1995, n. 26](#) "Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 a favore della Biblioteca Civica di Cosenza la spesa di lire 200.000.000.
4. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 19 aprile 1985, n. 16](#) "Norme per interventi in materia di promozione culturale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 4.400.000.000.
5. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della [legge regionale 26 aprile 1995, n. 31](#) recante "Norme in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 200.000.000.
6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla [legge regionale 21 marzo 1983, n. 11](#) "Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 10.000.000.
7. A valere sul finanziamento, di cui al precedente comma 4 la somma di lire 100.000.000 è destinata al Liceo Linguistico "Nuova Europa" di Reggio Calabria per lo svolgimento della manifestazione "Parlamento Europeo Giovani".

Art. 9

1. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 19 aprile 1995, n. 22](#) "Istituzione Progetto Donna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 600.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2](#) "Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.
3. Per le iniziative di cui alla [legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4](#) "Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 500.000.000, da trasferire al bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1 della stessa [legge 26 gennaio 1987, n. 4](#).
4. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 8 agosto 1988, n. 21](#) "Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 60.000.000.
5. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 1 dicembre 1988, n. 31](#) "Erogazione di un contributo annuo all'Istituto Calabrese per la Storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 15.000.000.
6. Per il contributo di cui alla [legge regionale 25 novembre 1989, n. 11](#) "Erogazione di un contributo annuo al Centro internazionale di Studi Gioachiniti di S. Giovanni in Fiore" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 110.000.000.
7. Per le finalità di cui alla [legge regionale 9 novembre 1989, n. 6](#) "Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 60.000.000.
8. Per le iniziative di cui alla [legge regionale 4 gennaio 1990, n. 3](#) "Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'Istituto di Epistemologia La Magna Grecia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.
9. Per la realizzazione delle attività di cui alla [legge regionale 8 gennaio 1990, n. 5](#) "Sostegno all'Accademia d'Arte Drammatica della Calabria - Scuola di teatro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 200.000.000.
10. Per le iniziative di cui alla [legge regionale 5 maggio 1990, n. 49](#) "Contributo annuale alla Accademia Hipponiana Scuola Superiore di Musica di Vibo Valentia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 70.000.000.
11. Per le iniziative di cui alla [legge regionale 19 aprile 1995, n. 24](#) "Contributo all'Associazione Teatro Calabria di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 70.000.000.
12. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 19 aprile 1995, n. 20](#) e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 450.000.000.
13. Per le finalità di cui alla [legge regionale 26 aprile 1995, n. 27](#) "Riconoscimento del Centro RAT - ricerche audiovisive e teatrali di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 130.000.000.
14. Per le iniziative di cui alla [legge regionale 26 aprile 1995, n. 36](#) "Contributi alla fondazione Piccolo museo S. Paolo con sede in Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 70.000.000.
15. Per le iniziative di cui alla [legge regionale 26 aprile 1995, n. 29](#) "Contributo annuale all'associazione calabrese per l'archeologia industriale, Centro studi di ricerca e di documentazione per la Calabria, con sede in Bivongi (RC)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 25.000.000.
16. Per le iniziative di cui alla [legge regionale 26 aprile 1995, n. 34](#) "Riconoscimento e sostegno dei premi di cultura Rhegium Julii" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.
17. Per le finalità di cui alla [legge regionale 26 aprile 1995, n. 30](#) "Contributo all'Associazione culturale AM Internazionale Pinacoteca arte contemporanea con

- sede in Bivongi (RC)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 25.000.000.
18. Per le iniziative di cui alla [legge regionale 26 aprile 1995, n. 35](#) "Contributo al Centro Romanistico Internazionale Copanello con sede in Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.
 19. Per le finalità di cui alla [legge regionale 3 maggio 1995, n. 38](#) "Erogazione di un contributo annuo a favore della Compagnia di Balletti Alfonso Rendano di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 35.000.000.
 20. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 19 aprile 1995, n. 19](#) "Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.
 21. Per le finalità di cui alla [legge regionale 2 giugno 1999, n. 15](#) "Fondazione Internazionale Ferramonti di Tarsia per l'amicizia fra i popoli" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.
 22. Per le finalità di cui alla [legge regionale 26 aprile 1995, n. 28](#) "Costituzione fondazione "Rumori Mediterranei" - Festival internazionale del Jazz" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 250.000.000.
 23. Per le finalità di cui alla [legge regionale 20 aprile 1999, n. 11](#) "Riconoscimento dell'associazione <<Città Futura>> - laboratorio politico-culturale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.
 24. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 800.000.000 alla provincia di Reggio Calabria per la realizzazione dello spettacolo "Millenium" di fine d'anno, con allocazione al capitolo 3132165 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
 25. Per l'attuazione del programma di formazione teatrale in Calabria relativo al biennio 2000-2001, da realizzarsi in collaborazione con l'Ente Teatrale Italiano, in attuazione del relativo decreto del Ministro della Cultura e dei Beni Culturali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 3132143 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
 26. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Catanzaro un contributo di lire 800.000.000 - con allocazione al capitolo 3132166 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 - per il finanziamento delle iniziative culturali ed artistiche da realizzare in occasione dell'inaugurazione dell'area polifunzionale per spettacoli di Catanzaro Lido, al fine di esaltare la fruibilità del parco archeologico della Roccelletta e le potenzialità turistiche del territorio.

Art. 10

1. Per le finalità di cui alla [legge regionale 12 aprile 1990, n. 22](#) "Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendita di quotidiani e periodici" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 200.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 8 maggio 1985, n. 27](#) "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 34.900.000.000.
3. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32](#) "Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 700.000.000.
4. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della [legge regionale 19 aprile 1985, n. 18](#) "Ordinamento della formazione professionale in Calabria " è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 150.000.000.
5. Al fine di concorrere - secondo quanto previsto dal Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria - al cofinanziamento delle misure inerenti al Fondo Sociale Europeo, è autorizzata per il triennio 2000-2002 la spesa complessiva di lire 26.852.501.760, di cui lire 8.734.126.860 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, con accantonamento nell'apposito fondo di riserva di cui al

- capitolo 7002202, istituito nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
6. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione nei relativi capitoli di bilancio.

Art. 11

1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della [legge regionale 30 novembre 1977, n. 29](#) e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 4.000.000.000.
2. Al fine di assicurare il funzionamento e le attività dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza e della Scuola Superiore di Servizio Sociale della Locride di Locri, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa complessiva di lire 150.000.000, di cui lire 100.000.000 a favore dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza, con allocazione al capitolo 3313106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 12

1. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 12 novembre 1984, n. 32](#) "Diritto allo studio universitario" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 5.000.000.000.
2. Per la progettazione di attività culturali e formative da realizzare- ai sensi dell'Art. 8, comma 2, della [legge 19 novembre 1990, n. 341](#) - con le Università Statali aventi sede nella Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 3313119 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
3. Ai comuni di Santa Severina, Pizzo, Scilla, Corigliano Calabro, Cirò Superiore, *Motta San Giovanni e Roccella Jonica*⁸ e *Stilo*⁹ è concesso un contributo annuo al fine di garantire una adeguata ed efficiente gestione dei castelli storici ubicati nei comuni stessi, nonché per promuovere la valorizzazione dei castelli medesimi. Entro il mese di marzo di ogni anno la Giunta regionale provvederà, con proprio atto deliberativo, alla ripartizione del fondo assegnato sulla base di uno specifico programma di attività.
4. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 3131208 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 13

1. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 12 novembre 1984, n. 31](#) "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.600.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 26 agosto 1992, n. 17](#) "Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.

⁸ L'art. 57, comma 1, l.r. 12 giugno 2009, n. 19, aggiunge le parole "e Motta San Giovanni". Successivamente, l'art. 16, comma 1, l.r. 22 dicembre 2017, n. 54, sostituisce le parole "e Motta San Giovanni" con le parole "Motta San Giovanni e Roccella Jonica".

⁹ L'art. 3, comma 8, l.r. 23 dicembre 2022, n. 50, aggiunge le parole "e Stilo".

3. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 23 marzo 1988, n. 8](#) "Istituzione dei centri polivalenti per i giovani" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 250.000.000.
4. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 24 febbraio 1998, n. 5](#) "Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 150.000.000, con allocazione al capitolo 3314103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
5. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 1, la somma di lire 100.000.000 è destinata all'associazione U.S. "Porto S. Venere", gemellata Parma A.c., di Vibo Valentia, quale contributo per lo svolgimento del 5° torneo internazionale scuola calcio Parma, al fine della diffusione dello sport fra i giovani calabresi.
6. All'articolo 7 della [legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4](#), sono aggiunti i seguenti commi:
"2. Le indennità di carica, i gettoni di presenza, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese, spettanti ai componenti la Commissione, sono stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale."
"3. Gli emolumenti di cui al precedente comma decorrono dalla data di insediamento della Commissione."
7. Il comma 4 dell'art. 6 della [legge regionale 14 febbraio 2000, n. 2](#) è sostituito dal seguente:
"4. In prima applicazione della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla pubblicazione del registro entro il 31 dicembre 2000."

RUBRICA 4° SICUREZZA SOCIALE

Art. 14

1. Al fine di consentire il funzionamento della scuola autonoma di Ostetricia di Catanzaro è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 4111101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
2. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della [legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1](#) è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 900.000.000, di cui lire 600.000.000 da destinare al pagamento di annualità pregresse inerenti agli anni 1997 e 1998.
3. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 5 maggio 1990, n. 41](#) "Istituzione anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.

Art. 15

1. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 11 agosto 1986, n. 35](#) "Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.
2. Per le finalità di cui alla [legge regionale 19 dicembre 1995, n. 40](#) "Provvidenza in favore dell'ADMO -Associazione Donatori di Midollo Osseo" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 70.000.000.
3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 200.000.000 - con allocazione al capitolo 4231122 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 - all'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria, al fine di valorizzare e sviluppare le attività di ricerca del Centro Unico Regionale Trapianti Midollo Osseo

"Alberto Neri". Le attività di ricerca da realizzare nonché i rapporti giuridico-finanziari tra la Regione e l'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria sono disciplinati da apposita convenzione.

Art. 16

1. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18](#) "Concessione di contributi alle sezioni provinciali e al consiglio regionale della sezione italiana ciechi" e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 250.000.000.
2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi previsti dall'Art. 5 della [legge 4.3.1987, n. 88](#), a favore di cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 600.000.000 allocata al capitolo 4231114 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 17

1. Per le finalità di cui alla [legge regionale 19 aprile 1995, n. 18](#) recante "Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 400.000.000.
2. Per gli interventi di cui all'art. 43 della [legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5](#) "Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 57.000.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio-assistenziali, di cui lire 4.500.000.000 vincolate al pagamento di competenze arretrate inerenti all'anno 1999.
3. La Giunta regionale è tenuta ad assicurare il finanziamento delle attività di cui alla [legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5](#) entro i limiti della autorizzazione di spesa stabilita al precedente comma 2, con conseguente adeguamento delle misure contributive unitarie, da stabilirsi con atto amministrativo, ove necessario. Nessuna spesa può essere comunque riconosciuta oltre tale limite. In attesa del piano regionale dei servizi socio-assistenziali ed al fine di garantire comunque un efficace coordinamento ed una adeguata integrazione con gli interventi e servizi sanitari, la Giunta regionale è tenuta a predisporre - anche in deroga a quanto stabilito dal titolo III della [legge regionale 26.1.1987, n. 5](#) - un piano regionale annuale da approvarsi esclusivamente con delibera della Giunta regionale medesima.
4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 2000, di cui al comma 2, la somma di lire 5.300.000.000 è destinata al servizio delle strutture socio-assistenziali in favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sulla base delle convenzioni regolarmente stipulate con la Regione, ai sensi della [legge regionale 8 agosto 1996, n. 21](#).
5. A valere sullo stanziamento di cui al comma 2, la somma di lire 500.000.000 è destinata agli interventi inerenti alla tutela della maternità delle donne non occupate, sulla base dei criteri che saranno stabiliti con apposita delibera della Giunta regionale.
6. Per garantire la gestione ed il funzionamento degli asili nido di competenza dei comuni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 2000 - ai sensi dell'art. 24 della [legge regionale 27 agosto 1973, n. 12](#) - per l'ammontare complessivo di lire 350.000.000, con allocazione al capitolo 4311201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 18

1. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 18 giugno 1984, n. 14](#) "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 500.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 29 marzo 1999, n. 8](#) "Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 700.000.000.

Art. 19

1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della [legge regionale 11 agosto 1986, n. 36](#) "Interventi a favore degli uremici" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.300.000.000.
2. Per le finalità di cui alla [legge regionale 12 aprile 1999, n. 9](#) "Collaborazione coordinata ed articolata tra Regione Calabria e la Lega Italiana contro i Tumori della Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2000 cessano i trasferimenti in favore delle AA.SS.LL. (Aziende Sanitarie Locali) interessate, delle somme corrispondenti alla spesa storica al 1.1.1989, quale contributo per il trattamento economico del personale da esse dipendente ed assunto ai sensi della [legge 16 maggio 1984, n. 138](#).

Art. 20

1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della [legge regionale 9 aprile 1990, n. 17](#) "Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 3.000.000.000.
2. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere a) e b) - della [legge regionale 9 aprile 1990, n. 17](#) "Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 700.000.000.
3. Per le finalità di cui alla [legge regionale 4 gennaio 1990, n. 1](#) "Provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 646.000.000.
4. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 3 maggio 1995, n. 37](#) "Provvidenze in favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali e Associazione Nazionale Privi della Vista" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000.
5. Per gli interventi di cui all'art. 49 della [legge regionale 25 novembre 1996, n. 32](#) "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 700.000.000.

Art. 20-bis

1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo motivato, può autorizzare le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Locali ad iscrivere, in via di anticipazione, nei propri bilanci di previsione le somme loro spettanti per la copertura dei disavanzi, regolarmente certificati, non ancora ripianati e relativi ai periodi 1994 e anni precedenti e 1995/1997, da porre a carico, con apposita legge nazionale, del fondo speciale (accantonamento positivo) indicato nella tabella A, per regolazione debitoria del comparto sanità, di cui all'art. 70 della [legge 23.12.1999, n. 488](#). A

tal fine, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000, sono iscritte le somme di lire 80 miliardi e di lire 150 miliardi, rispettivamente ai capitoli 1202106 e 1202107 dell'entrata ed ai corrispondenti capitoli 4211166 e 4211167 della spesa, prevedibili quali limiti massimi di impegnabilità risultanti dalle determinazioni assunte dai competenti organi. Le relative erogazioni di cassa saranno autorizzate compatibilmente con i principi e la normativa di cui all'art. 30 della [legge 23.12.1999, n. 488](#).

RUBRICA 5° AGRICOLTURA

Art. 21

1. Per le attività di divulgazione in agricoltura di cui alla [legge regionale 26 luglio 1999, n. 19](#), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.500.000.000.
2. Al fine di garantire l'erogazione dell'indennità compensativa agli agricoltori che godono di pensione di vecchiaia o di anzianità, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.500.000.000, con allocazione al capitolo 5232101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 22

1. Per gli interventi previsti al capo secondo della [legge regionale 10 marzo 1988, n. 5](#) "Norme in materia di bonifica" e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 5.000.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14](#) "Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.500.000.000.

Art. 23

1. Per le finalità di cui alla [legge regionale 14 febbraio 2000, n. 1](#) "Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto", è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 5122202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
2. Per gli interventi previsti dalla [legge regionale 17 agosto 1984, n. 20](#) "Istituzione fondo regionale per le calamità naturali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 8.000.000.000, con allocazione al capitolo 5151211 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 24

1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), della [legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15](#) - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 64.500.000.000.
2. Sul contributo di cui al precedente comma grava la spesa inerente alla collocazione sul mercato e alla dismissione delle attività dell'ex ESAC-impresa, nonché alla gestione provvisoria delle medesime attività, di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, della [legge regionale 11 luglio 1994, n. 18](#).
3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) il contributo ordinario per l'anno 2000,

previsto al precedente comma 1, in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1999.

Art. 25

1. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 5 maggio 1990, n. 54](#) "Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 300.000.000.
2. Per gli interventi previsti dalla [legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3](#) "Risarcimento dei danni causati da specie animali in via di estinzione" e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 480.000.000, con allocazione al capitolo 5123105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
3. La disponibilità complessiva di lire 3.412.136.058 - accertata per lire 750.000.000, 42.381.500, 903.730.500, 204.450.000, 901.001.558, 500.000.000 e 110.572.500 sui corrispondenti impegni contabili assunti rispettivamente con le delibere della Giunta regionale n. 5567/89, 7026/90, 2796/92, 5478/92, 4535/93, 6285/93 e 6286/93, ai sensi della [legge regionale 25.5.1987, n. 16](#) - è destinata agli interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca le cui domande di contributo sono state presentate entro il 31.12.1999 e liquidate con delibera della Giunta regionale n. 99 del 28.1.1999, ai sensi della medesima legge regionale 25.5.1987, n. 16.

Art. 26

1. Per le finalità di cui alla [legge regionale 19 novembre 1982, n. 13](#) "Norme per il riconoscimento e la regolamentazione delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 150.000.000.

Art. 27

1. Per le finalità di cui alla [legge regionale 3 giugno 1975, n. 26](#) "Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica" e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 5.000.000.000.
2. Per le attività previste all'art. 27, comma 3, della [legge regionale 22.9.1998, n. 10](#), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2231205 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 28

1. Per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 5112102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della [legge regionale 3 giugno 1975, n. 25](#) - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 8.000.000.000.
3. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione agricola - di cui

all'art. 7, secondo comma, della [legge regionale 3 giugno 1975, n. 23](#) - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000.

Art. 29

1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui massimo trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla [legge regionale 6 giugno 1980, n. 32](#) e successive modifiche ed integrazioni - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 8.050.000.000.
2. Per gli interventi di cui all'art. 5 della [legge regionale 22 dicembre 1998, n. 14](#) "Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.400.000.000, con allocazione al capitolo 5132101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
3. Per le finalità di cui all'art. 6 della [legge regionale 22.12.1998, n. 14](#) "Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.600.000.000, con allocazione al capitolo 5132102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

RUBRICA 6° ATTIVITA' PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE

Art. 30

1. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 4 aprile 1986, n. 13](#) "Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 800.000.000, di cui lire 400.000.000 da destinare al rifacimento dei padiglioni espositivi e ad iniziative promozionali.
2. Al fine di completare gli interventi previsti dal piano di rilancio della società "Terme Sibarite SPA" di proprietà della Regione, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3493 del 23.6.1997, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 600.000.000, con allocazione al capitolo 6121209 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
3. All'articolo 31, comma 6, della [legge regionale 24 maggio 1999, n. 14](#), le parole "Reggio Calabria", sono sostituite con le parole "provincia di Reggio Calabria".
4. Al fine di aiutare le imprese commerciali che nel corso dell'anno 1999 hanno subito danni per effetto di incendi non dolosi o altre calamità non coperti da relative polizze assicurative, la Giunta regionale può concedere alle stesse imprese commerciali un contributo straordinario a fondo perduto non superiore al 10 per cento al danno subito, certificato dal Comune e dalle altre autorità competenti. La concessione del contributo è subordinata all'approvazione dei relativi criteri da parte della Giunta regionale, nonché all'emanazione di un bando per manifestazione di interesse per l'individuazione dei potenziali beneficiari.
5. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 6122221 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

Art. 31

1. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli articoli 17 e 18 della [legge regionale 2 giugno 1980, n. 25](#) - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 300.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 17 agosto 1984, n. 25](#) "Interventi a favore dei Consorzi fidi fra le piccole e medie imprese operanti in Calabria" e

- successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000.
3. Per il finanziamento del progetto di tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale, da realizzare per il tramite del COSER SCRL, organismo consortile di servizi promosso dalle associazioni regionali dell'artigianato calabrese, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 6122110 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000. I rapporti giuridico-finanziari tra Regione e COSER SCRL sono disciplinati da apposita convenzione da approvarsi con delibera della Giunta regionale.
 4. Per le iniziative di cui all'art. 8, commi 1 e 2, della [legge regionale 13 settembre 1999, n. 27](#), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 600.000.000, con allocazione al capitolo 6131103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
 5. Per gli interventi previsti dalla [legge regionale 3 marzo 2000, n. 8](#) "Istituzione di un fondo a favore di imprese societarie che operano nel campo dei servizi informatici e telematici specializzati su Internet" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 6121210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
 6. A partire dal 1 gennaio 2000, ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del [DPR n. 447/98](#), sono considerati "impianti a struttura semplice" gli impianti produttivi di beni e di servizi per i quali è ammesso il procedimento mediante autocertificazione nei seguenti casi:
 - a) per la cessazione e riattivazione degli impianti produttivi di beni e di servizi;
 - b) per la realizzazione, ristrutturazione, riconversione e ampliamento di impianti produttivi di beni e di servizi quando non è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici ed idrogeologici;
 - c) per impianti con registrazione EMAS, di cui al regolamento comunitario n. 1836/93.
 7. La Regione Calabria promuove con apposita legge regionale la costituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle P.M.I., concentrando in essa le partecipazioni possedute in Fincalabra Spa e in BIC-Calabria S.p.a.

Art. 31-bis

1. La Regione, anche in collaborazione con le Camere di Commercio, le Province, i Comuni e le associazioni di categoria, assicura gli sportelli unici, per le attività produttive, di cui all'art. 24 del [d. lgs. n. 112/1998](#), la messa a disposizione in modo coordinato e continuativo di tutte le informazioni disponibili necessarie, anche nella forma di moduli informativi e di modelli tipo per domande e richieste.
2. Per contribuire all'attività degli sportelli unici, la Regione, con la collaborazione degli stessi soggetti di cui al comma 1, promuove specifici corsi di formazione e di aggiornamento per il personale addetto.
3. Per favorire l'istituzione degli sportelli unici in ambiti di utenza adeguati - anche in relazione agli strumenti della programmazione negoziata - la Regione promuove le opportune intese tra i Comuni, con particolare riferimento a quelli di minore dimensione, e favorisce la stipula di convenzioni, a titolo gratuito o con rimborso delle sole eventuali spese aggiuntive direttamente derivanti dalle convenzioni stesse, tra gli stessi Comuni e le Camere di Commercio.
4. Per promuovere l'avvio dello sportello unico, da gestire in forma associata, quale progetto pilota nell'ambito del patto territoriale della Locride, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000, con allocazione al capitolo 6131105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
5. Agli oneri derivanti dal precedente comma 2 si provvede con le disponibilità previste dalla misura 3.10 del POR (Programma Operativo Regionale) 2000/2006 della Calabria.

Art. 32

1. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13](#) "Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.300.000.000.
2. All'articolo 8, comma 3, della [legge regionale 13 settembre 1999, n. 27](#), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ed il progetto inerente alla Struttura polivalente per il tempo libero da realizzarsi nel complesso delle Terme Luigiane di proprietà del comune di Acquappesa."

Art. 33

1. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 7 marzo 1995, n. 5](#) "Associazioni turistiche pro-loco" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000.000.000.
2. Per le iniziative previste dagli articoli 35, 52, 54 e 65 della [legge regionale 28 marzo 1985, n. 13](#) "Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della [legge 17 maggio 1983, n. 217](#)", è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 5.900.000.000.
3. Per le attività di cui all'art. 23, lett. d), della [legge regionale 28 marzo 1985, n. 13](#) "Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della [legge 17 maggio 1983, n. 217](#)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 2.100.000.000.
4. Per le iniziative finalizzate alla promozione del turismo scolastico montano - di cui all'articolo 65, comma 3, lett. h), della [legge regionale 28 marzo 1985, n. 13](#) - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.300.000.000.
5. Al fine di provvedere, in via eccezionale, al finanziamento per scorrimento della graduatoria definitiva della provincia di Reggio Calabria allegata alla deliberazione della Giunta Regionale n. 6982 del 29.12.1997, pubblicata sul BURC n. 7 - edizione straordinaria - del 30.1.1998, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 6124206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
6. A valere sul finanziamento di cui al comma 3, la somma di lire 100.000.000 è destinata al pagamento delle spese pregresse di funzionamento relative all'APT di Cosenza.
7. All'art. 8, comma 1, della [legge regionale 7.3.1995, n. 5](#) è aggiunta in fine la seguente lettera: "d) all'Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane (UNPLI), nelle sue articolazioni provinciali e regionali".
8. A valere sul finanziamento di cui al comma 2, la somma di lire 100.000.000 è destinata al comune di Palmi per l'organizzazione della Festa della Varia.
9. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 2000 di cui al precedente comma 2, la somma di lire 500.000.000 è destinata alla definizione della vertenza relativa alle attività promozionali realizzate negli anni 1996 e 1997 con la sponsorizzazione della gara internazionale di motonautica d'altura "Venezia-Montecarlo offshore". La Giunta regionale è autorizzata a liquidare l'eventuale debito riconosciuto, comunque nei limiti della somma massima di lire 500.000.000, previo accertamento degli effettivi benefici conseguiti dalla Regione a seguito delle stesse attività promozionali e previa rinuncia da parte degli interessati di ogni ulteriore pretesa e/o ragione.
10. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 2000 di cui al precedente comma 2, la somma di lire 200.000.000 è destinata alla definizione della vertenza inerente alle attività promozionali realizzate nell'anno 1997 con la manifestazione "vivere il mare" svoltasi in Calabria. La Giunta regionale è autorizzata a liquidare l'eventuale debito riconosciuto, comunque nei limiti della somma massima di lire 200.000.000, previo accertamento degli effettivi benefici conseguiti dalla Regione a

seguito delle stesse attività promozionali e previa rinuncia da parte degli interessati ad ogni ulteriore pretesa e/o ragione.

11. A valere sul finanziamento di cui al precedente comma 2 la somma di lire 1.100.000.000 è destinata ai seguenti interventi:
 - quanto a lire 800.000.000 per attività promozionali attraverso la società di pallacanestro maschile "Viola basket" di Reggio Calabria;
 - quanto a lire 300.000.000 per attività promozionali attraverso la società di pallavolo femminile "Medinex" di Reggio Calabria.

Art. 34

1. Per gli interventi previsti dalla [legge regionale 5 maggio 1990, n. 35](#) "Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100.000.000.
2. **[**All'articolo 5 della [legge regionale 3 settembre 1984, n. 26](#) è aggiunto il seguente comma:
*"2. Il divieto di cui al precedente comma non si applica qualora si tratta di trasferimenti dello Stato o della Regione, a favore degli enti pubblici interessati, per il finanziamento della quota a loro carico."*¹⁰
3. **[**All'art. 4, comma 1, della [legge regionale 10 aprile 1995, n. 14](#) è aggiunto in fine il seguente periodo:
*"Per coloro che abbiano maturato nel settore alberghiero l'anzianità professionale di cui all'art. 3, in posizione lavorativa diversa da quella di lavoro dipendente, la dimostrazione del possesso di tale requisito potrà avere luogo mediante idonea documentazione che sarà individuata nei relativi bandi di esame."*¹¹
4. La [legge regionale 2 febbraio 1998, n. 2](#) è abrogata.

Art. 35

1. Per gli interventi di cui alla [legge regionale 7 marzo 1995, n. 6](#) "Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.500.000.000.
2. All'art. 65, comma 3, della [legge regionale n. 13 del 28 marzo 1985](#), è aggiunta la seguente lettera:
"i) alle attività di accoglienza e di tutela del turista, nonché alle iniziative locali di intrattenimento e di attrazione o di valorizzazione dei patrimoni naturalistici, storici, culturali, tradizionali e folcloristici."

Art. 36

1. Al fine di evitare disagi alle imprese interessate e, nello stesso tempo, consentire il completo utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate all'attuazione delle sovvenzioni globali per l'area di crisi di Crotone e GioiaTauro - di cui alle rispettive decisioni della Commissione delle Comunità Europee n. C(96)889 del 30.4.1996 e n. C(98)1566 del 17.6.1998 e successive modifiche ed integrazioni - la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare ai relativi organismi intermediari la quota di saldo finale del contributo comunitario e nazionale inerente al cofinanziamento di progetti realizzati a carico delle misure che prevedono regimi di aiuto alle imprese, previa specifica e documentata istanza, da parte di detti organismi intermediari,

¹⁰ Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera b), l.r. 3 settembre 2012, n. 38.

¹¹ Comma abrogato dall'art. 31, comma 1, l.r. 26 giugno 2003, n. 8, che modificava art. 4, comma 1, legge regionale 10 aprile 1995, n. 14.

- accompagnata da apposita garanzia fidejussoria bancaria, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con oneri a totale carico degli stessi organismi intermediari.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata per il biennio 2000-2001 la spesa complessiva di lire 31.330.756.000, di cui lire 9.382.000.000 con allocazione al capitolo 6114202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000. Le somme anticipate - da recuperare sugli accrediti che saranno disposti a favore della Regione dallo Stato e dalla Commissione Europea al medesimo titolo di saldo finale sulle spese effettivamente sostenute dagli organismi intermediari delle sovvenzioni globali - sono previste, accertate e rimosse al corrispondente capitolo 2316205 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000-2002.
 3. Al fine di favorire l'acquisizione dei requisiti patrimoniali delle Fondazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'art. 1 del decreto del Ministro del Tesoro 6.8.1996 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13.8.1996 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 6122109 della spesa del bilancio 2000.
 4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle fondazioni costituite o in via di costituzione di cui al precedente comma, tenendo conto delle norme statutarie e dei requisiti patrimoniali, di onorabilità e di professionalità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro 6.8.1996.
 5. Per il cofinanziamento del programma attuativo presentato dalla Regione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - nell'ambito dei progetti strategici per la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali e montane, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della [legge 7 agosto 1997, n. 266](#) e delle relative direttive di cui alla deliberazione CIPE 5.8.1998 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 5.265.000.000, con allocazione al capitolo 6211208 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
 6. Per la completa sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della società CO.M.A.C. (Consorzio Mercato Agricolo Alimentare Calabria) SRL, di cui al verbale di assemblea straordinaria dell'11 agosto 1999, nella misura massima di partecipazione del 49,06 per cento - ai sensi della [legge regionale 8 aprile 1988, n. 10](#) - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.210.977.000, con allocazione al capitolo 6211203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
 7. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma.
 8. Il comma 4 dell'art. 17 della [legge regionale 11 giugno 1999, n. 17](#) è sostituito dal seguente:
"4. Le vendite di fine stagione o saldi debbono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate per i periodi e la durata da determinarsi con atto della Giunta regionale, anche con differenziazioni per ambiti provinciali, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale".
 9. Alla [legge regionale 11 giugno 1999, n. 17](#), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - all'articolo 7, comma 4, la parola "Provincia" è sostituita dalle parole "area di gravitazione commerciale";
 - all'articolo 7, il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. L'esercizio deve essere attivato entro il termine di due anni dall'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità";
 - all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La comunicazione di subingresso è presentata entro un anno dalla morte del titolare o entro sei mesi dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio".

Art. 36-bis

1. In attesa della legge regionale di attuazione del [decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#), e fino alla sua promulgazione, le competenze in materia di conduzione e manutenzione del "SIL (Sistema Informativo Lavoro)" sono attribuite al Presidente della Giunta regionale che le esercita d'intesa con l'organismo tecnico di coordinamento di cui al successivo comma 2.
2. E' costituito un organismo tecnico di coordinamento (OTC). L'OTC, che svolge le proprie attività presso l'attuale sede regionale, è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, ed è composto da un rappresentante dell'Assessorato Regionale al Lavoro e da un rappresentante per ciascuno degli Assessorati provinciali al Lavoro.
3. In relazione all'attività svolta dalle strutture per l'impiego operanti sul territorio ed alle esigenze di collegamento e raccordo tra Regione e Ministero del Lavoro, l'OTC ha il compito di individuare ed assicurare modalità tecnico-organizzative atte a garantire la continuità dei servizi informativi nonché l'omogeneità logica e tecnologica dei sistemi a tal fine utilizzati.
4. Le deliberazioni assunte dall'OTC sono rese esecutive con Decreto del Presidente della Giunta regionale e vincolano le Amministrazioni aventi competenza in materia di organizzazione e gestione dei servizi territoriali per l'impiego.

Art. 36-ter

1. Non si procede al recupero di somme inferiori a lire 20.000 (ventimila) dovute alla Regione in adempimento di obblighi tributari, comprensive di eventuali pene pecuniarie, sanzioni e interessi, derivanti da violazioni di leggi tributarie. Se gli importi superano lire 20.000 (ventimila) sono dovuti per l'intero ammontare. Allo stesso modo non si fa luogo ai rimborsi per importi inferiori a lire 20.000 (ventimila), comprensivi di eventuali oneri accessori. Se gli importi superano lire 20.000 (ventimila) sono rimborsabili per l'intero ammontare.
2. Gli intestatari di veicoli, per i quali non è possibile quantificare l'importo dovuto a titolo di tassa automobilistica per mancanza di dato tecnico sulla carta di circolazione, sono comunque tenuti al pagamento dell'importo minimo previsto dalla vigente normativa, a titolo di tassa automobilistica regionale. Qualora gli stessi soggetti non abbiano provveduto ad effettuare alcun versamento per l'anno 1999, possono regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento minimo previsto di lire 37.000 (trentasettemila), entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 37

1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 2112101 - 2121101 - 2141201 - 2211103 - 2211206 - 3312101 - 3313102 - 3313110 - 3313113 - 3313115 - 4241103 e 6133102 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi.
2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.

3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista nel capitolo 3312101.
4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi, al corrispondente capitolo 3601105 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, anche in relazione a quanto stabilito dall'Art. 37 bis della [legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12](#).
5. Gli impegni ed i pagamenti a carico dei capitoli 2131203, 2131204 e 3313120 dello stato di previsione della spesa, possono essere assunti entro i limiti degli accertamenti e delle riscossioni dei corrispondenti capitoli 1101108 e 1101109 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 37-bis

1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 sono abrogate le seguenti leggi regionali e successive modifiche ed integrazioni:
 - 1) [L.r. 17.09.1974, n. 12](#) "Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana";
 - 2) [L.r. 17.09.1974, n. 17](#) "Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue";
 - 3) [L.r. 3.06.1975, n. 23](#) "Sviluppo della Cooperazione agricola";
 - 4) [L.r. 3.06.1975, n. 25](#) "Miglioramenti fondiari in agricoltura";
 - 5) [L.r. 2.06.1980, n. 21](#) "Interventi a favore dell'agricoltura. Credito agrario e di esercizio";
 - 6) [L.r. 6.06.1980, n. 32](#) "Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice";
 - 7) [L.r. 22.05.1981, n. 8](#) "Benefici a favore delle cooperative agricole formate da giovani o a partecipazione di giovani";
 - 8) [L.r. 3.09.1984, n. 29](#) "Norme per lo sviluppo dell'apicoltura";
 - 9) [L.r. 28.03.1985, n. 13](#) "Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della [legge 217 del 17 maggio 1983](#)" - Titolo IV e VII;
 - 10) [L.r. 24.06.1986, n. 26](#) "Interventi nel settore zootecnico";
 - 11) [L.r. 11.08.1986, n. 34](#) "Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite";
 - 12) [L.r. 26.01.1987, n. 2](#) "Norme per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e per il contenimento dei consumi energetici nella Regione Calabria e modalità di attuazione della [legge 29.5.1982, n. 308](#)";
 - 13) [L.r. 25.05.1987, n. 14](#) "Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette";
 - 14) [L.r. 25.05.1987, n. 16](#) "Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca";
 - 15) [L.r. 25.08.1987, n. 26](#) "Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione, l'ammodernamento attraverso anche l'associazionismo e la cooperazione del sistema distributivo e delle strutture mercantili degli Enti locali";
 - 16) [L.r. 24.02.1988, n. 2](#) "Interventi per l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro e lo sviluppo dell'occupazione";
 - 17) [L.r. 7.09.1988, n. 22](#) "Promozione e sviluppo dell'agriturismo in Calabria ";
 - 18) [L.r. 7.09.1988, n. 23](#) "Disposizioni, criteri e modalità per l'applicazione del Regolamento CEE n. 797/1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie";
 - 19) [L.r. 9.11.1989, n. 4](#) "Contributi sugli interessi per mutui agevolati a favore di cooperative, associazioni e società";

- 20) [L.r. 25.11.1989, n. 8](#) "Disciplina dell'artigianato";¹²
 - 21) [L.r. 22.12.1989, n. 13](#) "Interventi diretti alla salvaguardia, il sostegno e l'incremento della coltura del cedro (*citrus medica*)";
 - 22) [L.r. 5.05.1990, n. 39](#) "Provvidenze per favorire il turismo montano";
 - 23) [L.r. 15.04.1996, n. 5](#) "Recepimento del Regolamento CEE 2328/91 e successivi Regolamenti n. 3669/93 e n. 2843/94";
 - 24) [L.r. 2.02.1998, n. 4](#) "Cessazione effetti articolo unico [legge regionale n. 6 del 15.4.1996](#). Modifica [legge regionale n. 5 del 15.4.1996](#)";
 - 25) [L.r. 3.08.1999, n. 21](#) "Recupero del patrimonio olivicolo nell'areale tirrenico-reggino";
 - 26) [L.r. 3.03.2000, n. 7](#) "Interventi urgenti a favore dei produttori agricoli della provincia di Crotona".
2. Restano ferme le obbligazioni di carattere pluriennale, eventualmente assunte ai sensi della normativa di cui al precedente comma 1, per mutui o limiti di impegno già autorizzati e regolarizzati al 31.12.1999, fino alla loro completa estinzione.
 3. Sono salvi i contributi eventualmente già concessi ai sensi della normativa di cui al precedente comma 1, purché siano stati assunti al 31.12.1999 impegni giuridicamente vincolanti nei confronti dei soggetti beneficiari e sia stata rispettata l'intensità del relativo regime di aiuto a finalità regionale, vigente per il periodo di programmazione 1994-1999.
 4. Al fine di evitare la interruzione di attività amministrative, le procedure e gli istituti previsti dalla normativa di cui al precedente comma 1, con esclusione di regimi di aiuto a finalità regionale, possono essere utilizzati, se e in quanto applicabili, con motivato atto della Giunta regionale e limitatamente al periodo necessario per l'emanazione della nuova normativa regionale di settore. La presente disposizione cessa di avere efficacia automaticamente con l'entrata in vigore delle relative leggi regionali di settore.

Art. 38

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della [legge regionale 22 maggio 1978, n. 5](#) - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2000, restano determinati in complessive lire 500.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001101) destinato alle spese correnti attinenti alle funzioni normali e in complessive lire 6.000.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001202) destinato alle spese di investimento attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo, secondo il dettaglio di cui all'allegato n. 1 della legge di bilancio.
2. Il fondo globale di cui al capitolo 7001202 è interamente vincolato al finanziamento dei provvedimenti legislativi inerenti al settore agricolo che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio.

Art. 39

1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della [legge regionale 22 maggio 1978, n. 5](#), è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.
2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della [legge regionale 22 maggio 1978, n. 5](#) - possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 40, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli

¹² **comma così modificato dall'art. 31-bis, comma 10, l.r. 2 maggio 2001, n. 7, il quale dispone che la l.r. 25 novembre 1989, n. 8 "Disciplina dell'artigianato", qui abrogata, venga riapprovata nel testo originario con le successive modifiche ed integrazioni.**

stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata [legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.](#)

Art. 40

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della [legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.](#)

Art. 41

1. In conformità degli artt. 11 ter e 56 della [legge regionale 22 maggio 1978, n. 5](#) le proposte di legge e di deliberazione programmatica sono sottoposte al visto dell'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.
2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

Art. 42

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 787.407.478.760 nel triennio 2000/2002, di cui lire 730.228.103.860 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 - si fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 4 della [legge regionale 22 maggio 1978, n. 5](#), con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 2000/2002, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico-descrittivi.
2. La tabella "A" allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

Art. 43

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge regionale 31 maggio 2019, n. 13

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012.

(BURC n. 61 del 3 giugno 2019)

(Testo coordinato con le modifiche di cui alle seguenti leggi regionali: 29 maggio 2020, n. 5; 8 giugno 2020, n. 6)

CAPO I

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità
ai sensi della [legge 145/2018](#)

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Capo I contiene disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in conformità con l'Intesa del 3 aprile 2019 (rep. n. 56/CSR), sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#) (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Allegato A), di seguito denominata Intesa, e con l'Ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019 della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato B), di seguito denominato Ordine del giorno, entrambi allegati alla presente legge quali parti integranti.
2. Le disposizioni del presente Capo I si applicano agli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee di cui all'articolo 1 della [legge regionale 15 maggio 2018, n. 11](#) (Interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle quote per la reversibilità e abrogazione dell'adeguamento ISTAT).

Art. 2

(Rideterminazione e modalità di calcolo)

1. Gli importi degli assegni vitalizi di cui all'articolo 1, comma 2, sono rideterminati, su base annua, secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.
2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale, quantificato ai sensi dell'articolo 3, per il coefficiente di trasformazione, di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa, relativo all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data di decorrenza del vitalizio stesso, assumendo come età anagrafica quella di cui alla Nota metodologica costituente parte integrante della predetta Intesa. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.
3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra il numero dei mesi e un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e quello dell'età inferiore a quella del titolare dell'assegno.
4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 2, le aliquote di cui all'Allegato 1 dell'Ordine del giorno (All. B), per come approvate dall'Intesa e modificate dall'Ordine del giorno, individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del presente articolo non può essere, comunque, inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno vitalizio in godimento antecedentemente a detta rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.
6. Se la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi del presente articolo, al momento della prima applicazione del presente Capo I, è superiore al limite di spesa di cui al punto 1) della lettera c) dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato 1 all'Ordine del giorno (All. B) sono incrementate per parametri del valore 0,1 fino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione.
7. Se l'importo dell'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, è più favorevole rispetto a quello dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non si applica l'Allegato 1 all'Ordine del giorno (All. B). L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato non può, comunque, superare quello dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato ai sensi della normativa previgente, senza tenere conto delle riduzioni temporanee di cui all'articolo 1 della [l.r. 11/2018](#).
8. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 13 della [legge regionale 24 maggio 1980, n. 11](#) (Norme sul fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria) e quello di cui all'articolo 15 della [legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3](#) (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consiglieri regionali) sono ricalcolati in base al numero degli anni di contribuzione effettiva, se superiori al quinquennio, ovvero nella misura minima corrispondente a cinque anni di contribuzione, qualora l'inabilità si è verificata durante il primo quinquennio di contribuzione.
9. Gli assegni vitalizi di reversibilità e indiretti sono calcolati applicando all'assegno vitalizio rideterminato la quota prevista, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 della [l.r. 3/1996](#).

Art. 3

(Montante contributivo individuale)

1. Il montante contributivo individuale è determinato su base annua applicando, alla base imponibile contributiva di cui al comma 2, l'aliquota percentuale determinata ai sensi del comma 3. L'ammontare così ottenuto si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, secondo quanto stabilito nella Nota metodologica di cui all'Intesa (All. A).
2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità mensile di carica consiliare al lordo, per come quantificata dalla normativa regionale tempo per tempo vigente, sulla base dei dati riportati nella Tabella 1 dell'Intesa (All. A), aumentata nella misura di cui all'articolo 43 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092](#) (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
3. La quota di contribuzione posta a carico del beneficiario dell'assegno vitalizio è pari all'aliquota percentuale della base imponibile contributiva, prevista dalla normativa regionale vigente durante l'espletamento del mandato. Nella quota di contribuzione è inclusa l'aliquota dell'eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio di legislatura, per come determinata dalla normativa regionale vigente nell'ultimo giorno di ciascuna legislatura completata. Nella quota di contribuzione è, inoltre, inclusa l'aliquota dell'eventuale contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità, per come determinata dalla normativa regionale vigente in ciascun mese delle legislature alle quali si riferisce.
4. La quota di contribuzione a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte quella a carico del beneficiario di cui al comma 3.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano l'Intesa (All. A) e l'Ordine del giorno (All. B).

Art. 4*(Rivalutazione)*

1. Gli importi degli assegni vitalizi, per come rideterminati, sono rivalutati annualmente, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI), come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

CAPO II

Introduzione del nuovo trattamento previdenziale basato sul metodo di calcolo contributivo e modifica alla [l.r. 3/1996](#)

Art. 5*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente Capo II, recependo le indicazioni di cui all'Ordine del giorno (All. B), detta disposizioni in materia di trattamento previdenziale in favore dei consiglieri regionali e del Presidente della Regione, di seguito denominati consiglieri regionali, eletti nella undicesima legislatura e successive, basato sul metodo di calcolo contributivo, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f) del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), e dell'articolo 2 del [decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#) (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#).

Art. 6*(Indennità a carattere differito)*

1. Ai consiglieri regionali cessati dal mandato spetta una indennità a carattere differito, corrisposta in dodici mensilità. A tal fine, sull'indennità mensile di carica al lordo, di cui all'articolo 1, comma 1, della [l.r. 3/1996](#), è operata la trattenuta nella misura stabilita dall'articolo 9, comma 3. L'indennità a carattere differito ha la stessa natura giuridica dell'istituto già previsto dall'articolo 14 della [l.r. 3/1996](#).
2. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, di cui all'articolo 25 della [l.r. 3/1996](#), i consiglieri regionali hanno facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui all'articolo 9, comma 3, per ottenere la maturazione dell'indennità a carattere differito relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.
3. L'importo dell'indennità a carattere differito è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
4. L'indennità a carattere differito spetta, inoltre, al consigliere regionale divenuto totalmente e permanentemente inabile al lavoro, per come accertato, a termini di legge, nel corso di esercizio del mandato, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 7. Se l'inabilità totale e permanente al lavoro è dipendente dall'esercizio del mandato, essa spetta solo se l'inabilità si è verificata o viene accertata entro il termine massimo di cinque anni dalla cessazione dalla carica. La persistenza dei requisiti può essere verificata d'ufficio, in qualsiasi momento, disponendo, in mancanza, la revoca del beneficio.

Art. 7

(Requisiti per l'indennità a carattere differito)

1. I consiglieri regionali cessati dal mandato conseguono il diritto all'indennità a carattere differito al compimento dei sessantacinque anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato assembleare per almeno cinque anni, anche non consecutivi, nell'Assemblea legislativa della Regione Calabria.
2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di sessanta anni.
3. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, se corrisponde ad almeno sei mesi e un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.
4. Il consigliere regionale, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura. *Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere regionale la cui elezione sia stata annullata* ¹.
5. La restituzione dei contributi versati è ammessa solo per il consigliere regionale che non consegue il requisito minimo di cinque anni di mandato, di cui al comma 1, anche non consecutivi. Sono oggetto di restituzione i contributi effettivamente versati, senza interessi e rivalutazione monetaria.

Art. 8

(Sistema contributivo)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Capo II, l'indennità a carattere differito, corrisposta in dodici mensilità, è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati, calcolato ai sensi dell'articolo 9, per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 della [legge 24 dicembre 2007, n. 247](#) (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), per come rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della [legge 8 agosto 1995, n. 335](#) (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all'età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.
2. Per le frazioni di anno, si applica un incremento pari al prodotto tra il numero di mesi e un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore a quella del consigliere regionale e quello dell'età immediatamente inferiore.

Art. 9

(Montante contributivo individuale per l'indennità a carattere differito)

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva, di cui al comma 2, l'aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 4.
2. La base imponibile contributiva è determinata, in analogia a quanto previsto per i pubblici dipendenti, sulla base dell'indennità mensile di carica al lordo nella misura di cui all'articolo 1, comma 1, della [l.r. 3/1996](#), applicando l'articolo 43 del [decreto del](#)

¹ **L'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 29 maggio 2020, n. 5 abroga il secondo periodo del presente comma 4: "Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere regionale la cui elezione sia stata annullata". Successivamente l'art. 1, comma 1, l.r. 8 giugno 2020, n. 6 abroga la citata l.r. 29 maggio 2020, n. 5, con conseguente reviviscenza del comma 4 nel testo originario previgente** (vedi relazione in Allegato alla Deliberazione consiliare n. 16 del 3 giugno 2020).

[Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092](#) (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del rimborso delle spese di esercizio del mandato.

3. La quota di contributo a carico del consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile; la quota a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere.
4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente, anche per l'anno in cui si verifica la revisione, nonché, per gli anni successivi, quello relativo alla nuova serie.

Art. 10

(Decorrenza dell'indennità a carattere differito)

1. L'indennità a carattere differito è corrisposta ai consiglieri regionali a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, una volta cessati dal mandato, compiono l'età richiesta per conseguire il diritto.
2. Se il consigliere regionale, alla data di cessazione del mandato, è già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, l'indennità a carattere differito è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato.
3. In caso di cessazione del mandato per fine legislatura, il consigliere regionale che ha già maturato il diritto all'indennità a carattere differito la percepisce a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

Art. 11

(Sospensione dell'erogazione dell'indennità a carattere differito)

1. Se i consiglieri regionali già cessati dal mandato rientrano a far parte del Consiglio regionale della Calabria, l'indennità a carattere differito, eventualmente già in corso di erogazione, resta sospesa per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del nuovo mandato l'indennità a carattere differito è ripristinata, tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
2. L'erogazione dell'indennità a carattere differito è, inoltre, sospesa:
 - a) in caso di elezione al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale;
 - b) in caso di nomina a componente del Governo nazionale (Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), della Commissione europea o di una Giunta regionale (presidente, assessore, sottosegretario).
3. Nei casi di cui al comma 2 è fatta salva la facoltà di optare per l'indennità a carattere differito in luogo degli emolumenti spettanti per la carica ricoperta, se la vigente normativa di riferimento consente al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica o all'incarico.
4. In caso di elezione o nomina a una delle cariche di cui al comma 2, il consigliere regionale deve darne comunicazione, entro trenta giorni, al competente ufficio del Consiglio regionale, il quale può comunque procedere di propria iniziativa, in ogni momento, alla verifica della sussistenza di una delle cause di sospensione.
5. L'erogazione dell'indennità a carattere differito è sospesa a decorrere dalla data di assunzione della carica o dell'incarico di cui al comma 2 ed è ripristinata dal giorno successivo alla data della cessazione degli stessi.

Art. 12

(Esclusione dell'indennità a carattere differito)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del [d.l. 174/2012](#), l'indennità a carattere differito è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione.
2. L'esclusione di cui al comma 1 si applica, inoltre, al condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del [decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152](#) (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 1991, n. 203](#), con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 13

(Trattamento di reversibilità)

1. In caso di decesso del consigliere regionale che ha esercitato il mandato per un periodo non inferiore a cinque anni, ovvero in caso di consigliere cessato dal mandato, ma già titolare dell'indennità a carattere differito di cui all'articolo 6, comma 1, ovvero ancora in attesa di maturare il requisito anagrafico per avere diritto all'erogazione della stessa ai sensi dell'articolo 7, è riconosciuto, a domanda, un trattamento di reversibilità, su base mensile, ai seguenti familiari superstiti:
 - a) al coniuge, fino a che resta allo stato vedovile; il trattamento è escluso se è stata pronunciata a carico del coniuge superstite sentenza di separazione, passata in giudicato, con addebito. Il medesimo trattamento si applica al componente dell'unione civile di cui alla [legge 20 maggio 2016, n. 76](#) (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
 - b) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, agli adottivi e ai minori in stato preadottivo, nei casi di cui all'articolo 25, comma 4, della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#) (Diritto del minore ad una famiglia), fino al ventiseiesimo anno di età e se fiscalmente a carico del consigliere deceduto. Il medesimo trattamento è riconosciuto ai figli minorenni del figlio premorto, se conviventi e posti fiscalmente a carico del consigliere deceduto;
 - c) ai figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente e assoluto, che versano in stato di bisogno e che, alla data della morte del consigliere, erano conviventi e posti fiscalmente a carico del consigliere deceduto.
2. Il trattamento di reversibilità è stabilito nelle seguenti percentuali applicate all'indennità a carattere differito maturata o in corso di erogazione:
 - a) al coniuge, senza figli aventi diritto, nella misura del 60 per cento;
 - b) al coniuge: con un figlio avente diritto, nella misura dell'80 per cento; con due figli aventi diritto, nella misura dell'85 per cento; con tre o più figli aventi diritto, nella misura del 90 per cento;
 - c) se il coniuge manca o non ne ha diritto, al figlio unico avente diritto, nella misura del 70 per cento; a due figli aventi diritto, nella misura dell'80 per cento; a tre o più figli aventi diritto, nella misura del 90 per cento. In presenza di più figli, l'importo complessivo è diviso in parti uguali tra gli stessi. In caso di perdita da parte di uno o più figli del diritto alla quota, si determina la redistribuzione, in parti uguali, tra i figli che mantengono il diritto.
3. Il trattamento di reversibilità è percepito dai beneficiari di cui al presente articolo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il consigliere è deceduto. A tal fine, gli stessi presentano apposita domanda, entro dieci anni dalla morte del consigliere, al competente ufficio del Consiglio regionale, allegando la documentazione

attestante il possesso dei requisiti richiesti. La persistenza dei requisiti può essere verificata d'ufficio in qualsiasi momento, disponendo, in mancanza, la revoca del trattamento.

4. Il trattamento di reversibilità si rivaluta automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
5. Per gli effetti di cui al presente articolo è applicata una trattenuta mensile pari al 3 per cento dell'indennità mensile di carica al lordo, di cui all'articolo 1, comma 1, della [l.r. 3/1996](#).
6. Se il decesso del consigliere regionale avviene per causa dipendente dall'esercizio del mandato, il trattamento di reversibilità di cui al presente articolo è dovuto indipendentemente dal possesso del requisito anagrafico e dei cinque anni di mandato richiesti dal comma 1.
7. Ai beneficiari del trattamento di reversibilità, diretto o indiretto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 14

(Indennità di fine mandato)

1. L'indennità di fine mandato compete ai consiglieri regionali, comunque cessati dal mandato, e non immediatamente rieletti. Spetta, inoltre, agli eredi, per come individuati dal libro II del codice civile, in caso di decesso del consigliere regionale in corso di espletamento del mandato. Essa non è dovuta in caso di annullamento delle elezioni o dichiarazione di ineleggibilità.
2. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è stabilita, in conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, in un dodicesimo dell'indennità di carica al lordo, di cui all'articolo 1, comma 1, della [l.r. 3/1996](#), percepita dal consigliere su base annua, per ogni anno di mandato esercitato o frazione di anno e fino a un massimo di dieci anni. Se l'esercizio del mandato supera i dieci anni, il calcolo dell'indennità di fine mandato si effettua sui primi dieci anni.
3. Il consigliere regionale che ha già beneficiato della liquidazione dell'indennità di cui al presente articolo ha diritto, in caso di rielezione non immediata, alla corresponsione di una ulteriore indennità per i mandati successivi, per un numero di anni che, sommato agli anni per i quali è già intervenuta la liquidazione, non supera i complessivi dieci anni.
4. Per gli effetti di cui al presente articolo è applicata una trattenuta mensile pari all'1 per cento dell'indennità mensile di carica al lordo, di cui all'articolo 1, comma 1, della [l.r. 3/1996](#).

Art. 15

(Cumulo)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 13, comma 7, l'indennità a carattere differito è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione, nonché con ogni trattamento di quiescenza a qualsiasi titolo spettante.

Art. 16

(Rinunciabilità all'indennità a carattere differito)

1. I consiglieri regionali possono rinunciare a ciascuna delle indennità previste dal presente Capo II, mediante apposita dichiarazione, da rendere agli uffici competenti del Consiglio regionale, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della proclamazione. In caso di dichiarata rinuncia non si applicano le trattenute previste, rispettivamente, dall'articolo 9, comma 3, e dagli articoli 13, comma 5, e 14, comma 4.

2. In caso di rinuncia all'indennità a carattere differito non trovano applicazione le disposizioni in materia di reversibilità e *fine mandato*².

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 17

(Disposizioni per i consiglieri eletti nella decima legislatura)

1. Le disposizioni del Capo II, ove compatibili, si applicano anche ai consiglieri regionali eletti nella decima legislatura che, entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentano al competente ufficio del Consiglio regionale, apposita richiesta nella quale manifestano la volontà di effettuare il necessario versamento delle quote arretrate di contribuzione.
2. Le quote arretrate di contribuzione a carico del consigliere regionale possono essere versate in un'unica soluzione, ovvero secondo un piano di rateizzazione della durata massima di trentasei mesi.
3. In ogni caso, l'erogazione delle indennità a carattere differito e di fine mandato, nonché del trattamento di reversibilità previsti dal presente Capo II, è subordinata all'avvenuto saldo del complessivo importo dovuto. La rivalutazione di cui all'articolo 9, comma 1, decorre dalla data dell'ultimo versamento, ovvero, se il consigliere non ha ancora maturato il requisito anagrafico, si procede alla rivalutazione del montante contributivo corrisposto a decorrere dalla data di completo versamento dei contributi e sino al conseguimento del prescritto requisito anagrafico.

Art. 18

(Modifica [l.r. 3/1996](#))

1. Al comma 3 dell'articolo 25 della [l.r. 3/1996](#) le parole: "fissa mensile di cui all'articolo 1 lettera f)", sono sostituite dalle seguenti: "mensile al lordo di cui all'articolo 1, comma 1".
2. Gli articoli 26 e 27 della [l.r. 3/1996](#) sono sostituiti dal seguente:

"Art. 26

(Assegno in caso di sospensione dalla carica)

1. Al consigliere regionale sospeso ai sensi dell'articolo 8 del [decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235](#) (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#)), è corrisposto, per tutta la durata della sospensione, un assegno mensile pari all'indennità di carica al lordo di cui all'articolo 1, comma 1, ridotta del 40 per cento, a decorrere dalla data del provvedimento con il quale l'Ufficio di Presidenza formalizza la sospensione del consigliere regionale.
2. Al consigliere regionale che sostituisce quello sospeso competono, per la durata della sostituzione, gli emolumenti di cui all'articolo 1.
3. In caso di sentenza definitiva di proscioglimento, al consigliere regionale sospeso è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra quanto erogato ai sensi del comma 1 e gli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione delle spese di esercizio del mandato."

² L'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 29 maggio 2020, n. 5 abroga le parole "e fine mandato". Successivamente l'art. 1, comma 1, l.r. 8 giugno 2020, n. 6 abroga la citata l.r. 29 maggio 2020, n. 5, con conseguente reviviscenza del presente comma 2 nel testo originario previgente (vedi relazione in Allegato alla Deliberazione consiliare n. 16 del 3 giugno 2020).

Art. 19*(Disposizione di rinvio)*

1. Ai consiglieri regionali, eletti o nominati nella decima legislatura e successive, si applicano, inoltre, gli articoli 1, 2, 3, 9, 11, 24, 25 e 26 della [l.r. 3/1996](#), per come modificata dalla presente legge.

Art. 20*(Clausola di invarianza)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 21*(Abrogazioni)*


1. La [l.r. 11/2018](#) è abrogata a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 2.

Art. 22*(Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri)*

1. In attuazione e per i fini di cui all'articolo 1, comma 967, della [l. 145/2018](#), la presente legge è trasmessa al Dipartimento per gli affari regionali e autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri entro quindici giorni dalla sua approvazione.

Art. 23*(Entrata in vigore ed efficacia)*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
2. La rideterminazione degli assegni vitalizi di cui al Capo I della presente legge decorre, nei suoi effetti, dal primo dicembre 2019.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 392 del 28-5-2019CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

ORDINE DEL GIORNO N. 01/2019

DOCUMENTO DI INDIRIZZO

in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", nonché di attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria il 17 aprile 2019;

VISTO l'art. 1, commi 965, 966, 967 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

VISTA l'Intesa, ex articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato-Regioni (rep. Atti. N. 56/CSR del 03/04/2019);


VISTO in particolare il punto n. 2 della citata Intesa secondo cui "Le Regioni per realizzare gli obiettivi e le misure della presente Intesa possono approvare un documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità nella applicazione della presente Intesa";

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTI i documenti approvati rispettivamente dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome il 18 marzo 2019 e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 21 marzo 2019;

CONSIDERATO il proficuo lavoro istruttorio svolto di concerto con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

PRESO ATTO della posizione assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 3 aprile 2019;



PRESO ATTO ALTRESÌ della Tabella (allegato 1) che costituisce parte integrante della predetta “posizione” assunta dalla *Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, contenente le indicazioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi come previsto dall’Intesa richiamata in premessa. Qualora l’applicazione della Tabella non consentisse, all’atto della rideterminazione, il pieno rispetto degli obiettivi della citata Intesa, le Regioni dovranno incrementare le aliquote base indicate nella Tabella sino al raggiungimento del risparmio previsto realizzato con le misure di cui al punto c) dell’Intesa;

al fine di garantire l’armonizzazione delle rispettive normative regionali e la disciplina di clausole di salvaguardia, volte a perseguire condizioni di ragionevolezza delle rideterminazioni:

ASSUME

- uno schema comune di testo di legge attuativo dell’Intesa che le Regioni potranno utilizzare come riferimento nella stesura della loro legge regionale (allegato 2);

INFINE

per le Regioni che non hanno già provveduto, come ulteriore corollario sempre nell’ottica di un’armonizzazione degli ordinamenti regionali, anche considerato quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lettera *m*) del d. l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, nonché di adeguamento alle determinazioni in materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le Regioni possono introdurre con apposita norma regionale una indennità a carattere differito calcolata con il metodo di calcolo contributivo. Qualora il Parlamento approvasse una norma, ai sensi di quanto disposto dall’art. 117, comma 2, lettera *o*), Cost., diretta ad introdurre un regime previdenziale anche per i Consiglieri e/o assessori regionali, le Regioni si impegnano a legiferare al fine di quanto ivi previsto;

ASSUME PERTANTO

- uno schema comune di testo di legge attuativo di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lettera *m*) del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, nonché di adeguamento alle determinazioni in materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che le Regioni potranno utilizzare come riferimento nella stesura della loro legge regionale (allegato 3).

Roma, 17 aprile 2019



ALLEGATO 1

| Assegno vitalizio spettante | Aliquote base | Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0) | Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1) | Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2) | Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3) | Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5) | Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7) |
|------------------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|---|
| Da euro 0,00 a euro 1.500,00 | 9% | 0% | 9,9% | 10,8% | 11,7% | 13,5% | 15,3% |
| Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00 | 13,5% | 0% | 14,85% | 16,2% | 17,55% | 20,25%* | 22,95%* |
| Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00 | 18% | 0% | 19,8% | 21,6% | 23,4% | 27 % | 30,6% |
| Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00 | 22,5% | 0% | 24,75% | 27% | 29,25% | 33,75% | 38,25% |
| Oltre euro 8.001,00 | 30% | 0% | 33% | 36% | 39% | 45% | 51% |

* Rispetto alla tabella allegata nel documento assunto dalla *Conferenza delle Regioni e delle Province autonome* il 3 aprile 2019, tali percentuali sono state modificate al fine di correggere meri errori materiali ivi riscontrati.



ALLEGATO 2

**Schema comune di testo di legge attuativo dell'Intesa
sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato-Regioni****Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione.**

1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi alla Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa (GU n.....).

2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità [*e delle quote di assegno vitalizio pro rata,*] in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale (estremi lr.....).

[3. *Sono esclusi dalla rideterminazione i trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo, ai sensi della lr*].

Art. 2 – Rideterminazione.

1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.

2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.

3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.

4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 comma 2, le aliquote di cui all'Allegato A) alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019) e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato 1 Ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi precedenti.

5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia

6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi dei commi precedenti al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato A) sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.

7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione l'Allegato A) di cui al medesimo comma 4. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non

può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale (estremi l.r.....).

8. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

Art. 3 – Montante contributivo.

1. Per il calcolo del montante contributivo si rinvia a quanto previsto dalla nota metodologica parte integrante dell'Intesa.

[2. *Con riferimento all'utilizzo dei dati individuali ovvero dei dati riportati nella Tabella 1 di cui alla nota metodologica ciascuna Regione provvede in legge a definire le proprie eventuali specifiche modalità, parimenti provvede a disciplinare in ordine alla eventuale quota di contribuzione facoltativa.*].

Art. 4 – Rivalutazione.

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 5 – Abrogazioni.

[*Ciascuna Regione provvede in legge a definire le proprie abrogazioni relative, tra l'altro, alle riduzioni temporanee dei vitalizi, al divieto di cumulo, ecc..., a decorrere dalla data...*]

Art. 6 – Norma finanziaria.

[1. *Ciascuna Regione provvede a definire la propria norma finanziaria*].

Art. 7 – Entrata in vigore e decorrenza di effetti.

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.....

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi, come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal ...



ALLEGATO 3**Schema comune di Testo di Legge attuativo di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. m),
Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213****Art. 1***(Ambito di applicazione)*

1. In attuazione del DL 174/2012, a decorrere dalla ---- legislatura regionale, ai consiglieri eletti nella stessa legislatura o nelle successive, cessati dal mandato, spetta un'indennità differita (eventuale altra denominazione), determinata con il metodo di calcolo contributivo ai sensi della presente legge.

Art. 2*(Versamenti volontari)*

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consiglieri in carica (eventuale: consiglieri eletti nella ----- legislatura) possono avanzare, con una comunicazione al competente servizio dell'Assemblea legislativa, la richiesta di effettuare i versamenti necessari per maturare l'indennità differita (o eventuale altra denominazione) di cui all'articolo 1. Il versamento delle quote arretrate di contribuzione a carico dei consiglieri in carica (eventuale: consiglieri eletti nella ----- legislatura) può essere corrisposto in un'unica soluzione, ovvero rateizzato nella durata massima di 36 mesi.

3. In ogni caso, fintanto che non sia stato completato il piano di versamenti, il consigliere non matura il diritto all'indennità differita (o eventuale altra denominazione).

Art. 3*(Trattenute sulle indennità di carica)*

1. Ai consiglieri regionali (e al Presidente della Giunta regionale), eletti nella --- legislatura e successive, cessati dal mandato, spetta una indennità a carattere differito (eventuale altra denominazione), corrisposta in dodici mensilità. A tal fine, sull'indennità di carica al lordo, è operata la trattenuta nella misura stabilita dall'articolo 6, comma 4.

2. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere ha facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la maturazione dell'indennità differita (eventuale altra denominazione) relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.

Art. 4*(Diritto all'indennità differita)*

1. I consiglieri di cui all'art. 1, cessati dal mandato, conseguono il diritto all'indennità differita (altra eventuale denominazione) al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato assembleare per almeno 5 anni, anche non consecutivi, nell'Assemblea legislativa della Regione ----

2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di 60 anni.

3. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.

4. Il consigliere regionale, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura. Non è ammessa alla contribuzione volontaria il consigliere la cui elezione è stata annullata.

(5. Per i contributi versati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa la restituzione, salvo il caso che il consigliere non consegua il requisito minimo di cinque anni di mandato, di cui al comma 1, anche non consecutivi).

Art. 5*(Sistema contributivo)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità a carattere differito (o eventuale altra denominazione), corrisposta in dodici mensilità, è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all'età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.
2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere e il numero di mesi.

Art. 6*(Montante contributivo individuale)*

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 4. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 5.
2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica lorda nella misura di cui all'articolo ---, comma ----, della legge regionale -----, n. ---- (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del rimborso delle spese di esercizio del mandato.
3. L'importo dell'indennità a carattere differito (o altra eventuale denominazione) è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
4. La quota di contributo a carico del consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile; la quota a carico dell'Assemblea legislativa è pari a 2,75 volte la quota a carico del Consigliere.
5. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

Art. 7*(Decorrenza dell'indennità differita (o altra eventuale denominazione))*

1. L'indennità differita (o altra eventuale denominazione) dei consiglieri di cui all'art. 1 è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.
2. Nel caso in cui il consigliere, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, l'indennità differita (o altra eventuale denominazione) è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato.
3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'indennità differita (o altra eventuale denominazione) percepiscono la stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

Art. 8*(Sospensione)*

Si rinvia alle normative regionali di dettaglio.



Art. 9*(Esclusione dell'indennità a carattere differito)*

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del d.l. 174/2012, l'indennità a carattere differito è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione.

2. L'esclusione di cui al comma 1 si applica, altresì, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 10*(Reversibilità)*

.....

Art. 11*(Indennità di fine mandato)*

.....

Art. 12*(Rinunciabilità)*

1. Il consigliere regionale eletto nella ----- legislatura e successive può rinunciare a ciascuna delle indennità previste dalla presente legge, mediante apposita dichiarazione, da rendere agli uffici competenti dell'Assemblea, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della sua proclamazione. In caso di dichiarata rinuncia, non si applicano le trattenute previste, rispettivamente, dall'articolo 6, comma 4, e dall'articolo 11, comma 1.

2. In caso di rinuncia all'indennità a carattere differito (o eventuale altra denominazione) di cui all'articolo 6, comma 4, non trovano applicazione le disposizioni in materia di reversibilità (se e in quanto la Regione decida di introdurlo).

Disposizioni finali**Art. 13***(Applicazione ai componenti della Giunta regionale)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale e al sottosegretario.

Art. 14*(Disposizioni finanziarie)*

.....





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 392 del 28-5-2019

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

Repertorio atti n. 56/CSR del 3 aprile 2019

Burc n. 61 del 3 Giugno 2019

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 3 aprile 2019:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede, tra l'altro, che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ai sensi del quale, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, sono chiamate a provvedere alla rideterminazione della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale;

VISTO l'articolo 1, comma 966, della medesima legge n. 145 del 2018, il quale prevede che i criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al precedente comma 965, siano deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative, fermo restando che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019, le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al medesimo comma 965 entro i termini previsti dal suddetto comma, secondo il metodo di calcolo contributivo;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO il medesimo articolo 1, comma 965, della legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che, qualora gli enti interessati non provvedano alla rideterminazione nei termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale;

VISTE le disposizioni adottate a livello regionale in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relative al passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali;

CONSIDERATO l'ordine del giorno recante linee guida sull'istituto dell'assegno vitalizio, approvato dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome il 10 ottobre 2014, che ha individuato requisiti armonizzati per la corresponsione degli assegni vitalizi e parametri per la riduzione temporanea degli importi dei trattamenti in essere;

VISTE le disposizioni adottate dalle Regioni a seguito del richiamato ordine del giorno della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTE la deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati n. 14 del 12 luglio 2018 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 16 ottobre 2018, che hanno provveduto alla rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità relativi agli anni di mandato svolti dai parlamentari fino al 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO inoltre che comunque gli interventi legislativi delle Regioni dovranno ispirarsi ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento fatti propri dalla giurisprudenza costituzionale quali principi generali della materia oggetto della presente Intesa;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 965 e 966 e 967, della citata legge n. 145 del 2018;

CONSIDERATO che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota n. 1693/C1/AI del 21 marzo 2019, ha trasmesso una proposta di intesa ai fini dell'esame della Conferenza Stato-Regioni in attuazione dell'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

CONSIDERATO che detto documento è stato inviato, con nota n. 0005021 del 22 marzo 2019, alle Amministrazioni statali interessate e a tutte le Regioni e le Province autonome;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, successivamente, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con nota n. 0000102 del 27 marzo 2019, ha fatto pervenire una proposta di riformulazione riferita alla bozza di intesa predisposta dalle Regioni; detta proposta, con nota n. 0005282 di pari data, è stata trasmessa alle Regioni ed alle Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 28 marzo 2019, è stato rinviato per ulteriori approfondimenti;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno esplicitato la loro posizione in merito al contenimento della spesa pubblica e, in particolare, alla riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni;

CONSIDERATO che, a seguito dei contatti intervenuti, il Governo e le Regioni hanno concordato il contenuto dell'intesa prevista dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito indicati:

Rideterminazione della misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere di una Regione o di una Provincia autonoma

1. I provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri e parametri:

a) la rideterminazione della misura dei trattamenti si applica agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, diretti, indiretti o di reversibilità, di seguito indicati come "assegni vitalizi", considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente;

b) la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, e a quelli non ancora erogati, con esclusione dei trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo;

AP





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

c) a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi, in erogazione, in ciascuna Regione non può superare, al momento dell'applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo sulla base della nota metodologica allegata alla presente intesa incrementata fino a 26 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS non sia inferiore a tale importo; in ogni caso, la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente;

d) l'ammontare dell'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo erogato ai sensi della normativa vigente.


2. Le Regioni per realizzare gli obiettivi e le misure della presente intesa possono approvare un documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità nell'applicazione della presente intesa.

3. Per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la rideterminazione degli assegni vitalizi può essere differita a non oltre il sesto mese successivo alla loro entrata in vigore. A decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni che prevedono riduzioni temporanee degli assegni vitalizi in essere.

4. Gli importi degli assegni vitalizi derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

5. Il Governo si impegna ad adottare tempestivamente con il primo provvedimento legislativo disponibile le necessarie modifiche legislative al fine di consentire lo spostamento del termine di adozione delle leggi regionali di rideterminazione degli assegni vitalizi di cui all'articolo 1, comma 965, della legge n. 145/2018, dal 30 aprile al 30 maggio 2019.

Il Segretario
Cons. Eugenio Gallozzi



Il Presidente
Sen. Erika Stefani



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

**NOTA METODOLOGICA PER IL RICALCOLO DEGLI ASSEGNI
VITALIZI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E DI BOLZANO SULLA BASE DEL METODO CONTRIBUTIVO**

Per ogni consigliere sono da recuperare i seguenti dati:

- periodi di contribuzione (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa, eventualmente per più periodi non consecutivi);
- contribuzione di reversibilità;
- contributi ordinari effettivamente versati e contributi volontari versati per il completamento della legislatura o il riversamento di contributi (il versamento integra i contributi trattenuti nell'ultimo anno di carica della legislatura a cui si riferiscono);
- prima data di erogazione del vitalizio (in caso di sospensione del vitalizio dovuta a rielezione, con versamento di ulteriori contributi, reperire anche la data della ripresa dell'erogazione del vitalizio);
- data di nascita;
- titolarità del vitalizio (diretto o indiretto).

Il montante contributivo è calcolato sulla base dei dati individuali sopra indicati, ovvero secondo i dati riportati nella tabella 1 (recante le indennità parlamentari e le derivate indennità consiliari), allegata alla presente nota, e le percentuali di trattenuta sulle indennità consiliari stabilite dalle singole norme regionali vigenti in ciascun periodo di riferimento ai fini dell'ottenimento del vitalizio diretto o indiretto. Preso atto che in sede di applicazione del metodo contributivo, dovendo trovare applicazione l'articolo 43 del DPR 1092 del 1973, secondo quanto previsto dalle disposizioni per i dipendenti pubblici, la base imponibile contributiva, per ragione di armonizzazione dei sistemi, è determinata con la maggiorazione ivi prevista.

Nei periodi in cui la normativa regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di contribuzione relativa alla maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, ai fini del ricalcolo si considera l'aliquota relativa all'ultimo periodo in cui è identificata la quota di contribuzione finalizzata al solo vitalizio.

La quota di contributi a carico dell'ente è pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore.

I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi (calendario solare).

Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.





Burc n. 61 del 3 Giugno 2019

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione.

Il montante contributivo è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione previsto nella tabella 2, allegata alla presente nota, con riferimento all'età anagrafica del consigliere alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio.

Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a 45 anni vengono applicati i coefficienti relativi ai 45 anni di età; per età anagrafiche superiori a 77 anni vengono applicati i coefficienti relativi a 77 anni di età. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data di applicazione della rideterminazione.

L'importo mensile dell'assegno vitalizio si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato. In caso di assegno vitalizio indiretto, al vitalizio mensile rideterminato spettante al consigliere si applica altresì la percentuale prevista dai singoli ordinamenti regionali.



Tab. 1

| dal | al | INDENNITA' PARLAMENTARE LIRE | INDENNITA' PARLAMENTARE EURO | percentuale consiliare su parlamentare | INDENNITA' CONSILIARE EURO |
|------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| 01/01/1970 | 30/06/1970 | £ 860.000 | € 444,15 | | |
| 01/07/1970 | 31/12/1970 | £ 1.052.950 | € 543,80 | | |
| 01/01/1971 | 31/12/1971 | £ 1.055.386 | € 545,06 | | |
| 01/01/1972 | 31/12/1972 | £ 1.058.170 | € 546,50 | | |
| 01/01/1973 | 31/12/1973 | £ 1.061.302 | € 548,12 | | |
| 01/01/1974 | 31/12/1974 | £ 1.067.566 | € 551,35 | | |
| 01/01/1975 | 30/06/1975 | £ 1.076.266 | € 555,85 | | |
| 01/07/1975 | 31/12/1975 | £ 1.085.031 | € 560,37 | | |
| 01/01/1976 | 30/06/1976 | £ 1.094.947 | € 565,49 | | |
| 01/07/1976 | 31/12/1976 | £ 1.114.686 | € 575,69 | | |
| 01/01/1977 | 31/01/1977 | £ 1.157.417 | € 597,76 | | |
| 02/02/1977 | 30/06/1977 | £ 1.172.417 | € 605,50 | | |
| 01/07/1977 | 30/09/1977 | £ 1.207.174 | € 623,45 | | |
| 01/10/1977 | 31/12/1977 | £ 1.377.530 | € 711,43 | | |
| 01/01/1978 | 30/06/1978 | £ 1.381.579 | € 713,53 | | |
| 01/07/1978 | 31/12/1978 | £ 1.417.770 | € 732,22 | | |
| 01/01/1979 | 30/06/1979 | £ 1.761.907 | € 909,95 | | |
| 01/07/1979 | 31/12/1979 | £ 1.820.151 | € 940,03 | | |
| 01/01/1980 | 31/01/1980 | £ 1.823.103 | € 941,55 | | |
| 01/02/1980 | 30/04/1980 | £ 1.839.731 | € 950,14 | | |
| 01/05/1980 | 30/06/1980 | £ 1.864.672 | € 963,02 | | |
| 01/07/1980 | 31/07/1980 | £ 2.183.630 | € 1.127,75 | | |
| 01/08/1980 | 31/10/1980 | £ 2.694.030 | € 1.391,35 | | |
| 01/11/1980 | 30/11/1980 | £ 2.717.920 | € 1.403,69 | | |
| 01/12/1980 | 31/12/1980 | £ 2.998.572 | € 1.548,63 | | |
| 01/01/1981 | 31/01/1981 | £ 3.025.607 | € 1.562,60 | | |
| 01/02/1981 | 30/04/1981 | £ 3.027.996 | € 1.563,83 | | |
| 01/05/1981 | 31/07/1981 | £ 3.061.442 | € 1.581,10 | | |
| 01/08/1981 | 31/10/1981 | £ 3.085.332 | € 1.593,44 | | |
| 01/11/1981 | 30/11/1981 | £ 3.106.833 | € 1.604,55 | | |
| 01/12/1981 | 31/12/1981 | £ 3.516.491 | € 1.816,12 | | |
| 01/01/1982 | 31/01/1982 | £ 3.479.080 | € 1.796,79 | | |
| 01/02/1982 | 30/04/1982 | £ 3.500.581 | € 1.807,90 | | |
| 01/05/1982 | 31/07/1982 | £ 3.529.249 | € 1.822,70 | | |
| 01/08/1982 | 31/10/1982 | £ 3.560.306 | € 1.838,74 | | |
| 01/11/1982 | 30/11/1982 | £ 3.591.363 | € 1.854,78 | | |
| 01/12/1982 | 31/12/1982 | £ 4.113.304 | € 2.124,34 | | |
| 01/01/1983 | 31/01/1983 | £ 4.094.364 | € 2.114,56 | | |
| 01/02/1983 | 30/04/1983 | £ 4.121.564 | € 2.128,61 | | |
| 01/05/1983 | 31/07/1983 | £ 4.141.964 | € 2.139,15 | | |
| 01/08/1983 | 31/10/1983 | £ 4.155.564 | € 2.146,17 | | |
| 01/11/1983 | 30/11/1983 | £ 4.175.964 | € 2.156,71 | | |



Tab. 1

| | | | | | | | |
|------------|------------|---|------------|---|----------|--|--|
| 01/12/1983 | 31/12/1983 | £ | 4.779.505 | € | 2.468,41 | | |
| 01/01/1984 | 31/01/1984 | £ | 6.289.788 | € | 3.248,40 | | |
| 01/02/1984 | 30/04/1984 | £ | 6.302.205 | € | 3.254,82 | | |
| 01/05/1984 | 31/07/1984 | £ | 6.314.622 | € | 3.261,23 | | |
| 01/08/1984 | 30/10/1984 | £ | 6.327.039 | € | 3.267,64 | | |
| 01/11/1984 | 30/11/1984 | £ | 6.339.456 | € | 3.274,06 | | |
| 01/12/1984 | 31/12/1984 | £ | 6.940.156 | € | 3.584,29 | | |
| 01/01/1985 | 31/01/1985 | £ | 6.339.456 | € | 3.274,06 | | |
| 01/02/1985 | 30/04/1985 | £ | 6.351.872 | € | 3.280,47 | | |
| 01/05/1985 | 31/07/1985 | £ | 6.376.706 | € | 3.293,29 | | |
| 01/08/1985 | 31/10/1985 | £ | 6.395.331 | € | 3.302,91 | | |
| 01/11/1985 | 30/11/1985 | £ | 6.401.540 | € | 3.306,12 | | |
| 01/12/1985 | 31/12/1985 | £ | 7.064.324 | € | 3.648,42 | | |
| 01/01/1986 | 30/04/1986 | £ | 7.883.548 | € | 4.071,51 | | |
| 01/05/1986 | 31/10/1986 | £ | 7.927.447 | € | 4.094,18 | | |
| 01/11/1986 | 30/11/1986 | £ | 7.974.913 | € | 4.118,70 | | |
| 01/12/1986 | 31/12/1986 | £ | 8.792.219 | € | 4.540,80 | | |
| 01/01/1987 | 30/04/1987 | £ | 8.669.115 | € | 4.477,22 | | |
| 01/05/1987 | 31/10/1987 | £ | 8.714.993 | € | 4.500,92 | | |
| 01/11/1987 | 30/11/1987 | £ | 8.761.128 | € | 4.524,74 | | |
| 01/12/1987 | 31/12/1987 | £ | 9.670.447 | € | 4.994,37 | | |
| 01/01/1988 | 30/04/1988 | £ | 8.761.128 | € | 4.524,74 | | |
| 01/05/1988 | 31/10/1988 | £ | 8.808.780 | € | 4.549,36 | | |
| 01/11/1988 | 30/11/1988 | £ | 8.856.901 | € | 4.574,21 | | |
| 01/12/1988 | 31/12/1988 | £ | 9.861.993 | € | 5.093,29 | | |
| 01/01/1989 | 30/04/1989 | £ | 9.278.408 | € | 4.791,90 | | |
| 01/05/1989 | 31/10/1989 | £ | 9.343.686 | € | 4.825,61 | | |
| 01/11/1989 | 30/11/1989 | £ | 10.048.088 | € | 5.189,40 | | |
| 01/12/1989 | 31/12/1989 | £ | 11.086.485 | € | 5.725,69 | | |
| 01/01/1990 | 30/04/1990 | £ | 10.548.201 | € | 5.447,69 | | |
| 01/05/1990 | 31/10/1990 | £ | 10.622.990 | € | 5.486,32 | | |
| 01/11/1990 | 30/11/1990 | £ | 10.692.368 | € | 5.522,15 | | |
| 01/12/1990 | 31/12/1990 | £ | 11.923.332 | € | 6.157,89 | | |
| 01/01/1991 | 30/04/1991 | £ | 13.185.233 | € | 6.809,60 | | |
| 01/05/1991 | 31/10/1991 | £ | 13.290.743 | € | 6.864,10 | | |
| 01/11/1991 | 30/11/1991 | £ | 13.377.887 | € | 6.909,10 | | |
| 01/12/1991 | 31/12/1991 | £ | 14.801.505 | € | 7.644,34 | | |
| 01/01/1992 | 30/11/1992 | £ | 14.077.985 | € | 7.270,67 | | |
| 01/12/1992 | 31/12/1992 | £ | 15.501.603 | € | 8.005,91 | | |
| 01/01/1993 | 30/06/1993 | £ | 14.077.985 | € | 7.270,67 | | |
| 01/07/1993 | 30/11/1993 | £ | 15.250.322 | € | 7.876,13 | | |
| 01/12/1993 | 31/12/1993 | £ | 16.616.995 | € | 8.581,96 | | |
| 01/01/1994 | 30/11/1994 | £ | 16.024.883 | € | 8.276,16 | | |
| 01/12/1994 | 31/12/1994 | £ | 17.391.556 | € | 8.981,99 | | |
| 01/01/1995 | 03/04/1995 | £ | 16.479.141 | € | 8.510,77 | | |
| 04/04/1995 | 30/11/1995 | £ | 16.479.141 | € | 8.510,77 | | |
| 01/12/1995 | 31/12/1995 | £ | 17.845.814 | € | 9.216,59 | | |
| 01/01/1996 | 30/11/1996 | £ | 16.933.399 | € | 8.745,37 | | |

AP



Tab. 1

| | | | | | | |
|------------|------------|---|------------|---|-----------|--|
| 01/12/1996 | 31/12/1996 | £ | 18.300.072 | € | 9.451,20 | |
| 01/01/1997 | 30/11/1997 | £ | 17.918.724 | € | 9.254,25 | |
| 01/12/1997 | 31/12/1997 | £ | 19.285.397 | € | 9.960,08 | |
| 01/01/1998 | 31/12/1998 | £ | 18.674.170 | € | 9.644,40 | |
| 01/01/1999 | 31/12/1999 | £ | 19.315.728 | € | 9.975,74 | |
| 01/01/2000 | 31/12/2000 | £ | 19.965.710 | € | 10.311,43 | |
| 01/01/2001 | 31/12/2001 | £ | 20.607.808 | € | 10.643,04 | |
| 01/01/2002 | 09/08/2002 | £ | 21.249.905 | € | 10.974,66 | |
| 10/08/2002 | 31/12/2002 | £ | 21.249.905 | € | 10.974,66 | |
| 01/01/2003 | 31/12/2003 | | | € | 11.579,73 | |
| 01/01/2004 | 31/12/2004 | | | € | 12.007,03 | |
| 01/01/2005 | 31/12/2005 | | | € | 12.434,32 | |
| 01/01/2006 | 31/12/2006 | | | € | 11.703,64 | |
| 01/01/2007 | 31/12/2007 | | | € | 11.703,64 | |
| 01/01/2008 | 31/12/2008 | | | € | 11.703,64 | |
| 01/01/2009 | 31/12/2009 | | | € | 11.703,64 | |
| 01/01/2010 | 31/12/2010 | | | € | 11.703,64 | |
| 01/01/2011 | 30/09/2011 | | | € | 11.703,64 | |
| 01/10/2011 | 31/12/2011 | | | € | 11.283,28 | |

AP



Tabella 2**Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza del trattamento previdenziale**

| età | 1976-1985 | 1986-1995 | 1996-2009 | 2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 45 | 3,768 | 3,664 | 3,555 | 3,403 | 3,341 | 3,315 |
| 46 | 3,849 | 3,741 | 3,626 | 3,466 | 3,401 | 3,374 |
| 47 | 3,934 | 3,821 | 3,701 | 3,532 | 3,464 | 3,436 |
| 48 | 4,023 | 3,905 | 3,780 | 3,602 | 3,531 | 3,500 |
| 49 | 4,117 | 3,994 | 3,863 | 3,675 | 3,600 | 3,568 |
| 50 | 4,217 | 4,087 | 3,950 | 3,751 | 3,673 | 3,639 |
| 51 | 4,322 | 4,186 | 4,043 | 3,832 | 3,750 | 3,713 |
| 52 | 4,433 | 4,289 | 4,140 | 3,917 | 3,830 | 3,790 |
| 53 | 4,551 | 4,399 | 4,244 | 4,007 | 3,915 | 3,872 |
| 54 | 4,677 | 4,516 | 4,354 | 4,101 | 4,004 | 3,958 |
| 55 | 4,812 | 4,640 | 4,469 | 4,201 | 4,098 | 4,049 |
| 56 | 4,955 | 4,770 | 4,593 | 4,307 | 4,198 | 4,145 |
| 57 | 5,105 | 4,909 | 4,720 | 4,419 | 4,304 | 4,246 |
| 58 | 5,264 | 5,057 | 4,860 | 4,538 | 4,416 | 4,354 |
| 59 | 5,433 | 5,215 | 5,006 | 4,664 | 4,535 | 4,468 |
| 60 | 5,614 | 5,383 | 5,163 | 4,798 | 4,661 | 4,589 |
| 61 | 5,810 | 5,563 | 5,334 | 4,940 | 4,796 | 4,719 |
| 62 | 6,022 | 5,755 | 5,514 | 5,093 | 4,940 | 4,856 |
| 63 | 6,249 | 5,962 | 5,706 | 5,257 | 5,095 | 5,002 |
| 64 | 6,494 | 6,186 | 5,911 | 5,432 | 5,259 | 5,159 |
| 65 | 6,758 | 6,429 | 6,136 | 5,620 | 5,435 | 5,326 |
| 66 | 7,043 | 6,692 | 6,378 | 5,823 | 5,624 | 5,506 |
| 67 | 7,351 | 6,969 | 6,637 | 6,039 | 5,826 | 5,700 |
| 68 | 7,684 | 7,263 | 6,918 | 6,274 | 6,046 | 5,910 |
| 69 | 8,050 | 7,580 | 7,221 | 6,527 | 6,283 | 6,135 |
| 70 | 8,445 | 7,927 | 7,553 | 6,800 | 6,541 | 6,378 |
| 71 | 8,875 | 8,312 | 7,915 | 7,097 | 6,822 | 6,640 |
| 72 | 9,342 | 8,734 | 8,312 | 7,418 | 7,127 | 6,924 |
| 73 | 9,858 | 9,198 | 8,745 | 7,767 | 7,458 | 7,235 |
| 74 | 10,424 | 9,699 | 9,217 | 8,147 | 7,818 | 7,576 |
| 75 | 11,038 | 10,250 | 9,730 | 8,562 | 8,210 | 7,950 |
| 76 | 11,695 | 10,850 | 10,291 | 9,013 | 8,636 | 8,364 |
| 77 | 12,412 | 11,511 | 10,908 | 9,504 | 9,105 | 8,817 |

AK



Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.¹

(BURC n. 49 del 17 maggio 1996)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali:

24 maggio 1999, n. 14; 28 agosto 2000, n. 14; 15 dicembre 2000, n. 19; 2 maggio 2001, n. 7; 29 ottobre 2001, n. 24; 7 agosto 2002, n. 31; 26 giugno 2003, n. 8; 11 agosto 2004, n. 18; 3 giugno 2005, n. 12; 22 novembre 2005, n. 16; 21 agosto 2006, n. 7; 19 aprile 2007, n. 8; 29 dicembre 2010, n. 34; 7 ottobre 2011, nn. 36 e 37; 23 dicembre 2011, n. 47; 3 febbraio 2012, n.3; 3 settembre 2012, n. 40; 3 luglio 2013, n. 28; 27 aprile 2015, n. 11; 27 dicembre 2016, n. 43; 11 dicembre 2017, n. 46; 22 dicembre 2017, n. 54; 21 novembre 2018, n. 39; 30 novembre 2021, n. 30; 1 marzo 2022, n. 1; 1 marzo 2022, n. 2; 7 luglio 2022, n. 21; 14 dicembre 2022, n. 43; 26 maggio 2023, n. 24; 17 marzo 2025, n. 10; 19 dicembre 2025, n. 48)

CAPO I

Ordinamento Struttura Organizzativa

Art. 1

(Principi sull'ordinamento della struttura organizzativa)

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale è ordinata in modo da assicurare il decentramento, a norma degli articoli 3 e 66 dello [Statuto](#).
2. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale con qualifica dirigenziale del ruolo della Giunta regionale.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del [decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993](#) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dei contratti collettivi nazionali stipulati ai sensi del Titolo III del predetto decreto legislativo.

Art. 2

(Articolazione organizzativa della Giunta regionale)

1. Le strutture amministrative della Giunta regionale sono distribuite in *quindici*² Dipartimenti, articolazioni organizzative di vertice. *La responsabilità dei dipartimenti è affidata ai dirigenti generali, il cui esercizio delle funzioni non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età.*³

¹ Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.

² L'art. 1-bis, comma 1, lettera a), l.r. 24 maggio 1999, n. 14 sostituisce la parola "dodici" con la parola "quindici".

³ Periodo aggiunto dall'art. 1-bis, comma 1, lettera b), l.r. 24 maggio 1999, n. 14.

Art. 3*(Ordinamento dei Dipartimenti)*

1. I Dipartimenti si ripartiscono in Settori, che sono in numero di 51⁴. I Settori sono strutture organizzative istituite per lo svolgimento di un complesso omogeneo di attività di programmazione, amministrazione e controllo.
2. I Settori si ripartiscono in Servizi, che non possono superare il numero di 185⁵, ed Uffici. I Servizi sono strutture organizzative istituite come articolazioni dei Settori per lo svolgimento di parte del complesso omogeneo di attività, in relazione a funzioni specifiche che, per la loro natura, richiedono particolari specializzazioni e professionalità.
3. I Servizi si ripartiscono in Uffici, che non possono superare il numero di 704⁶. Gli Uffici sono istituiti come articolazioni funzionali dei Settori e dei Servizi per lo svolgimento di attività attinenti a materia monodisciplinare che, in relazione alla specificità dei compiti, necessitano di strutture organizzative snelle ed omogenee.
4. Nei Dipartimenti possono inoltre essere costituite posizioni individuali di livello dirigenziale e/o di VIII qualifica, per lo svolgimento, in modo organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studi e ricerche e per l'esercizio di corrispondenti specifiche attività professionali, fermo rimanendo i limiti numerici massimi di cui ai precedenti commi. Tali posizioni individuali sono equiparate al Settore, al Servizio o all'Ufficio, con criteri obiettivi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.
5. L'individuazione dei settori e degli ambiti di competenza degli stessi è stabilita dalla Giunta regionale e può essere modificata con deliberazione della stessa Giunta, fermo restando il numero complessivo di cui al primo comma.
6. I Servizi e gli Uffici vengono istituiti dalla Giunta regionale, che provvede anche alla specificazione dei compiti degli stessi, uniformandosi, per favorire reali processi di decentramento, ai principi contenuti negli articoli 3 e 66 dello [Statuto](#).

Art. 4*(Funzioni dei Dipartimenti)*⁷

1. I Dipartimenti si dividono in Dipartimenti con funzioni strumentali e Dipartimenti con funzioni finali.
2. Hanno funzioni strumentali i seguenti Dipartimenti:
 - 1) Dipartimento della Presidenza: svolge le attività relative agli affari generali della Presidenza, alle funzioni amministrative delegate, ai controlli, al decentramento, alla programmazione ed al coordinamento di attività interdipartimentali, alle politiche internazionali, all'emigrazione ed immigrazione. Svolge, inoltre, le attività relative alla legislazione regionale, ai contratti ed alla consulenza giuridica su richiesta di dirigenti regionali, al Bollettino Ufficiale.⁸

⁴ L'art. 1-bis, comma 1, lettera c), l.r. 24 maggio 1999, n. 14, sostituisce il numero "48" con il numero "50". L'art. 2-bis, comma 2, primo alinea, l.r. 2 maggio 2001, n. 7, sostituisce il numero "50" con il numero "51". Successivamente la l.r. 7/2001 è stata interamente abrogata dall'art. 23, comma 1, lettera b), l.r. 16 maggio 2013, n. 24.

⁵ L'art. 1-bis, comma 1, lett. d), l.r. 24 maggio 1999, n. 14, sostituisce il numero "180" con il numero "184". L'art. 2-bis, comma 2, secondo alinea, l.r. 2 maggio 2001, n. 7, sostituisce il numero "184" con il numero "185". Successivamente la l.r. 7/2001 è stata interamente abrogata dall'art. 23, comma 1, lettera b), l.r. 16 maggio 2013, n. 24.

⁶ L'art. 1-bis, comma 1, lettera e), l.r. 24 maggio 1999, n. 14, sostituisce la parola "700" con la parola "704".

⁷ Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.

⁸ Sono soppresse le parole "alla delegazione di Roma" così come disposto dall'art. 1-bis, comma 1, lettera g),

- 2) Dipartimento Segreteria Generale della Giunta: svolge le incombenze relative alla attività della Giunta regionale, assicura l'assistenza tecnico-giuridica alla Giunta e tratta tutti gli affari che riguardano la stessa come organo collegiale non demandate specificatamente alla competenza di altri Dipartimenti; tiene i rapporti con il Consiglio regionale e con la Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale; assicura il raccordo tra organi di governo che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica e organi amministrativi. Il Dirigente Generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di Segretario Generale della Giunta.
 - 3) Dipartimento Bilancio e finanza, politiche comunitarie e sviluppo economico: svolge le attività relative al bilancio ed alla programmazione finanziaria, alle entrate, alle spese, ai tributi ed al contenzioso tributario, alla programmazione regionale, al coordinamento con i programmi comunitari e nazionali, alla valutazione dei progetti, al sistema informativo e statistico.
 - 4) Dipartimento Organizzazione e Personale: svolge le attività relative alla gestione del personale, alle relazioni sindacali, all'organizzazione, alla formazione ed aggiornamento del personale.
 - 5) *Dipartimento della delegazione di Roma: cura i rapporti tra la Regione, i Ministeri ed altri organismi centrali.*⁹
3. Hanno funzioni finali i seguenti Dipartimenti:
- 1) Dipartimento Urbanistica, Ambiente: svolge le attività relative all'assetto del territorio, alla tutela dell'ambiente, alla pianificazione e coordinamento delle infrastrutture.¹⁰
 - 2) Dipartimento Lavori Pubblici, Acque e Protezione Civile: svolge le attività relative ai lavori pubblici, alla viabilità, alle acque, alla politica della casa, alle cave, alla protezione civile.
 - 3) Dipartimento Industria, Commercio ed Artigianato: svolge le attività attinenti allo sviluppo industriale regionale, alle attività commerciali ed artigianali, alle fonti energetiche, alle acque minerali e termali, alle miniere.
 - 4) Dipartimento Pianificazione del Turismo: svolge le attività relative al turismo, all'industria alberghiera, allo sport, allo spettacolo.
 - 5) Dipartimento Agricoltura: svolge le attività relative all'agricoltura, caccia e pesca.¹¹
 - 6) Dipartimento Cultura, Istruzione, Beni culturali, Affari Sociali, Politica della famiglia: svolge le attività relative ai servizi sociali, all'assistenza scolastica, al diritto allo studio, all'Università, alla promozione culturale, alle biblioteche e dai musei, ai beni culturali, alla ricerca scientifica e tecnologica, all'informazione, alla politica della famiglia.
 - 7) Dipartimento Sanità: svolge le attività relative all'assistenza sanitaria, all'edilizia e patrimonio sanitario, all'igiene e Sanità pubblica, alla vigilanza sulle aziende sanitarie ed ospedaliere.
 - 8) Dipartimento Formazione Professionale e Politiche del Lavoro: svolge le attività relative alla formazione professionale diretta, alla programmazione e coordinamento della formazione professionale indiretta, all'occupazione, alla cooperazione.

I.r. 24 maggio 1999, n. 14.

⁹ **Numero aggiunto dall'art. 1-bis, comma 1, lettera f), I.r. 24 maggio 1999, n. 14.**

¹⁰ **L'art. 1-bis, comma 1, lettera h), I.r. 24 maggio 1999, n. 14, sopprime le parole "e Trasporti" nonché le parole "ai trasporti regionali" mentre al numero 5)**

¹¹ **L'art. 1-bis, comma 1, lettera i), I.r. 24 maggio 1999, n. 14, sopprime le parole "e Forestazione" nonché ", forestazione".**

- 9) *Dipartimento Trasporti: svolge le attività relative ai trasporti regionali.*¹²
10) *Dipartimento Forestazione: svolge le attività relative alla forestazione.*¹³

Art. 5¹⁴

(Struttura ausiliaria delle articolazioni amministrative della Giunta regionale)

1. *La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie articolazioni amministrative, regola le strutture ausiliarie, prevedendo l'utilizzo di personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del [d.lgs. n. 165/2001](#) e introducendo una riduzione del 3 per cento, rispetto alla spesa sostenuta, a par titolo per l'anno 2011, degli importi delle indennità spettanti, ferme restando le limitazioni numeriche dei componenti previste da norme e regolamenti vigenti, ad esclusione delle indennità finanziate con fondi comunitari o statali.*

Art. 6

(Criteri della distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori)

1. La distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori è compiuta seguendo i seguenti criteri:
- ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti ed intese, sovrapposizioni e duplicazioni;
 - unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;
 - assegnazione di funzioni omogenee e complementari alle stesse strutture.

Art. 7

(Ufficio di Gabinetto)¹⁵

- Il Presidente della Giunta regionale si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.
- L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è di ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.
- L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vice Capo di Gabinetto e da

¹² Numero aggiunto dall'art. 1-bis, comma 1, lettera I), l.r. 24 maggio 1999, n. 14.

¹³ Numero aggiunto dall'art. 1-bis, comma 1, lettera I), l.r. 24 maggio 1999, n. 14.

¹⁴ Articolo dapprima sostituito dall'art. 2, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 36. Successivamente l'art. 1, comma 1, l.r. 3 settembre 2012, n. 40, sostituisce la rubrica e l'intero articolo. Ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 3 luglio 2013, n. 28. Precedentemente il testo così recitava: "1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie articolazioni amministrative, regola le strutture ausiliarie, prevedendo l'utilizzo di personale appartenente alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e realizzando un risparmio di spesa pari al 3 per cento rispetto a quella sostenuta, a pari titolo, per l'anno 2011, sui capitoli del bilancio regionale ricompresi nelle competenti U.P.B.".

¹⁵ Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 36, che sostituisce la denominazione "Gabinetto" con la denominazione "Ufficio di Gabinetto".

- cinque*¹⁶ unità di personale, *di cui uno con funzioni di responsabile amministrativo*.¹⁷
4. Il Capo di Gabinetto ed il Vice Capo di Gabinetto sono scelti tra i pubblici dipendenti in possesso della qualifica di Dirigente.
 5. Il Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto dal successivo articolo 25 per i dirigenti generali.
 6. Nel caso in cui il Capo di Gabinetto sia scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione, allo stesso, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti generali e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.
- 6-bis. *Il Vice Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione e in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto per i dirigenti di settore*.¹⁸
7. Al Vice Capo di Gabinetto se scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione¹⁹, è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il massimo trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti preposti ai Settori e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.

Art. 8

(Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari *dette anche strutture speciali*²⁰, che costituiscono attuazione dei principi di cui all'articolo 4 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165](#), avuto riguardo anche a quanto previsto dall'articolo 14 del predetto [decreto legislativo 165/2001](#).²¹
- 1-bis. *Il segretario particolare, il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, del Vice Presidente, degli Assessori nonché il responsabile amministrativo dell'Ufficio di Gabinetto della Giunta regionale possono essere scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine*.²²
2. *Il restante personale addetto alle segreterie particolari e alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto può essere scelto tra i dipendenti del Consiglio regionale, di altre pubbliche*

¹⁶ **L'art. 3, comma 2, l.r. 7 ottobre 2011, n. 36, sostituisce la parola "sei" con la parola "cinque". Ai sensi del successivo art. 8, comma 3, della medesima legge, tale riduzione "non opera nel caso in cui, per il minore contributo lavorativo richiesto a tutti i componenti, si determini una decurtazione proporzionale dell'indennità complessiva di struttura pari all'indennità percepita da una unità".**

¹⁷ **L'art. 7, comma 1, l.r. 7 luglio 2022, n. 21, aggiunge al comma il seguente periodo: "Una delle predette unità di personale può anche essere scelta tra estranei alla pubblica amministrazione.". Successivamente l'art. 1, comma 1, l.r. 14 dicembre 2022, n. 43, sostituisce le parole da "scelta" a "amministrazione" con le parole: ", di cui uno con funzioni di responsabile amministrativo". Precedentemente il testo così recitava: "3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vice Capo di Gabinetto e da cinque unità di personale scelte tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche. Una delle predette unità di personale può anche essere scelta tra estranei alla pubblica amministrazione."**

¹⁸ **Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera a), l.r. 1 marzo 2022, n. 1.**

¹⁹ **L'art. 4, comma 1, lettera b), l.r. 1 marzo 2022, n. 1, dopo le parole "Vice Capo di Gabinetto" inserisce le seguenti: "se scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione,".**

²⁰ **Comma integrato dall'art. 1, comma 1, l.r. 29 ottobre 2001, n. 24, che aggiunge le seguenti parole: "dette anche strutture speciali".**

²¹ **Parole aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 14 dicembre 2022, n. 43.**

²² **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), l.r. 14 dicembre 2022, n. 43.**

amministrazioni e delle istituzioni scolastiche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, ovvero tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale.²³

3. ²⁴ Il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il segretario particolare, il responsabile amministrativo e per l'autista, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.²⁵ Analogamente, il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare un numero inferiore di componenti della propria struttura e in tal caso il trattamento economico complessivo relativo ai componenti non nominati concorre alla determinazione del trattamento economico mensile spettante, in deroga ai commi 3-bis e 3-ter, al segretario particolare o al responsabile amministrativo, da contenersi, comunque, nei limiti di quello previsto per i dirigenti di settore della Giunta regionale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.²⁶
- 3-bis. Fino ad una specifica disciplina contrattuale, al personale disciplinato dai CCNL, assegnato alle strutture speciali, è corrisposto mensilmente, in aggiunta alla retribuzione tabellare in godimento, un trattamento economico accessorio quantificato sulla base della tabella di cui all'Allegato A), a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati e in considerazione delle funzioni assegnate.²⁷
- 3-ter. Al personale di cui al comma 1-bis è corrisposto un trattamento economico:
- a) per il segretario particolare e il responsabile amministrativo di cui al comma 1-bis, commisurato al trattamento economico previsto per la categoria giuridica D6, maggiorato di una somma quantificata sulla base della tabella di cui all'Allegato A);
 - b) per l'autista di cui al comma 1-bis, commisurato al trattamento economico previsto per la categoria giuridica B3, maggiorato di una somma quantificata sulla base della tabella di cui all'Allegato A).²⁸
- 3-quater. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.²⁹
4. Il numero complessivo degli addetti alle Segreterie particolari, senza conteggiare il Responsabile Amministrativo³⁰, non può essere superiore a cinque³¹ unità per il

²³ **Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), l.r. 14 dicembre 2022, n. 43. Precedentemente il testo così recitava:** "2. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche."

²⁴ **L'art. 2, comma 1, lettera d), l.r. 14 dicembre 2022, n. 43, sopprime le parole da "Limitatamente" a "collettiva."** **Precedentemente il testo così recitava:** "Limitatamente al segretario particolare e al Responsabile amministrativo del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva."

²⁵ **Periodi aggiunti dall'art. 7 comma 1, lett. b), l.r. 27 aprile 2015, n. 11.**

²⁶ **Periodo aggiunto dall'art. 2 comma 1, l.r. 26 maggio 2023, n. 24.**

²⁷ **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera e), l.r. 14 dicembre 2022, n. 43.**

²⁸ **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera e), l.r. 14 dicembre 2022, n. 43.**

²⁹ **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera e), l.r. 14 dicembre 2022, n. 43.**

³⁰ **L'art. 4, comma 1, l.r. 29 ottobre 2001, n. 24, aggiunge dopo le parole "Segreterie particolari," le parole "senza conteggiare il Responsabile Amministrativo di cui al comma 3". Successivamente l'art. 2, comma 1, lettera f), numero 1), l.r. 14 dicembre 2022, n. 43, sopprime le parole "di cui al comma 3".**

³¹ **L'art. 4, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 36, sostituisce la parola "sei" con la parola "cinque".**

Presidente, a quattro ³² unità per il Vice Presidente ed a tre ³³ unità per gli Assessori. Le indennità di cui al comma 3-bis sono corrisposte, altresì, a un numero massimo complessivo di otto unità, in servizio presso l'autoparco regionale, con funzioni di autista, al fine di garantire, per esigenze di turnazione, gli spostamenti occorrenti al regolare svolgimento delle attività istituzionali della Regione. ³⁴

5. **[**Salvo quanto precedentemente disposto per il Capo ed il Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e per il segretario particolare del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale, i pubblici dipendenti chiamati a prestare la loro opera presso l'Ufficio di Gabinetto e le segreterie particolari conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi comprese eventuali indennità.**]** ³⁵
6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è designato dai titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio ed è assegnato alle medesime con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Il personale di cui al presente comma cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei titolari designanti.³⁶
7. L'organizzazione del lavoro dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è stabilita dai titolari delle strutture da cui dipendono, nel rispetto quantitativo dell'orario di servizio previsto per il restante personale.
8. I componenti delle Strutture speciali provenienti da altra Pubblica Amministrazione ovvero estranei ad essa, sono equiparati ai dipendenti regionali ai fini del trattamento di missione.
9. **[**La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto ed alle Segreterie particolari.**]** ^{37]} ³⁸
10. Alle strutture speciali³⁹, nonché alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto⁴⁰ di cui all'art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi:
 - a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;
 - b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;
 - c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale.⁴¹

³² L'art. 4, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 36, sostituisce la parola "cinque" con la parola "quattro".

³³ L'art. 4, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 36, sostituisce la parola "quattro" con la parola "tre". N.B.: Le riduzioni di cui all'art. 4, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 36, non operano nel caso in cui, per il minore contributo lavorativo richiesto a tutti i componenti, si determini una decurtazione proporzionale dell'indennità complessiva di struttura pari all'indennità percepita da una unità.

³⁴ Parole aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera f), numero 2), l.r. 14 dicembre 2022, n. 43.

³⁵ Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera g), l.r. 14 dicembre 2022, n. 43.

³⁶ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 30 novembre 2021, n. 30. Precedentemente il testo così recitava: "Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio, e cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari."

³⁷ I commi 8 e 9 sono stati aggiunti dall'art. 5, comma 1, l.r. 29 ottobre 2001, n. 24, che erroneamente ed impropriamente li denominava commi 5 e 6, considerato che l'art. 8 modificato già nella versione originaria conteneva sette commi.

³⁸ Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera h), l.r. 14 dicembre 2022, n. 43.

³⁹ L'art. 2, comma 1, lettera i), l.r. 14 dicembre 2022, n. 43, sopprime le seguenti parole: "comprese quelle dei Dirigenti Generali".

⁴⁰ L'art. 4, comma 2, l.r. 1 marzo 2022, n. 1, sostituisce le parole "all'Ufficio di Gabinetto" con le parole "alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto".

⁴¹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 22 novembre 2005, n. 16, che erroneamente lo denominava come comma 8. Alla luce delle considerazioni esposte in nota ai precedenti commi 8 e 9 si ritiene corretto considerare il presente comma come comma 10.

Art. 9*(Figure professionali speciali)*

1. È istituito l'Ufficio Stampa della Giunta regionale, composto da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal decreto del [Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422](#) (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi), utilizzato secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Regione per le medesime finalità. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il contingente di personale. I giornalisti in servizio all'Ufficio Stampa della Giunta regionale sono disciplinati secondo i termini e le modalità stabiliti dall'articolo 11 della Legge regionale 8 maggio 1996, n. 8 come modificato dall'articolo 10, comma 1, della Legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 per uniformarne il trattamento a quello dei giornalisti addetti all'Ufficio Stampa del Consiglio regionale.⁴²
2. [La Giunta regionale può avvalersi della consulenza di qualificati esperti, in numero non superiore a quello degli Assessori in carica, nominati con propria deliberazione e scelti previa determinazione della natura e della durata dell'incarico, nonché del relativo compenso.
3. Gli incarichi si risolvono di diritto in caso di rinnovo della Giunta regionale; possono in ogni caso essere singolarmente risolti su proposta del componente della Giunta interessato alla materia oggetto della consulenza.⁴³

⁴² **Comma dapprima sostituito dall'art. 5, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 36. Tale comma precedentemente così recitava:** "1. È istituita una struttura speciale denominata "Ufficio Stampa" della Giunta regionale. Per detta struttura la Giunta regionale si avvale, a contratto, di giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il contingente di personale. Gli incarichi sono conferiti per un periodo di un anno e possono essere confermati di anno in anno per la durata della legislatura.". **Successivamente per effetto della modifica, dall'art. 52, comma 5, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47, l'ultimo capoverso è stato sostituito; il testo precedente era così formulato:** "Gli incarichi sono conferiti per un periodo di un anno e possono essere confermati di anno in anno per la durata della legislatura".

⁴³ **Commi abrogati dall'art. 5, comma 2, l.r. 7 ottobre 2011, n. 36.**

Art. 10⁴⁴*(Avvocatura regionale)* ⁴⁵

1. *L'Avvocatura Regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e rende consultazioni al Presidente, alla Giunta regionale e, su motivata richiesta, ai dirigenti generali dei Dipartimenti della Regione. L'Avvocatura Regionale ha sede a Catanzaro, con sezione staccata a Reggio Calabria.*
2. *L'efficace andamento e l'unitario svolgimento delle attività giudiziali e stragiudiziali è assicurato dal coordinatore dell'Avvocatura regionale. Il coordinatore è soggetto di diretta collaborazione del Presidente ed è scelto fiduciarmente dal Presidente della Giunta regionale tra gli avvocati dipendenti della Regione che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni e siano iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero tra i soggetti appartenenti al ruolo degli avvocati dello Stato, ovvero, ancora, tra gli avvocati del libero foro, in possesso di adeguata qualificazione professionale, che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni.⁴⁶ Al coordinatore dell'Avvocatura Regionale è corrisposto un trattamento economico complessivo che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello previsto per i dirigenti generali della Regione.*
3. *Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale nomina tra gli avvocati dipendenti della Regione il vicario ed il responsabile della sezione staccata di Reggio Calabria, ai quali non competono maggiorazioni del trattamento economico.*

⁴⁴ **Articolo modificato dall'art. 32, comma 1, l.r. 26 giugno 2003, n. 8, dall'art. 10, comma 1, l.r. 11 agosto 2004, n. 18, dall'art. 1, commi 10 e 11, l.r. 3 giugno 2005, n. 12, dall'art. 33, comma 1, l.r. 29 dicembre 2010, n. 34, dall'art. 25, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47 e poi interamente sostituito dall' art. 7, comma 1, lett. c), l.r. 27 aprile 2015, n. 11. Il testo precedente era così formulato:** "Art. 10 (Avvocatura regionale) - **1.** Al fine di provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e degli Enti strumentali della Regione, previa adozione di apposite convenzioni stipulate in conformità alle modalità individuate da apposito Regolamento di attuazione, che la Giunta regionale adotterà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Avvocatura regionale, con sede centrale a Catanzaro e Sezione decentrata a Reggio Calabria. **1.-bis.** L'Avvocatura regionale è tenuta a rilasciare pareri scritti, dietro motivata richiesta dell'Amministrazione regionale e dei dirigenti generali dei Dipartimenti nonché degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali. **2.** L'Avvocatura è strutturata in 2 Settori: 1) Amministrativo; 2) Professionale. **3.** La responsabilità del settore professionale, al quale possono essere destinati esclusivamente dipendenti in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione di procuratore legale, è affidata a dirigente regionale iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli Avvocati. **4.** L'incarico di direzione dell'Avvocatura può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale rinnovabile, anche a professionista esterno di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati patrocinanti in Cassazione, con un compenso che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello conferito ai dirigenti generali. **5.** Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie. **6.** Gli atti dei dirigenti pro tempore dell'Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente. **7.** Per questioni aventi rilevanza economica superiore a 100.000,00 euro e riguardanti sentenze definitive di condanna di terzi al pagamento di somme alla Regione Calabria, si individua l'Avvocatura regionale quale struttura competente al recupero di dette somme."

⁴⁵ **Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.**

⁴⁶ **L'art. 4, comma 3, lettera a), l.r. 1 marzo 2022, n. 1, sostituisce il secondo periodo del presente articolo. Precedentemente il testo così recitava:** "L'incarico di coordinatore è conferito dal Presidente della Giunta regionale ad un avvocato dipendente della Regione che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni e sia iscritto all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero ad un avvocato esterno, in possesso di adeguata qualificazione professionale, che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni."

4. *Presso l'Avvocatura Regionale opera un ufficio non dirigenziale di supporto amministrativo, composto da personale interno alla Regione, che dipende funzionalmente dal coordinatore e gerarchicamente dal Dipartimento della Presidenza.*
5. *Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.*
- 5-bis. *Il coordinatore dell'Avvocatura regionale fornisce, altresì, supporto consulenziale al Presidente della Giunta regionale nell'esercizio dei poteri commissariali che competono a quest'ultimo.⁴⁷*
6. *Gli atti dei dirigenti pro tempore dell'Avvocatura Regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.*
7. *L'Avvocatura regionale provvede al recupero delle somme derivanti da sentenze definitive di condanna di terzi nei confronti della Regione Calabria.*
8. *Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

CAPO II

Riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo

Art. 11

(Comitato di direzione)

1. Per assicurare l'unitarietà delle attività gestionali ad accrescere l'interazione tra le strutture organizzative regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dai dirigenti generali.
2. *Il Comitato:*
 - a) *supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;*
 - b) *approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi benefici;*
 - c) *esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;*
 - d) *analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti che riguardano più Dipartimenti;*
 - e) *propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;*
 - f) *esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario generale della Giunta;*
 - g) *esprime pareri, anche su richiesta dei dipartimenti, in ordine alla soluzione da adottare in procedimenti di particolare complessità e rilevanza;*

⁴⁷ **Comma inserito dall'art. 4, comma 3, lettera b), l.r. 1 marzo 2022, n. 1.**

- h) *risolve i conflitti di competenza tra dipartimenti;*
- i) *assume le determinazioni di cui all'articolo 32, comma 4 ter⁴⁸ e comma 4 quater^{49, 50}.*

Art. 12

(Separazione dell'indirizzo e del controllo della gestione)

1. Le attività amministrative attribuite alle strutture regionali sono distribuite a seconda che attengano all'indirizzo e dal controllo o alla gestione.
2. L'attività normativa o avente rilevanza per la deliberazione di norme resta disciplinata dallo [Statuto](#).

Art. 13

(Attività di indirizzo)

1. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dell'azione amministrativa.
2. L'attività di indirizzo è svolta, di regola, mediante atti di programmazione.

Art. 14

(Attività di gestione)

1. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e nella emanazione di provvedimenti, nonché in tutte le attività strumentali finanziarie, tecniche ed amministrative, ad eccezione di quella di indirizzo.
2. L'attività di gestione è svolta, di regola, mediante operazioni ed atti amministrativi e si conclude, di regola, con determinazioni amministrative, con carattere di definitiva, sottoposte ai controlli previsti dalle leggi.

Art. 15

(Attività di controllo)

1. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi ed i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti.
2. L'attività di controllo è svolta, di regola, mediante ispezioni e valutazioni.

⁴⁸ **L'art. 2, comma 1, l.r. 11 dicembre 2017, n. 46, sostituisce le parole "comma 6" con le parole "comma 4 ter".**

⁴⁹ **L'art. 10, comma 1, l.r. 22 dicembre 2017, n. 54, aggiunge le parole "e comma 4 quater".**

⁵⁰ **Comma sostituito dall'art. 13, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43; precedentemente il testo così recitava:** "2. Il Comitato: - supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi; - approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi benefici;- esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti; - analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti legislativi che riguardano più Dipartimenti; - propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione; - esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario Generale della Giunta."

Art. 16

(Attribuzione dell'indirizzo e del controllo)

1. L'indirizzo ed il controllo spettano agli organi di governo o agli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a seconda delle rispettive competenze.

Art. 17

(Attribuzione della gestione)

1. La gestione spetta ai dirigenti, che sono responsabili sia dell'attività nel suo complesso e dei suoi risultati, sia dell'organizzazione e dell'utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, sia dei singoli procedimenti o di fasi di procedimenti attribuiti di soli compiti istruttori.
2. La responsabilità per i singoli procedimenti può essere delegata ai singoli funzionari.
3. Il compimento di singole operazioni o atti può essere avvocato dagli organi di governo o da organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica.
4. L'avocazione deve essere motivata da ragioni di rilevante interesse collettivo o di urgenza.

Art. 18

(Articolazione procedimentale delle responsabilità)

1. Le responsabilità sono così articolate in sequenza procedimentale:
 - a) gli organi di governo o gli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica determinano annualmente, per funzioni o complessi organici di funzioni, programmi e progetti;
 - b) i dirigenti, in relazione alle funzioni spettanti alle strutture cui sono assegnati, svolgono le attività di gestione e preparano annualmente una relazione sull'attività svolta;
 - c) gli organi di cui alla lettera a) del presente articolo, avvalendosi delle strutture di controllo interno, verificano: la realizzazione degli obiettivi; i costi ed i rendimenti dell'attività, anche su base comparata; la corretta ed economica gestione delle risorse; l'imparzialità ed il buon andamento della gestione.
2. Le strutture di controllo interno hanno accesso ai documenti amministrativi di altre strutture e possono richiedere loro informazioni.

Art. 19

(Adeguamento della struttura organizzativa ai principi del presente capo)

1. Le norme legislative e regolamentari in vigore vengono adeguate al presente capo.
2. La Giunta regionale provvede a tale attività con proprie deliberazioni.

Art. 20

(Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente capo)

1. La struttura del bilancio, a partire dal primo bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene modificata, individuando i capitoli attribuiti a ciascun Dipartimento,

Settore e Servizio.

Art. 21

(Adeguamento dell'attività amministrativa ai principi del presente capo)

1. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, determina i tempi ed i modi del passaggio dal vigente ordinamento amministrativo a quello di cui al presente capo.
2. La determinazione di cui al precedente comma è compiuta individuando categorie di funzioni ed atti e stabilendo la progressiva attuazione dei principi di cui al presente capo.

Art. 21-bis⁵¹

(Ulteriori disposizioni in materia di adeguamento dell'ordinamento regionale al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione)

1. *A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della presente legge⁵², che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.*
2. *Le disposizioni del Capo II, relative al riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.*

CAPO III⁵³

Ordinamento della dirigenza

Art. 22

(Strutture di livello dirigenziale)

1. Ai Dipartimenti, ai Settori ed ai Servizi sono preposti dirigenti a norma delle disposizioni del presente Capo.
2. I Dirigenti preposti ai Dipartimenti svolgono le funzioni di Dirigente Generale ed assumono tale denominazione.
3. La Giunta regionale, in relazione al numero degli assessori in carica, può proporre ai Dipartimenti un numero inferiore di dirigenti rispetto al numero totale dei Dipartimenti istituiti con la presente legge.
4. In tal caso le materie ricomprese nei Dipartimenti cui non sia stato preposto un dirigente vengono omogeneamente assegnate alla competenza di altri Dipartimenti.

⁵¹ **Articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.**

⁵² **L'art. 3, comma 1, l.r. 11 dicembre 2017, n. 46, sostituisce la parola "medesima" con le parole "presente legge".**

⁵³ **Vedi l.r. 11 agosto 2004, n. 18, art. 10, comma 3.**

Art. 23

(Qualifica dirigenziale)

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.

Art. 23-bis⁵⁴

(Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza)

1. *Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti della Giunta regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla [legge regionale 24 settembre 2010, n. 24](#).*

Art. 23-ter⁵⁵

(Inadempienze)

1. *Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 23 bis, il Presidente della Giunta regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all'articolo 6 della [legge regionale 24 settembre 2010, n. 24](#).*

Art. 24

(Attribuzione delle funzioni dirigenziali)⁵⁶

1. La preposizione dei dirigenti alle strutture è disposta, con provvedimento motivato della Giunta regionale, nei confronti dei dirigenti del ruolo della Giunta regionale.
2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono attribuiti tenendo conto della professionalità e dell'esperienza acquisite nel corso della carriera e necessarie per il posto da ricoprire.
3. Le funzioni di responsabilità dirigenziale negli enti ed aziende regionali sono attribuite ai sensi delle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione.
4. I dirigenti ai quali non siano conferiti incarichi ai sensi del presente articolo sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità disciplinati ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, del [decreto legislativo n. 29/93](#).
5. **[A far data dall'entrata in vigore della presente legge la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale.]⁵⁷**

Art. 25

(Requisiti e modalità per l'attribuzione a dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale)

1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale sono:

⁵⁴ **Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 37.**

⁵⁵ **Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 37.**

⁵⁶ **Rubrica modificata dall'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 1 marzo 2022, n. 2. Precedentemente il testo così recitava: "(Attribuzione delle funzioni e rotazione dei dirigenti)".**

⁵⁷ **Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 1 marzo 2022, n. 2.**

- possesso del diploma di laurea;
 - professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
 - attitudine all'alta direzione;
 - cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale.
2. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale è disposta con deliberazione motivata della Giunta regionale.
 3. L'incarico di dirigente generale è conferito con contratto di diritto privato a termine, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.
 4. Il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, è definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del Comparto Regioni-Enti Locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione.
 5. Il conferimento dell'incarico di dirigente generale a dirigente del ruolo della Giunta regionale determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.
 6. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità del servizio.
 7. *[Gli incarichi di dirigente generale e di direzione dell'avvocatura sono di natura fiduciaria e possono essere revocati dalla Giunta regionale. I dirigenti generali provenienti dal ruolo della Giunta regionale e revocati dall'incarico sono utilizzati, fino alla naturale scadenza del relativo contratto individuale di conferimento di dette funzioni, anche per compiti ispettivi, di consulenza, studio o di altri specifici incarichi, fermo restando il trattamento economico contrattualmente pattuito ad eccezione dell'ulteriore indennità prevista nell'ultima parte del precedente quarto comma.]*⁵⁸
 8. In ogni caso i Dirigenti generali ed il responsabile dell'Avvocatura permangono in carica alla scadenza del contratto o comunque ove si renda necessario la sostituzione degli stessi, fino alla nomina dei sostituti.

Art. 26

(Requisiti e modalità per il conferimento delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale)

1. Possono essere nominate dirigente generale e dirigente di settore, per la durata massima di cinque anni, rinnovabili una sola volta, persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale che:
 - a) siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a dirigente generale dei dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale;
 - b) ovvero abbiano svolto attività in organismi od aziende pubbliche o private in funzioni dirigenziali, purché in possesso di diploma di laurea;⁵⁹

⁵⁸ **Comma così sostituito dall'art. 1, comma 15, l.r. 28 agosto 2000, n. 14; vedi anche l.r. n. 7/2001, art. 2 bis, comma 1. Precedentemente il testo così recitava:** "Gli incarichi di dirigente generale e di direzione dell'avvocatura sono di natura fiduciaria e possono essere revocati dalla Giunta regionale. I dirigenti generali provenienti dal ruolo della Giunta regionale e revocati dall'incarico sono utilizzati, fino alla naturale scadenza del relativo contratto individuale di conferimento di dette funzioni, anche per compiti ispettivi, di consulenza, studio o altri specifici incarichi, fermo restando il trattamento economico contrattualmente pattuito, ad eccezione dell'ulteriore indennità prevista nell'ultima parte del precedente quarto comma". **Successivamente abrogato dall'art. 8, comma 1, l.r. 19 dicembre 2025, n. 48.**

⁵⁹ **Comma così modificato dall'art. 1-bis, l.r. 24 maggio 1999, n. 14, che ha soppresso alla lettera b) le parole "per almeno un decennio".**

- c) ovvero abbiano svolto attività di ricerca e di insegnamento universitario, giurisdizionali o dell'Avvocatura dello Stato per almeno un decennio.
2. Al procedimento per il conferimento a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore si applicano le stesse norme, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, che regolano la nomina, a dirigente generale o dirigente di settore, di dirigente appartenente al ruolo della Giunta regionale.
3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il 70° anno di età.

[Art. 27⁶⁰

*(Valutazione dei risultati)*⁶¹

1. *I dirigenti sono valutati con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti, in relazione alle singole competenze e nel rispetto dei canoni contenuti all'art. 5 del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#) ed in particolare della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente e della partecipazione del valutato alla procedura.*

⁶⁰ **Articolo così sostituito dall'art. 23, comma 1, l.r. 21 agosto 2006, n. 7. Il testo precedentemente così recitava:** "Art. 27 (Valutazione dei risultati) **1.** I dirigenti sono valutati con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti, in relazione alle singole competenze e nel rispetto dei canoni contenuti all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed in particolare della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente e della partecipazione del valutato alla procedura. **2.** La valutazione è comunque effettuata entro due mesi dalla data di cessazione dell'incarico dirigenziale, a qualunque titolo ed anche per rotazione. **3.** La Giunta regionale definisce, su proposta del Presidente e previa contrattazione decentrata, i criteri ed i parametri per la valutazione dei dirigenti regionali, assicurando imparzialità, oggettività ed omogeneità di giudizio. **4.** La valutazione si esprime attraverso un giudizio sintetico, che tiene conto dell'attività svolta dall'interessato e dalla struttura a questi assegnata, nonché dell'esito dei risultati delle altre tipologie di controllo interno. **5.** La valutazione del dirigente di servizio è effettuata dal dirigente generale, su proposta del corrispondente dirigente di settore. La valutazione del dirigente di settore è effettuata dal dirigente generale, su proposta del dirigente vicario di cui al successivo articolo 32. La valutazione del dirigente vicario è effettuata dal dirigente generale. La valutazione del vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal capo di Gabinetto. La valutazione del dirigente assegnato all'Avvocatura regionale è effettuata dall'Avvocato dirigente. La valutazione del dirigente assegnato ad un ufficio amministrativo alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal dirigente generale del Dipartimento della Presidenza. **6.** La valutazione del Dirigente generale è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, che si avvale di una apposita struttura costituita presso il Segretariato generale. **7.** La valutazione del capo di Gabinetto, del Segretario Generale e dell'Avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale è effettuata dal Presidente della Giunta regionale. **8.** Il soggetto interessato partecipa alla valutazione presentando, all'inizio di ogni semestre, una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente. **9.** La valutazione negativa del dirigente regionale dà luogo a responsabilità, ai sensi dell'art. 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso, il Presidente della Giunta regionale nomina un comitato dei garanti, presieduto da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'Appello od equiparata e composto da due dirigenti regionali, sorteggiati tra i dirigenti che rivestono incarico equivalente a quello del dirigente incolpato. Quest'ultimo può farsi assistere da un difensore o da un rappresentante sindacale. **10.** Il comitato dei garanti cura il procedimento per l'accertamento delle responsabilità e propone alla Giunta regionale l'adozione dell'atto conclusivo, che deve essere deliberato nel termine perentorio di novanta giorni dalla costituzione del Comitato. Il Comitato dei garanti può aumentare il termine di conclusione del procedimento per non più di sessanta giorni, ove, sentito l'incolpato che ne abbia fatto richiesta, ravvisi la necessità di un supplemento istruttorio. **11.** Ogni organismo precedentemente operante deve intendersi decaduto con l'entrata in vigore della presente legge.". **Successivamente l'art. 17, comma 1, lettera a), l.r. 3 febbraio 2012, n. 3, ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 11 della stessa legge. Successivamente è stato approvato il [Regolamento Regionale 6 febbraio 2014 n. 1](#) "Sistema di Misurazione e valutazione della Performance (SMiVaP) della Regione Calabria" e pubblicato sul [Burc n. 49 del 27 luglio 2015](#).**

⁶¹ **Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.**

2. *La valutazione è comunque effettuata entro due mesi dalla data di cessazione dell'incarico dirigenziale, a qualunque titolo ed anche per rotazione.*
3. *La Giunta regionale definisce, su proposta del Presidente e previa contrattazione decentrata, i criteri ed i parametri per la valutazione dei dirigenti regionali, assicurando imparzialità, oggettività ed omogeneità di giudizio.*
4. *La valutazione si esprime attraverso un giudizio sintetico, che tiene conto dell'attività svolta dall'interessato e dalla struttura a questi assegnata, nonché dell'esito dei risultati delle altre tipologie di controllo interno.*
5. *La valutazione del dirigente di servizio è effettuata dal dirigente generale, su proposta del corrispondente dirigente di settore: La valutazione del dirigente di settore è effettuata dal dirigente generale, su proposta del dirigente vicario di cui al successivo articolo 32. La valutazione del dirigente vicario è effettuata dal dirigente generale. La valutazione del vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal capo di Gabinetto. La valutazione del dirigente assegnato all'Avvocatura regionale è effettuata dall'Avvocato dirigente. La valutazione del dirigente assegnato ad un ufficio amministrativo alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal dirigente generale del Dipartimento della Presidenza.*
6. *La valutazione del Dirigente generale è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, che si avvale di una apposita struttura costituita presso il Segretariato generale.*
7. *La valutazione del capo di Gabinetto, del Segretario generale e dell'Avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale è effettuata dal Presidente della Giunta regionale.*
8. *Il soggetto interessato partecipa alla valutazione presentando, all'inizio di ogni semestre, una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente.*
9. *La valutazione negativa del dirigente regionale dà luogo a responsabilità, ai sensi dell'art. 21 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). In tal caso, il Presidente della Giunta regionale nomina un comitato dei garanti, presieduto da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'Appello od equiparata e composto da due dirigenti regionali, sorteggiati tra i dirigenti che rivestono incarico equivalente a quello del dirigente incolpato. Quest'ultimo può farsi assistere da un difensore o da un rappresentante sindacale.*
10. *Il comitato dei garanti cura il procedimento per l'accertamento delle responsabilità e propone alla Giunta regionale l'adozione dell'atto conclusivo, che deve essere deliberato nel termine perentorio di novanta giorni dalla costituzione del Comitato. Il Comitato dei garanti può aumentare il termine di conclusione del procedimento per non più di sessanta giorni, ove, sentito l'incolpato che ne abbia fatto richiesta, ravvisi la necessità di un supplemento istruttorio.*
11. *Ogni organismo precedentemente operante deve intendersi decaduto con l'entrata in vigore della presente legge.⁷*

Art. 28⁶²

(Compiti e responsabilità del dirigente con funzioni di dirigente generale)

1. Il dirigente generale ha la funzione di coordinare e dirigere il Dipartimento.
2. Esso, avvalendosi degli appositi uffici:
 - a) assicura l'unitarietà d'azione del Dipartimento e a tal fine assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del Dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi;

⁶² Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.

- emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;
 - emana conseguenti progetti da affidare alla gestione dei dirigenti e per i quali indicale risorse occorrenti alla realizzazione;
 - cura la trasmissione degli atti del Dipartimento alle strutture centralizzate dell'amministrazione addette alla raccolta, verifica e certificazione degli atti stessi, previo accertamento della competenza all'adozione, secondo la ripartizione interna delle attribuzioni e della rispondenza degli atti stessi agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;
 - *può assumere personalmente i provvedimenti del Dipartimento, esercitando i relativi poteri di spesa;*⁶³
 - esercita verifiche e controlli sull'attività dei dirigenti;
 - *[assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza;]*⁶⁴
 - richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonché, nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'Amministrazione;
 - fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;
 - rappresenta l'amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del Dipartimento, ed ha i corrispondenti poteri di conciliare e transigere;⁶⁵
- b) ha i poteri di organizzazione generale del Dipartimento e di adozione degli atti conseguenti; nell'esercizio di tali poteri stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi stabiliti dalla presente legge e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il Dipartimento competente per il personale regionale, le rappresentanze unitarie dei lavoratori;⁶⁶
- provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del Dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei che interessano più strutture del Dipartimento, alla designazione di personale del Dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale;
 - esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del Dipartimento, nel rispetto delle competenze degli specifici organi previsti dalla legge regionale;
 - propone la costituzione, modifica e soppressione delle strutture, delle quali propone inoltre i responsabili;
 - costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al Dipartimento;
 - determina, in collaborazione con il Dipartimento competente per il personale regionale, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro;
 - adotta, sulla scorta degli atti dei dirigenti responsabili delle strutture di appartenenza, gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto

⁶³ **Alinea sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera a), l.r. 3 febbraio 2012, n. 3; precedentemente il testo così recitava:** "esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità".

⁶⁴ **Alinea soppresso dall'art. 16, comma 1, lettera b), l.r. 3 febbraio 2012, n. 3.**

⁶⁵ **L'art. 10, comma 2, l.r. 11 agosto 2004, n. 18, sopprime le parole "in giudizio".**

⁶⁶ **Vedi, anche, la Delib. G.R. 24 luglio 2009, n. 475.**

- stabilito dai contratti collettivi;
- c) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;
- favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti del Dipartimento per l'esame delle principali problematiche organizzative e di merito, convocando, quando necessario, e almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale assegnato al Dipartimento, per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa, delle condizioni di lavoro.

Art. 29⁶⁷

(Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente)⁶⁸

1. *L'accesso alla qualifica di dirigente avviene⁶⁹ a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, o per esami,⁷⁰ cui possono partecipare:*
 - a) *i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; sono altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti pubblici non compresi nel campo d'applicazione dell'art. 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali;*
 - b) *i soggetti muniti di laurea, nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da Istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, riconosciute secondo le modalità indicate dall'art. 28, comma 2, lett. d) del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). Sono altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente di enti e strutture private, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni.*
2. *I vincitori del concorso, sono assegnati dalla Giunta regionale ai dipartimenti e altre strutture regionali per il conferimento del primo incarico con riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi e contestualmente⁷¹,*

⁶⁷ **Articolo interamente sostituito dall'art. 9, comma 1, l.r. 7 agosto 2002, n. 31. Il testo originario era così formulato:** "Art. 29. Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente **1.** L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami o per corso-concorso pubblico selettivo di formazione. **2.** Al concorso pubblico per esami sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nelle qualifiche direttive; possono altresì essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, purché muniti del prescritto titolo di studio. **3.** Al corso-concorso pubblico selettivo di formazione sono ammessi in numero maggiorato rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire e di età non superiore a trentacinque anni; per i dipendenti di ruolo di cui al precedente comma il limite di età è elevato a quarantacinque anni. **4.** Le procedure e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente, in quanto compatibili, sono quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439, intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei ministri il Presidente della Giunta regionale."

⁶⁸ **Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.**

⁶⁹ **L'art. 1, comma 1, lettera c), l.r. 3 luglio 2013, n. 28 sopprime la parola "esclusivamente".**

⁷⁰ **L'art. 3, comma 1, lettera a), l.r. 17 marzo 2025, n. 10, inserisce le parole: "o per esami,".**

⁷¹ **Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, l.r. 14 agosto 2008, n. 27, che sostituisce le parole "anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale" con le parole "sono assegnati dalla Giunta regionale ai dipartimenti e altre strutture regionali per il conferimento del primo incarico con riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi e contestualmente".**

frequentano per almeno tre⁷² mesi un ciclo di attività formative organizzato dalla Giunta regionale⁷³ presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione o altre primarie istituzioni formative di livello nazionale, pubbliche o private, comprensivo dell'applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. La Giunta regionale stipula, all'uopo, apposite convenzioni con la Scuola superiore o altre istituzioni formative. Le attività di formazione saranno svolte al di fuori dell'orario lavorativo e dei giorni di prestazione del servizio senza riconoscimento di indennità o gratifiche ad esclusione di eventuali spese di trasferta.⁷⁴

- 2-bis. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, altresì, mediante corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami di durata non superiore a 24 mesi al quale possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento emanato dalla Giunta regionale, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate secondo quanto previsto dall'articolo 28 comma 3 del [d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#). Al corso-concorso possono partecipare dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 dell'articolo 28 del [d.lgs. n. 165/2001](#) per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con il sopracitato regolamento emanato dalla Giunta regionale. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse. Durante il corso-concorso dovranno essere previsti periodi di stage in strutture pubbliche e private di livello internazionale, nazionale e regionale per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi. La procedura di cui al presente comma è affidata, previa intesa, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al [decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178](#);⁷⁵
- 2-ter. [La Giunta regionale, gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione aventi natura di P.A., in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevedono, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili, il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale secondo le modalità di cui al comma 2-bis;]⁷⁶
3. [Sino al conferimento del primo incarico dirigenziale, ai vincitori del concorso spetta il trattamento economico determinato dai contratti collettivi.]⁷⁷

Art. 30

(Il dirigente responsabile di Settore)⁷⁸

1. Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:

⁷² L'art. 3, comma 1, lettera b), l.r. 17 marzo 2025, n. 10, sostituisce la parola: "otto" con la seguente: "tre"

⁷³ Parole aggiunte dall'art. 1, comma 2, l.r. 14 agosto 2008, n. 27.

⁷⁴ Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 3, l.r. 14 agosto 2008, n. 27.

⁷⁵ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 3 luglio 2013, n. 28.

⁷⁶ Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 3 luglio 2013, n. 28, e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera c), l.r. 17 marzo 2025, n. 10.

⁷⁷ Comma soppresso per effetto dell'art. 1, comma 4, l.r. 14 agosto 2008, n. 27, il quale ha soppresso il presente comma riportato nell'art. 9, l.r. 7 agosto 2002, n. 31 (che ha sostituito il presente articolo).

⁷⁸ Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.

- a) d'intesa con il dirigente generale, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche e amministrative relative agli atti di loro competenza;
 - b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal dirigente generale del Dipartimento e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;
 - c) cura le attività ed emana gli atti di competenza del Settore, con facoltà di delegare o autorizzare altri dirigenti o funzionari direttivi del Settore per l'emanazione di atti di conoscenza, certificazione, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato;
 - d) procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le relative convenzioni; promuove gli atti di competenza del Settore riservati alla responsabilità del dirigente generale del Dipartimento;
 - e) verifica e controlli agli adempimenti di competenza del Settore; esercita i poteri sostitutivi nei termini stabiliti dalla presente legge; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;
 - f) organizza il Settore nel rispetto delle determinazioni di competenza del dirigente generale di Dipartimento; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture e le articolazioni organizzative interne, delle quali specifica le attribuzioni e in ordine alla cui costituzione, modifica e soppressione e alla nomina dei responsabili formula proposte al dirigente generale; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i provvedimenti disciplinari; esprime le valutazioni e dispone i provvedimenti relativi al personale fatte salve le attribuzioni del Dipartimento per il personale regionale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della [legge 7 agosto 1990 n. 241](#); cura l'osservanza delle altre norme sul procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa;
 - g) attua e promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità del Settore; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro concertando con il dirigente del Dipartimento e con il Dipartimento competente per il personale regionale l'eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; convoca almeno una volta l'anno la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura, per l'esame delle principali problematiche organizzative; relaziona annualmente al dirigente del Dipartimento sul funzionamento del Settore;
 - h) attua le disposizioni del dirigente del Dipartimento e collabora con il medesimo, in particolare, per l'elaborazione del programma di lavoro e per l'affidamento a dirigenti o dipendenti del Settore di compiti esterni a tale struttura.
2. Il dirigente del Settore esercita inoltre gli altri compiti previsti dalla presente legge.

Art. 31

(Il dirigente responsabile di servizio)^{79 80}

1. Il dirigente responsabile di servizio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore, di cui all'articolo precedente, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto.
2. Qualora il servizio sia costituito all'interno di un Settore, il dirigente responsabile,

⁷⁹ Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.

⁸⁰ Vedi, anche, il D. Dirig. 28 marzo 2007, n. 3187.

nell'ambito delle competenze del servizio:

- a) collabora con il responsabile del Settore per l'assistenza agli organi di direzione politica per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti competenza degli organi stessi;
 - b) esercita i compiti di cui all'articolo 30, primo comma, lettera c, salvo quelli di particolare rilevanza che il responsabile di Settore ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;
 - c) collabora con il responsabile del Dipartimento o del Settore per gli adempimenti di competenza del responsabile stesso;
 - d) esercita funzioni vicarie del responsabile di Settore.
3. Il dirigente del servizio può inoltre sostituire il responsabile di Settore, su designazione di questi, nei casi previsti dalla legge regionale.

Art. 32

*(Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali)*⁸¹

1. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Dipartimento le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Settore appartenente al Dipartimento.
 2. *In caso di assenza o di impedimento del dirigente preposto ad un settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente generale, da un dirigente preposto ad altro settore del medesimo dipartimento.*⁸²
 3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo in caso d'inerzia.
 4. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis.⁸³
- 4-bis. *Nel caso in cui un dirigente di settore versi in una condizione comportante l'obbligo di astenersi dal compimento di un determinato atto, ovvero ritenga di doversi astenere per gravi ragioni di opportunità e convenienza, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal dirigente generale del dipartimento di appartenenza. Se il dirigente generale ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente del dipartimento il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione, o, in assenza di idonee professionalità, lo avoca a sé.*⁸⁴
- 4-ter. *Qualora le situazioni di cui al comma 4 bis riguardino il dirigente generale di un dipartimento o il titolare di una posizione ad esso equiparata, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal comitato di direzione di cui all'articolo 11, a maggioranza dei suoi componenti, senza la partecipazione dell'interessato, se componente del comitato. Se il comitato di direzione ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente generale il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione.*⁸⁵

⁸¹ **Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.**

⁸² **Comma sostituito dall'art. 7, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43; precedentemente il testo così recitava:** "2. *In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Servizio appartenente al Settore.*"

⁸³ **Parole aggiunte dall'art. 15, comma 1, lettera a), l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.**

⁸⁴ **Comma inserito dall'art. 15, comma 1, lettera b), l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.**

⁸⁵ **Comma inserito dall'art. 15, comma 1, lettera b), l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.**

4-quater. *Ove risulti impossibile lo svolgimento di una o più attività istituzionali di competenza di un dipartimento, il comitato di direzione di cui all'articolo 11 assume le determinazioni necessarie ad assicurare la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi definiti dall'organo politico.*⁸⁶

Art. 33

*(Partecipazione dei dirigenti ad organismi collegiali)*⁸⁷

1. I dirigenti regionali hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni e degli altri organi collegiali dei quali siano componenti per norma o designazione della Regione.
2. La partecipazione è considerata attività a tutti gli effetti e non esime dall'adempimento degli altri doveri d'ufficio.
3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l'entità dei gettoni di presenza in seno agli organismi collegiali, se spettanti in relazione a quanto prescritto dalla normativa vigente, nonché le modalità per l'eventuale rimborso delle spese e per il riconoscimento dell'indennità di missione.

Art. 34

*(Divieti di incarichi)*⁸⁸

1. È fatto divieto di instaurare rapporti convenzionali per prestazioni libero-professionali con dirigenti regionali cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dalla normativa vigente.
2. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:
 - pieno adempimento dei propri compiti;
 - imparzialità;
 - trasparenza;
 - rispetto dei diritti dei cittadini.
3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.
4. Il dirigente prima di assumere l'incarico conferito deve dichiarare al Presidente della Giunta regionale l'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione.
5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interessi in decisioni o compiti che rientrano nelle sue sfere di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio. Gli incarichi di cui trattasi devono essere sottoposti preventivamente all'esame della Giunta regionale.
6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non sia meramente simbolica, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.
7. Il dirigente, nell'ambito delle proprie competenze ed ambiti di intervento, deve favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni

⁸⁶ **Comma aggiunto dall'art. 10, comma 2, l.r. 22 dicembre 2017, n. 54.**

⁸⁷ **Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.**

⁸⁸ **Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.**

necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.

8. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni del codice di condotta devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.

Art. 35

*(Albo dei dirigenti)*⁸⁹

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un apposito albo dei dirigenti in servizio, comprendente anche il curriculum formativo e professionale di ciascuno, determinando le modalità di costituzione, di tenuta ed aggiornamento e di pubblicazione ai fini conoscitivi.
2. Il Presidente della Giunta regionale comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei propri dirigenti, di cui al comma precedente, per le conseguenti finalità della legge nazionale. Entro il 31 gennaio di ciascun anno reitera la comunicazione con i dati aggiornati.

Art. 36

(Relazioni sindacali)

1. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra gli interessi degli utenti, le esigenze organizzative e la tutela dei Dirigenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali per la dirigenza pubblica, tenuto conto delle peculiarità delle funzioni ed attività specifiche e degli indirizzi degli organi di direzione politica.
2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua la delegazione di parte pubblica, per la contrattazione decentrata prevista dal contratto nazionale di lavoro, secondo le disposizioni del [decreto legislativo n.29/93](#).
3. Fermo restando quanto previsto in materia del [decreto legislativo n. 29/93](#), la Regione può avvalersi dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per l'interpretazione, in caso di controversie, dei contratti collettivi decentrati.
4. La Giunta regionale stipula protocolli di relazioni sindacali con le organizzazioni maggiormente rappresentative, nei quali si definiscono le procedure, i destinatari e le materie dell'informazione della consultazione e dell'esame congiunto, nonché, per le materie contrattuali, le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva.

Art. 37

(Pari opportunità)

1. La Regione Calabria garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla dirigenza, nonché nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.
2. In particolare:
 - a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
 - b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle

⁸⁹ Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.

- donne;
- c) garantisce la partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle strutture organizzative interessate;
 - d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio, nelle strutture organizzative, nonché nelle qualifiche e profili professionali, tra presenza maschile e femminile.
3. La Giunta regionale adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità, sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.
 4. **[Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi è istituito il Comitato per le pari opportunità, i cui compiti e la cui composizione sono specificati con provvedimento della Giunta regionale.]⁹⁰**
 5. **[La legge di bilancio stabilisce l'entità dello specifico capitolo di spesa istituito per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi e per il funzionamento del Comitato per le pari opportunità.]⁹¹**

Art. 37-bis ⁹²

(Comitato Unico di Garanzia)⁹³

1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), ai sensi dell'articolo 57 del [d.lgs. 165/2001](#). Il CUG assume unificandole, le funzioni del Comitato Pari Opportunità, e del Comitato paritetico del mobbing.
2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe i generi.
3. Dalla data di costituzione del CUG, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing cessano dalle relative funzioni.
4. La Giunta regionale definisce la rappresentanza dell'Amministrazione regionale e la presidenza del CUG.
5. Il CUG è costituito con decreto del Dipartimento «Organizzazione e Personale». Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
6. Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.
7. Ogni riferimento al Comitato per le Pari Opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenute in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.
8. L'attuazione del presente articolo avviene senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

⁹⁰ Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera e), l.r. 3 luglio 2013, n. 28.

⁹¹ Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera e), l.r. 3 luglio 2013, n. 28.

⁹² Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 3 luglio 2013, n. 28.

⁹³ Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 38*(Formazione della dirigenza)⁹⁴*

1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.
2. Per gli scopi di cui al comma precedente la Giunta regionale, anche d'intesa con le altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative, direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico, formativo e scientifico, ovvero stipulando convenzioni con organismi privati specializzati e con esperti delle strutture interessate.
3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento ed il potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti, mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati ad una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.
4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo ai dirigenti generali, che segnalano, a tal fine, i fabbisogni al competente Dipartimento ed individuano i dirigenti partecipanti alle attività.

CAPO IV Norme finali

Art. 39*(Compiti organizzatori della Giunta regionale)*

1. La Giunta regionale assume le determinazioni necessarie per garantire alle strutture le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi, garantendo comunque la funzionalità quali-quantitativa degli uffici in atto esistenti nelle varie province. In particolare, ai fini di cui al precedente comma:
 - a) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 1° comma dell'articolo3, i Settori e ne specifica i compiti;
 - b) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 2° comma dell'articolo3, i Servizi e ne specifica i compiti;
 - c) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 3° comma dell'articolo3, gli Uffici e ne specifica i compiti;
 - d) determina, per ogni Dipartimento, il numero degli addetti, distinto per le qualifiche funzionali fino alla VII ricompresa; all'assegnazione del personale ai Settori, Servizi ed Uffici provvede il dirigente generale responsabile del Dipartimento "Organizzazione e personale", sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.

⁹⁴ Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 40
*(Organico)*⁹⁵

1. La dotazione organica dei Dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale, da ultimo fissata dalla [legge regionale n. 11/94](#) in complessive 312 unità, è ridotta a 247 unità, pari a circa il 79 per cento della precedente.⁹⁶
2. La dotazione organica dell'VIII qualifica funzionale (Funzionario), da ultimo fissata dalla [legge regionale n. 11/87](#) in complessive 745 unità, è ridotta a 704⁹⁷ unità.
3. *La consistenza organica di cui ai precedenti commi, nonché quella relativa alle altre qualifiche funzionali, viene determinata a seguito dell'espletamento delle procedure previste dagli articoli 30 e seguenti del [decreto legislativo n. 29/93](#) e successive modificazioni ed integrazioni.*

CAPO V
Disposizioni transitorie

Art. 41
(Prima applicazione)

1. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede:
 - 1) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) ed) del precedente articolo 39;
 - 2) nei successivi 30 giorni all'attribuzione delle funzioni di dirigente generale, di responsabile dell'Avvocatura, di dirigente dei Settori, di dirigente dei Servizi e di responsabile degli Uffici, tenendo anche conto della professionalità e dell'esperienza già acquisite rispetto agli incarichi da conferire dai Dirigenti e dai Funzionari in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte.
2. Il personale già in possesso, alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo n. 546/93](#), della prima e seconda qualifica dirigenziale, conserva tali qualifiche ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione delle nuove funzioni dirigenziali di cui al precedente comma e mantiene, in ogni caso, il trattamento economico corrispondente, fino all'attribuzione dei nuovi trattamenti normativi e/o contrattuali del personale con qualifica dirigenziale.
3. Al personale che accede alla qualifica di Dirigente prima del recepimento del contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale compete il trattamento economico vigente per la prima qualifica dirigenziale.
4. Eccezionalmente, per una volta soltanto, nella prima applicazione della presente legge, e comunque entro e non oltre *cinque*⁹⁸ anni dalla sua entrata in vigore, il 50 per cento dei posti disponibili di qualifica dirigenziale conferibili per concorso pubblico sono attribuiti mediante concorso interno per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati alla settima ed ottava qualifica funzionale in possesso di diploma di laurea e di anzianità di nove

⁹⁵ Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.

⁹⁶ L'art. 1-bis, l.r. 24 maggio 1999, n. 14 e sostanzialmente integrato dal comma 17 dell'art. 1, l.r. 28 agosto 2000, n. 14, sostituisce il numero "241" con il numero "247" ed il numero "78" con il numero "79".

⁹⁷ L'art. 1-bis, l.r. 24 maggio 1999, n. 14 e sostanzialmente integrato dal comma 17 dell'art. 1, l.r. 28 agosto 2000, n. 14, sostituisce il numero "700" con il numero "704".

⁹⁸ L'art. 5, comma 1, primo alinea, l.r. 15 dicembre 2000, n. 19, sostituisce la parola "tre" con la parola "cinque".

anni di effettivo servizio nella qualifica.

5. *In sede di attuazione di quanto disposto dal comma precedente, la Giunta regionale, con uno o più provvedimenti, provvede a:*
- 1) *determinare il numero dei posti disponibili di qualifica dirigenziale individuati secondo le aree funzionali;*
 - 2) *indire i concorsi per l'attribuzione dei posti di qualifica dirigenziale determinati ai sensi del precedente punto 1) da espletare entro e non oltre il 31.12.2001.⁹⁹*

Art. 42

(Norme abrogate)

1. Sono abrogate la [legge regionale n. 24/84](#) e le disposizioni delle leggi regionali nn. [3/78](#), [11/87](#), [55/90](#) e [11/94](#) incompatibili con la presente legge.

⁹⁹ **Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, secondo alinea, l.r. 15 dicembre 2000, n. 19.**

Allegato A¹⁰⁰

| CATEGORIA | CATEGORIA ECONOMICA | TIPOLOGIA RAPPORTO | INDENNITA' ANNUA | TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO | TOTALE INDENNITA' ANNUA (PER INTERNI PREVISIONE SPESA MASSIMA: CATEGORIA D) |
|--|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---|
| Responsabile amministrativo-Segretario particolare | Cat. D6 | Esterni | 7.650,00 € | 33.127,00 € | 693.209,00 € |
| Componente Cat. D | Stipendio in godimento | Interno | 22.135,68 € | Stipendio in godimento | 332.035,20 € |
| Componente Cat. C | Stipendio in godimento | | 17.172,96 € | | |
| Componente Cat. B | Stipendio in godimento | | 15.214,00 € | | |
| Autista | Cat. B3 | Esterno | 15.540,00 € | 21.725,00 € | 298.120,00 € |
| Autista autoparco | Stipendio in godimento | Interno | 15.540,00 € | Stipendio in godimento | 124.320,00 € |

¹⁰⁰ Allegato aggiunto dall'art. 3, comma 1, l.r. 14 dicembre 2022, n. 43.

Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale.^{1 2}

(BURC n. 18 del 19 febbraio 1996)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 3 ottobre 1997, n. 11; 28 agosto 2000, n. 14; 4 dicembre 2000, n. 18; 2 maggio 2001, n. 7; 29 ottobre 2001, n. 23; 15 marzo 2002, n. 16; 22 maggio 2002, n. 23; 26 giugno 2003, n. 8; 2 febbraio 2004, n. 2; 11 agosto 2004, n. 18; 2 marzo 2005, n. 8; 11 gennaio 2006, n. 1; 13 giugno 2008, n. 15; 26 febbraio 2010, nn. 7 e 8; 7 ottobre 2011, n. 38; 23 dicembre 2011, n. 47; 15 novembre 2012, n. 56; 10 gennaio 2013, n. 1; 15 maggio 2018, n. 11; 31 maggio 2019, n. 13; 7 agosto 2024, n. 31)

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1³

(Emolumenti dei Consiglieri regionali)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2013 ai Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità storica e geografica che vede la sede della Giunta regionale a Catanzaro e la sede dell'Assemblea a Reggio Calabria è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato, nella seguente misura:

| | Indennità di carica al lordo | Indennità di funzione al lordo | Spese di esercizio del mandato | Totale |
|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale | € 5.100,00 | € 2.700,00 | € 6.000,00 | € 13.800,00 |
| Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori | € 5.100,00 | € 2.000,00 | € 6.000,00 | € 13.100,00 |
| Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare | € 5.100,00 | € 1.500,00 | € 6.000,00 | € 12.600,00 |
| Consigliere regionale | € 5.100,00 | € 0,00 | € 6.000,00 | € 11.100,00 |

¹ L'art. 1 ter, l.r. 28 agosto 2000, n. 14, ha esteso ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali la normativa prevista dalla presente legge. Vedi altresì l'art. 4, comma 2, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38.

² Vedi anche l.r. 31 maggio 2019, n. 13 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012).

³ Il presente articolo, già modificato dall'art. 2-ter, comma 1, l.r. 2 maggio 2001, n. 7, dall'art. 1, l.r. 2 febbraio 2004, n. 2 e dall'art. 42, comma 5, l.r. 13 giugno 2008, n. 15, è stato successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 1, l.r. 10 gennaio 2013, n. 1. Precedentemente il testo così recitava: "Art. 1 (Indennità di carica) 1. L'indennità per i membri del Consiglio regionale stabilita in base al disposto dell'articolo 9 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della Legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura: a) 100 per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale; b) 95 per cento per i componenti della Giunta regionale, per i Vice Presidenti del Consiglio regionale; c) 92 per cento per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti istituite a norma di Statuto e di Regolamento interno, per il Presidente della Commissione per il Piano, per i Segretari del Consiglio regionale, per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, delle Commissioni speciali e per i Presidenti dei Gruppi Consiliari; d) 88 per cento per i Vice Presidenti ed i Segretari delle Commissioni consiliari permanenti e speciali istituite a norma di Statuto e di Regolamento interno e per il Presidente della Giunta delle elezioni; e) 80 per cento per i Consiglieri regionali."

2. *I Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente. La spesa per tale copertura assicurativa non fa parte del trattamento economico.*
3. *Le spese per il noleggio e l'esercizio di autovetture sono ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009, ne hanno diritto i Presidenti di Giunta e Consiglio regionale, i Vice-Presidenti, gli assessori e i componenti dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza disciplina le modalità di attuazione della presente disposizione.*
4. *È vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzioni o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, Assessore o Consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.*
5. *La partecipazione dei Consiglieri regionali alle commissioni permanenti e speciali, è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.*
6. *Il trattamento economico dei Consiglieri regionali è commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale. La mancata partecipazione è disciplinata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.*

Art. 2⁴

(Decorrenza)

1. *La corresponsione degli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge decorre:*
 - a) *dalla proclamazione e per tutta la durata della funzione per il Presidente della Regione;*
 - b) *dal giorno della nomina da parte degli organi competenti e per tutta la durata della funzione, per il Presidente del Consiglio regionale, i Vice Presidenti del Consiglio regionale, i Segretari Questori, i componenti della Giunta regionale, i Presidenti delle Commissioni consiliari e i Presidenti dei Gruppi consiliari;*
 - c) *dal giorno della proclamazione per il Consigliere regionale.*
2. *La corresponsione degli emolumenti cessa:*
 - a) *al termine della carica per il Presidente della Giunta, per i componenti della Giunta, per i Presidenti delle Commissioni consiliari e per i Presidenti dei Gruppi consiliari⁵;*

⁴ **Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 2, l.r. 10 gennaio 2013, n. 1, che precedentemente così recitava:** "1. La corresponsione delle indennità previste al punto f) del precedente articolo 1 decorre dal giorno delle elezioni e viene corrisposta dal giorno in cui ogni Consigliere è stato proclamato eletto. 2. Per i Consiglieri di cui ai punti a), b), c), d), e) la corresponsione decorre dal giorno della nomina da parte degli Organi competenti e per tutta la durata della funzione. 3. La corresponsione della indennità cessa: - alla data della prima riunione del Consiglio regionale per i componenti dell'Ufficio di Presidenza; - fino alla permanenza nelle rispettive cariche per i componenti della Giunta regionale; - fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale per gli altri Consiglieri. 4. Ai Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, l'indennità ed il rimborso delle spese sono corrisposti fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di scioglimento del Consiglio regionale l'indennità ed il rimborso delle spese per i Consiglieri ed i componenti della Giunta cessano dalla data di scioglimento dello stesso."

⁵ **L'art. 22, comma 1, lettera a), l.r. 7 agosto 2024, n. 31, aggiunge le seguenti parole:** "e per i Presidenti dei Gruppi consiliari".

- b) *[alla data di indizione delle elezioni per i presidenti dei Gruppi consiliari che, fino alla proclamazione degli eletti, continuano a percepire gli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge previsti per i Consiglieri regionali];*⁶
 - c) *alla data di elezione o rinnovo dell'organo da effettuarsi in base alle previsioni dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale per i componenti dell'Ufficio di Presidenza;*
 - d) *al completamento delle operazioni di proclamazione dei nuovi eletti per i Consiglieri regionali.*
3. *Ai Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura l'emolumento è corrisposto fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di scioglimento del Consiglio regionale l'emolumento per i Consiglieri e per i componenti della Giunta cessa dalla data di scioglimento dello stesso.*

Art. 3⁷
(Assenze)

1. *È dovere dei Consiglieri partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni.*
2. *Gli Uffici del Consiglio regionale operano una trattenuta sull'indennità di carica pari ad € 200,00 (duecento/00) per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dell'Ufficio di Presidenza.*⁸
3. *Si intendono assenti i Consiglieri che non partecipano del tutto alla seduta dell'organo ovvero che vi prendono parte senza concorrere alle assunzioni di almeno il trenta per cento delle deliberazioni ivi prodotte.*
4. *Non si dà luogo alla trattenuta nel caso di congedo regolato dall'art. 46 del Regolamento interno o negli altri casi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.*
5. *Nel caso di convocazione in tutto o in parte contemporanea di sedute di più organi tra quelli indicati al primo comma, non si dà luogo a trattenuta nel caso in cui il Consigliere partecipi almeno alla seduta di un organo pur risultando assente alle altre".*

⁶ **Lettera abrogata dall'art. 22, comma 1, lettera b), l.r. 7 agosto 2024, n. 31.**

⁷ **Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, comma 1, l.r. 3 ottobre 1997, n. 11, è stato poi così sostituito dall'art. 39, comma 1, l.r. 13 giugno 2008, n. 15. Precedentemente il testo era così formulato:** "Art. 3. Assenze. 1. Il Servizio di Ragioneria è delegato ad operare una trattenuta sull'indennità di carica pari a lire 200.000 per ogni giornata di assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni e della Conferenza dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza, salvo che l'assenza non sia stata preceduta da richiesta del congedo di cui all'articolo 34 del regolamento interno. 2. La partecipazione ad una delle sedute degli Organi di cui al comma precedente - in tutto o in parte contemporanea - non comporta alcuna detrazione."

⁸ **Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38, e poi così sostituito dall'art. 2, comma 3, l.r. 10 gennaio 2013, n. 1; precedentemente il testo così recitava:** "Gli Uffici del Consiglio regionale operano una trattenuta sull'indennità di carica pari a 400,00 euro per ogni assenza dalle sedute del Consiglio, delle Commissioni, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e dell'Ufficio di Presidenza."

Capo II
Rimborsi e trattenute

[Art. 4⁹

(Rimborso spese di trasporto)

1. *Ai Consiglieri regionali viene corrisposto un rimborso per spese di trasporto, per venti accessi mensili, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del consigliere e la sede del Consiglio regionale o del recapito dei gruppi consiliari in Catanzaro per il costo di esercizio al chilometro di un'automobile di 17 cavalli fiscali per una percorrenza media annuale di 30.000 km in riferimento alle tabelle dell'Automobil Club Italiano. Qualora il doppio della distanza suddetta superi i 120 Km, per la parte eccedente i 120 Km il rimborso viene calcolato moltiplicando tale eccedenza per un quinto del prezzo di un litro di benzina super. Per ogni giornata di assenza, anche se per congedo, dai lavori del Consiglio, delle Commissioni permanenti e speciali, della Conferenza dei capigruppo sarà operata una trattenuta pari ad un ventesimo dell'importo mensile determinato. Si considera presente il consigliere che abbia partecipato ad altra riunione - in tutto o in parte contemporanea - del Consiglio della Giunta, della Conferenza dei Capigruppo, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di cui è componente o si trovi in missione fuori Regione su disposizione del Presidente della Giunta o del Consiglio.*
2. *Il Consigliere che in un mese risulti assente, anche se per congedo, ad oltre 8 delle riunioni di cui al comma precedente non ha diritto né al rimborso delle spese di trasporto né alla diaria di cui al successivo articolo 5.*
3. *I Consiglieri regionali che hanno a propria disposizione un'autovettura di servizio ai sensi del successivo articolo 11 non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto.*
4. *Per i Consiglieri regionali residenti fuori Regione si assume come riferimento la distanza di 300 chilometri.]*

[Art. 5¹⁰

Diaria

1. *Il Servizio di ragioneria è delegato ad operare una trattenuta pari ad un ventesimo della diaria complessivamente percepita dal Consigliere regionale per ogni assenza dalle sedute del Consiglio, delle Commissioni permanenti e speciali, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Capigruppo. La preventiva richiesta di congedo non comporta alcuna detrazione. La trattenuta non viene operata nel caso in cui il consigliere regionale abbia partecipato ad altre riunioni - in tutto o in parte contemporanee - degli Organi di cui al presente comma o si trovi in missione fuori Regione su disposizione del Presidente del Consiglio o della Giunta.*
2. *La diaria mensilmente corrisposta ai Consiglieri regionali è articolata in una componente fissa pari al 40 per cento di quella in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge ed in una componente variabile pari al costo medio della stanza singola praticato negli alberghi di prima categoria nella Città di Reggio Calabria, per venti accessi*

⁹ Il presente articolo già modificato al comma 1 dall'art. 1, comma 2, l.r. 3 ottobre 1997, n. 11, poi così modificato dall'art. 1-quater, comma 1, l.r. 28 agosto 2000, n. 14, come modificato, a sua volta, dall'art. 3, l.r. 4 dicembre 2000, n. 18, successivamente è stato abrogato dall'art. 2-ter, commi 3 e 4, l.r. 2 maggio 2001, n. 7.

¹⁰ Articolo abrogato dall'art. 2-ter, commi 3 e 4, l.r. 2 maggio 2001, n. 7.

al mese presso le Sedi del Consiglio, della Giunta e dei vari Organi, Enti, Uffici regionali dislocati nella Regione Calabria.]

[Art. 6¹¹

(Adeguamento I.S.T.A.T.)

1. *L'ammontare della diaria di cui al comma 2 del precedente articolo 5 è sottoposto ad adeguamento annuale con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in relazione alle variazioni I.S.T.A.T.*]

[Art. 7¹²

(Periodo di corresponsione)

1. *Il rimborso delle spese di trasporto e la diaria spettano ai Consiglieri regionali dalla data della rispettiva elezione e per tutto e solo il periodo di effettiva durata della carica e della funzione svolta.*]

[Art. 8¹³

(Trattenute per indennità di fine mandato)

1. *Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1, punto f), è disposta, al netto delle ritenute fiscali una trattenuta obbligatoria del 25 per cento di cui:*
 - a) *il 21 per cento quale contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio;*
 - b) *il 4 per cento quale contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato.*¹⁴
2. *I Consiglieri regionali che ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del [D.Lgs. 2 febbraio 1993, n. 29](#), optino per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione, per un importo pari a quello calcolato ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo.*]

¹¹ **Articolo abrogato dall'art. 2-ter, commi 3 e 4, l.r. 2 maggio 2001, n. 7.**

¹² **Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, l.r. 10 gennaio 2013, n. 1.**

¹³ **Il presente articolo, già sostituito dall'art. 2, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38, è stato poi abrogato dall'art. 7, comma 1, l.r. 10 gennaio 2013, n. 1.**

¹⁴ **Il presente comma, già sostituito dall'art. 2, comma 3, l.r. 3 ottobre 1997, n. 11, è stato poi nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 6, l.r. 26 febbraio 2010, n. 7. Il testo precedente era così formulato:** "1. *Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1, punto f), è disposta, al netto delle ritenute fiscali, una trattenuta obbligatoria del 20 per cento di cui: a) il 17% quale contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio; b) il 3% quale contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato.*".

Capo III
Missioni fuori Regione

Art. 9

(Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto)

1. Il Consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta, per disposizione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e della Giunta.
2. **[Al Consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, sono dovuti il rimborso integrale delle spese di trasporto, nonché una indennità giornaliera di trasferta di importo uguale a quella spettante al personale statale indicato al punto 1 della Tabella A allegata alla [legge 18 dicembre 1973, n. 863](#) e successive modificazioni ed integrazioni. Per le missioni all'estero, l'indennità è maggiorata del cinquanta per cento.]**¹⁵
3. **[L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ridetermina l'ammontare della indennità di trasferta, nella stessa misura che risulta dal decreto del Ministro del Tesoro di cui all'articolo 1, 6° comma, della [legge 26 luglio 1978, n. 417](#) e successive modificazioni.]**¹⁶

[Art. 10]¹⁷

(Rimborso spese effettivamente sostenute)

1. *Il Consigliere in missione ha facoltà di chiedere il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, dietro presentazione di regolare fattura o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso Consigliere.*
2. *La misura della indennità di trasferta è ridotta della metà se vengono rimborsate le spese di vitto; di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio; e di due terzi se vengono rimborsate le spese di vitto e di alloggio.*
3. *Il Consigliere può essere autorizzato a far uso, a proprio rischio, di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione. In tal caso spetta al Consigliere, per ogni chilometro percorso, una indennità ragguagliata ad un quinto del prezzo corrente di un litro di benzina super.]*

Art. 11

(Uso di autovetture di servizio)

1. I Consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio fornite gratuitamente dall'Amministrazione regionale esclusivamente nei casi in cui si rechino in missione per conto e su espresso incarico del Consiglio regionale o della Giunta regionale, o svolgano attività di rappresentanza ufficiale. Non sono considerate autovetture di servizio quelle dei Gruppi consiliari.
2. Con appositi atti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale è disciplinata la disponibilità delle autovetture di servizio per altre esigenze connesse rispettivamente allo svolgimento del mandato consiliare e dei compiti di componente della Giunta.

¹⁵ **Comma abrogato dall'art. 2-ter, commi 3 e 4, l.r. 2 maggio 2001, n. 7.**

¹⁶ **Comma abrogato dall'art. 2-ter, commi 3 e 4, l.r. 2 maggio 2001, n. 7.**

¹⁷ **Articolo abrogato dall'art. 2-ter, commi 3 e 4, l.r. 2 maggio 2001, n. 7.**

Capo IV
Indennità di fine mandato¹⁸

[Art. 12¹⁹

(Indennità di fine mandato)

1. *L'indennità di fine mandato spetta ai Consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati.*
2. *L'indennità spetta altresì ai Consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.*
3. *In caso di morte durante l'esercizio del mandato l'indennità spetta agli eredi del Consigliere[]].*

[Art. 13²⁰

(Misura della indennità di fine mandato)

1. *L'ammontare delle indennità di fine legislatura è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'ultima indennità di funzione lorda percepita dal Consigliere alla data della cessazione della legislatura.*
2. *La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero.*
3. *[Ai Consiglieri che abbiano già beneficiato della liquidazione di fine mandato è corrisposta, in caso di rielezione non immediata, l'indennità di fine mandato per un numero di anni che sommati a quelli per i quali la liquidazione è stata già effettuata, non superi i quindici anni.]²¹*
4. *Il Consigliere regionale che abbia versati i contributi previsti dalla presente legge ha facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità di fine rapporto.²²*
5. *La misura dell'anticipazione, non può superare l'80 per cento di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell'anticipazione medesima^{23.}]*

¹⁸ **L'art. 3, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38, sostituisce la rubrica "Indennità di fine mandato e assegno vitalizio" con "Indennità di fine mandato".**

¹⁹ **Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, l.r. 15 novembre 2012, n. 56.**

²⁰ **Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, l.r. 15 novembre 2012, n. 56.**

²¹ **Comma così sostituito dall'art. 2-ter, comma 2, l.r. 2 maggio 2001, n. 7, poi abrogato dall'art. 24, comma 1, secondo alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8. Il testo originario era così formulato: "3. Il Consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione non immediata, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi per un numero di anni che, sommato a quelli per i quali la liquidazione è già stata corrisposta, non superi i dieci anni."**

²² **Comma aggiunto dall'art. 6, comma 4, l.r. 22 maggio 2002, n. 23.**

²³ **Comma aggiunto dall'art. 6, comma 4, l.r. 22 maggio 2002, n. 23, poi così modificato dall'art. 18, comma 2, primo alinea, l.r. 11 gennaio 2006, n. 1.**

[Art. 14²⁴

(Assegno vitalizio)

1. *L'assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 8 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 17.*
2. *L'assegno vitalizio tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'articolo 21, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'articolo 21.*
3. *Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata superiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al precedente articolo 8.*
4. *La corresponsione dell'assegno vitalizio di cui al comma 1 può essere anticipata, su richiesta del Consigliere, dopo la cessazione del mandato e al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno spettante è ridotta secondo le tabelle indicate:*

| Anni di mandato | Riduzione annua |
|-----------------|------------------|
| 5 | 5% |
| 10 | 3% |
| 15 | 1% |
| oltre 15 | 0% ²⁵ |

[Art. 15²⁶

(Consiglieri inabili al lavoro)

1. *Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i Consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.*
2. *Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.*
3. *Se nonostante la dichiarazione di inabilità il Consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l'assegno vitalizio per inabilità non spetta e, se già concesso, è revocato. L'Ufficio di Presidenza può eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno. L'Ufficio di Presidenza può inoltre richiedere all'interessato la*

²⁴ **Articolo abrogato dall'art. 5, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4, comma 1, della medesima legge. Vedi anche l.r. 15 maggio 2018, n. 11 (Contributo straordinario di solidarietà).**

²⁵ **Comma aggiunto dall'art. 1-quater, comma 1, l.r. 28 agosto 2000, n. 14, poi così modificato come dall'art. 24, comma 2, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8, N.B. ai sensi dell'art. 1 quater, comma 2, l.r. 28 agosto 2000, n. 14, tale normativa si applica anche ai Consiglieri già in carica nella VI Legislatura e non rieletti.**

²⁶ **Articolo abrogato dall'art. 5, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.**

esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia.

4. *Non è considerata attività di lavoro, ai fini del comma 3, l'esercizio di cariche pubbliche elettive e degli incarichi indicati al comma 3 dell'articolo 2.]*

[Art. 16²⁷

(Accertamento della inabilità permanente)

1. *L'accertamento di inabilità di cui all'articolo 15 è compiuto da un Collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e uno indicato dall'interessato.*
2. *Sulle conclusioni del Collegio medico delibera l'Ufficio di Presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.*
3. *Costituiscono in ogni caso permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della Tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.*
4. *Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.]*

[Art. 17²⁸

(Contributi volontari)

1. *Il Consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 8 per un periodo inferiore a cinque anni ma pari ad almeno ventiquattro mesi²⁹, ha facoltà di continuare - qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato - il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il 60° anno di età.*
2. *Il Consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di mancata rielezione o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è cessato dalla carica. Il versamento deve avvenire in quote uguali mensili fino al raggiungimento del 60° anno di età a partire dal mese successivo a quello di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica percepita alla data di approvazione della presente legge³⁰.*
3. *Non è ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile.]*

²⁷ **Articolo abrogato dall'art. 5, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.**

²⁸ **Articolo abrogato dall'art. 5, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6, della l.r. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.**

²⁹ **Comma così modificato dall'art. 1, l.r. 29 ottobre 2001, n. 23.**

³⁰ **Periodo sostituito dall'art. 27, comma 1, primo alinea, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47, che precedentemente così recitava: "L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda."**

[Art. 18³¹

(Restituzione contributi versati –
Ricongiunzione Sospensione dell'assegno vitalizio)

1. *Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. In caso di decesso del Consigliere, durante la legislatura, la restituzione dei contributi versati avverrà a favore degli aventi diritto.*
2. *Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, accogliendo la domanda, stabilisce le modalità di versamento, accordando anche la possibilità di una rateazione che non si protragga oltre i tre anni e che comunque si concluda entro la legislatura nella quale è presentata la domanda.*
3. *Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.*
4. *L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.]*

[Art. 19³²

(Misura dell'assegno vitalizio)

1. *[L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in misura percentuale sull'importo lordo della indennità di cui al punto f) del precedente articolo 1 riferita al mese da cui decorre l'assegno stesso].³³*
2. *La misura dell'assegno è calcolata sulla base delle modifiche dell'importo dell'indennità di carica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), percepita alla data di approvazione della presente legge.³⁴*

³¹ **Articolo abrogato dall'art. 5, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.**

³² **Articolo abrogato dall'art. 5, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.**

³³ **Comma abrogato dall'art 1, comma 1, primo alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 7.**

³⁴ **Comma così sostituito dall'art. 32, comma 10, l.r. 26 giugno 2003, n. 8. Successivamente l'art. 1, comma 1, secondo alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 7, ha soppresso le parole "così determinata". Ulteriormente modificato dall'art. 27, comma 1, secondo trattino, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47, che precedentemente così recitava: "La misura dell'assegno è ricalcolata sulla base delle modifiche dell'importo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f)."**

3. *La misura dell'assegno vitalizio è determinata, per i cinque anni di anzianità contributiva, nel 40 per cento dell'³⁵ indennità lorda di carica goduta dal consigliere alla data di approvazione della presente legge³⁶, elevabile di cinque punti per ogni anno di contribuzione fino al decimo e di tre punti dall'11° anno al 15° anno, e comunque nella misura massima dell'80 per cento.^{37*}*
- 3-bis. *[L'ammontare dell'assegno così determinato è incrementato dal 1° gennaio 2010 sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo di operai e impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT].³⁸*
4. *Nell'ipotesi prevista all'articolo 15 comma 2, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.]*

[Art. 20³⁹

(Decorrenza dell'assegno vitalizio)

1. *L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.*
2. *Nel caso in cui il Consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.*
3. *Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.*
4. *Resta fermo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 per il caso dei Consiglieri inabili al lavoro.]*

[Art. 21⁴⁰

(Reversibilità dell'assegno vitalizio)

1. *Dopo la morte del Consigliere, hanno diritto ad avere corrisposta una quota dell'assegno vitalizio nella misura del sessanta per cento e nell'ordine:*
 - a) *il coniuge convivente;*

³⁵ La parola "ultima" viene soppressa dall'art. 27, comma 1, terzo trattino, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47.

³⁶ Parole aggiunte dall'art. 27, comma 1, terzo trattino, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47.

³⁷ Comma così sostituito dall'art. 32, comma 10, seconda alinea, l.r. 26 giugno 2003, n. 8. L'art. 3, l.r. 2 febbraio 2004, n. 2, dispone che tale modifica "si applica nei confronti dei Consiglieri che cesseranno dal loro mandato a decorrere dalla presente legislatura". A seguire, l'art. 10, comma 10, l.r. 2 marzo 2005, n. 8, ha esteso l'applicazione della presente disposizione "ai Consiglieri cessati dalla carica nelle passate legislature, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge". Precedentemente tale comma era stato ripetutamente modificato ad opera dell'art. 1-quater, comma 1, l.r. 28 agosto 2000, n. 14, dall'art. 1, l.r. 19 ottobre 2001, n. 22 e dall'art. 1, l.r. 15 marzo 2002, n. 16.

*N.B. ai sensi dell'art. 1-quater, comma 2, l.r. 28 agosto 2000, n. 14, tale normativa si applica anche ai Consiglieri già in carica nella VI Legislatura e non rieletti.

³⁸ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, terzo alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 7 e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, l.r. 15 maggio 2018, n. 11.

³⁹ Articolo abrogato dall'art. 5, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.

⁴⁰ Articolo abrogato dall'art. 5, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.

- b) *i figli fino al diciottesimo anno di età, ove non rientranti nelle condizioni di cui alle successive lett. c) e d);*
 - c) *i figli fino al ventiseiesimo anno di età se studenti o titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico;*
 - d) *i figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente ed assoluto.*
2. *In caso di mancanza o di morte successiva alla maturazione del diritto del coniuge la quota dell'assegno è corrisposta tra i figli in parti uguali.*
 3. *La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla porzione di quota spettante comporta la redistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.*
 4. *Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale.*
 5. *Per gli effetti di cui al presente articolo viene operata mensilmente una ulteriore trattenuta obbligatoria nella misura del 15 per cento sull'importo calcolato ai sensi del precedente articolo 8.]*

[Art. 22⁴¹

*(Quota dell'assegno in caso di morte del
Consigliere per cause di servizio)*

1. *Se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, indipendentemente dall'età del Consigliere e dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'articolo 8. Qualora il Consigliere deceduto non abbia completato la legislatura in corso, ai fini del calcolo dell'assegno il mandato s'intende assolto per l'intera durata della medesima legislatura.]⁴²*

[Art. 23⁴³

(Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno)

1. *La corresponsione della quota di assegno di cui all'articolo 21 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere.*
2. *I ratei di assegni non riscossi entro cinque anni dalla data di emissione dei relativi mandatisi intendono prescritti.*
3. *Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza.]*

⁴¹ **Articolo abrogato dall'art. 5, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.**

⁴² **Comma così sostituito dall'art. 18, comma 2, seconda alinea, l.r. 11 gennaio 2006, n. 1. Il testo originario era così formulato: "Qualora il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, l'assegno è commisurato all'importo minimo del vitalizio."**

⁴³ **Articolo abrogato dall'art. 5, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.**

Capo V

Disposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche
Amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale.
Sospensione dalla carica di Consigliere regionale

Art. 24

(Collocamento in aspettativa)

1. I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle Amministrazioni cui essi appartengono. Tali provvedimenti retroagiscono alla data della mancata convalida dell'elezione o alla data in cui il Consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.
3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica Amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'articolo 25.

Art. 25

(Opzione circa il trattamento economico)

1. I Consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 24 possono optare, in luogo della indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza.
2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'Amministrazione di appartenenza.
3. Ai fini di cui al comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica *mensile al lordo di cui all'articolo 1, comma 1*⁴⁴.
4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'Amministrazione di appartenenza, il Consigliere conserva quindi il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla Regione; le indennità, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfetaria; le indennità di missione; i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti lo status di Consigliere regionale.
5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'Amministrazione cui il Consigliere optante appartiene; ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è avvenuta all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.

⁴⁴ L'art. 18, comma 1, l.r. 31 maggio 2019, n. 13, **sostituisce le parole "fissa mensile di cui all'articolo 1 lettera f)" con le parole "mensile al lordo di cui all'articolo 1, comma 1"**.

Art. 26⁴⁵

(Assegno in caso di sospensione dalla carica)

1. Al consigliere regionale sospeso ai sensi dell'articolo 8 del [decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235](#) (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#)), è corrisposto, per tutta la durata della sospensione, un assegno mensile pari all'indennità di carica al lordo di cui all'articolo 1, comma 1, ridotta del 40 per cento, a decorrere dalla data del provvedimento con il quale l'Ufficio di Presidenza formalizza la sospensione del consigliere regionale.
2. Al consigliere regionale che sostituisce quello sospeso competono, per la durata della sostituzione, gli emolumenti di cui all'articolo 1.
3. In caso di sentenza definitiva di proscioglimento, al consigliere regionale sospeso è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra quanto erogato ai sensi del comma 1 e gli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione delle spese di esercizio del mandato.

Art. 27⁴⁶

Capo VI

Norme transitorie e finali Abrogazioni

Art. 28

(Oneri per il trattamento indennitario dei Consiglieri)

1. Tutte le spese di cui alla presente legge sono a carico del corrispondente capitolo di spesa del bilancio del Consiglio regionale.

⁴⁵ **L'attuale articolo 26 così sostituisce gli originari articoli 26 e 27, per effetto di quanto disposto dall'art. 18, comma 2, l.r. 31 maggio 2019, n. 13; il testo originario era così formulato:** "Art. 26 (Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali) – **1.** La corresponsione dell'indennità di cui alla presente legge è sospesa di diritto: a) nei casi di cui all'articolo 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; b) nei confronti dei Consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo. **2.** L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del Consigliere o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 16/92, dispone immediatamente la sospensione delle indennità con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1. **3.** Oltre che nei casi indicati nell'articolo 15, comma 4 quater della legge n. 55/90 come modificato dalla legge n. 16/92, la sospensione dell'indennità cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'articolo 299 C.P.P. e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 306 C.P.P."

⁴⁶ **L'attuale articolo 26 così sostituisce gli originari articoli 26 e 27, per effetto di quanto disposto dall'art. 18, comma 2, l.r. 31 maggio 2019, n. 13; il testo originario era così formulato:** "Art. 27 (Assegno in caso di sospensione dalla carica) **1.** Nelle ipotesi di cui all'articolo 26, al Consigliere regionale spetta, con decorrenza dalla data della sospensione, un assegno mensile pari all'indennità di carica di cui all'articolo 1 lettera f) ridotta del 50 per cento. **2.** In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, al Consigliere che sia stato sospeso è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, l'intera indennità di carica, detratto l'assegno già corrisposto ai sensi del comma 1. Il Consigliere sospeso ha facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare il versamento di un importo pari a quello calcolato ai sensi dell'articolo 8 a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio."

2. L'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti dalla presente legge sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio regionale.

Art. 29

(Disposizioni transitorie)

1. *Le norme di cui al Capo IV si applicano ai Consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio regionale nella VII legislatura.*⁴⁷
2. Salvo quanto disposto al comma 2° dell'articolo 19, la materia di cui al Capo IV per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato con la fine della V legislatura, continua ad essere disciplinata secondo le disposizioni di cui alle [leggi regionali 24 maggio 1980, n. 11](#); [4 giugno 1987, n. 19](#); [19 febbraio 1990, n. 12](#); [9 settembre 1994, n. 22](#).
3. *[Le misure degli assegni vitalizi in godimento, sia diretti che di reversibilità, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate sulla base della indennità di carica spettante al Consigliere regionale nel mese di gennaio dell'anno di riferimento].*⁴⁸
4. *I Consiglieri che al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio di cui al primo comma del precedente articolo 14 e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Uguale facoltà è riconosciuta ai Consiglieri non più in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio e che non percepiscano già l'assegno vitalizio: la facoltà di cui al presente comma si esercita con apposita domanda inoltrata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio:*
 - a) *per i Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, entro novanta giorni dalla data di cessazione della carica;*
 - b) *per i Consiglieri non in carica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*⁴⁹

Art. 30

(Abrogazione di disposizioni)

1. Sono abrogate la legge regionale [10 aprile 1995, n. 10](#) nonché tutte le altre disposizioni in materia in contrasto con la presente legge.

⁴⁷ **Comma così modificato dall'art. 2, l.r. 29 ottobre 2001, n. 23.**

⁴⁸ **Il presente comma, già sostituito dall'art. 1-quater, comma 1, l.r. 28 agosto 2000, n. 14, poi modificato dall'art. 3, l.r. 4 dicembre 2000, n. 18, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 10-ter, comma 1, l.r. 11 agosto 2004, n. 18 e infine abrogato dall'art. 1, comma 2, l.r. 26 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo precedente così disponeva: "3. Gli assegni vitalizi sia degli ex consiglieri che degli altri aventi diritto già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminati nella misura di cui al precedente comma 2, con riferimento alla indennità mensile lorda spettante al momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'ammontare dell'assegno così determinato è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 2000, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT) riferito all'anno precedente."**

⁴⁹ **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 4, l.r. 3 ottobre 1997, n. 11.**

Art. 31*(Norme finanziarie)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutte le ritenute a qualunque titolo in essa previste sono versate in conto entrate nel bilancio della Regione, cui sono imputate le spese relative all'applicazione della presente legge.

Art. 32*(Decorrenza)*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono a far data dal 1° gennaio 1996.

Art. 33*(Dichiarazione di urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.